

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

—

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere:

quali contributi siano stati stanziati e concessi dalla regione Lazio negli anni 1995 e 1996, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge della regione Lazio del 28 giugno 1993, n. 29;

come siano stati ripartiti i fondi tra le organizzazioni di volontariato, per ciascuno degli anni suindicati e per quali attività o progetti, ai sensi del comma 2 e 3, articolo 9, della suddetta legge regionale. (4-07914)

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

con quali organizzazioni di volontariato la regione Lazio, gli enti locali e gli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le unità sanitarie locali, abbiano stipulato convenzioni per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, negli anni 1995 e 1996, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale Lazio del 28 giugno 1993, n. 29 e quale sia stato l'oggetto e l'importo della convenzione stipulata con ciascuna organizzazione di volontariato. (4-07915)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto rappresento quanto segue.*

La Regione Lazio con la legge 28 giugno 1993, n. 29, successivamente modificata con legge 23 maggio 1996, n. 18, ha disciplinato l'attività di volontariato in ambito regionale e la gestione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato stesse.

In relazione ai contributi elargiti dalla Regione Lazio si fa presente che nel 1995

sono stati stanziati circa 500 milioni di lire, che, con deliberazione n. 11260 del 29 dicembre 1995, sono stati ripartiti fra 24 Associazioni (all. 1 — in visione presso il Servizio Stenografia).

Nel 1996 i fondi stanziati sono stati pari a 700 milioni di lire, di cui lire 499.138.600 sono stati erogati con deliberazione n. 9857 del 17 dicembre 1996 e lire 199.654.000 con deliberazione n. 10949 del 27 dicembre 1996; i contributi sono stati suddivisi fra 22 Associazioni (all. 2 — in visione presso il Servizio Stenografia).

I fondi sono stati assegnati secondo i criteri indicati dalla deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1995, n. 4127, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 della citata legge regionale n. 29/93 (all. 3 — in visione presso il Servizio Stenografia).

Infine, in ordine al particolare quesito volto a conoscere l'elenco delle convenzioni stipulate fra le organizzazioni di volontariato e gli enti locali si precisa che la Regione Lazio (Assessorato politiche per la qualità della vita) non è in possesso dei dati richiesti in quanto la stipulazione delle relative convenzioni rientra nell'ambito di strettissima competenza ed autonomia gestionale degli enti locali stessi.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Turco.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione scolastica statale deve fronteggiare, con adeguati provvedimenti, situazioni e problemi nascenti da carenze degli organici dei docenti, specie per alcune classi di concorso, e tali situazioni sicuramente si aggraveranno per il prevedibile esodo di personale docente, del quale il Ministro della pubblica istruzione ha pubblicamente indicato gli effetti, prevedibilmente negativi, sul funzionamento del servizio, invitando addirittura i docenti a rinviare, per senso di responsabilità sociale, il momento del pensionamento;

i concorsi per l'accesso ai ruoli non sono stati banditi dal 1990, escludendo così, di fatto, da qualsiasi possibilità di

lavoro nella scuola i laureati da oltre sette anni, i quali restano bloccati in una attesa senza ragionevoli speranze di accesso al mondo del lavoro per il quale si sono formati, con non pochi sacrifici, nelle università del nostro Paese;

il Governo non ha dato esecuzione alla statuizione di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995 (legge finanziaria), n. 549, che prevedeva l'istituzione di corsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, della durata di un anno, entro centocinquanta giorni dalla entrata in vigore della legge, ai quali corsi avrebbero potuto essere ammessi docenti non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della legge finanziaria sopra richiamata, che avessero prestato servizio, per almeno trecentosessanta giorni nel settennio 1989-1995;

l'acquisizione dell'abilitazione è condizione per essere immessi in ruolo ai sensi dell'articolo 401, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n. 297;

se intenda valutare l'opportunità di promuovere l'attivazione di procedure corsuali, analoghe a quelle di cui al ricordato articolo 1, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per l'assunzione con nomina a tempo indeterminato di personale che, per effetto delle esperienze acquisite in tanti anni di insegnamento, sia pur precario, e della frequenza di un corso abilitante, sia in grado di garantire prestazioni di docenza di sicura qualità formativa proprio nel momento attuale, in cui la scuola ne ha maggiormente bisogno e per il previsto esodo di una cospicua quantità di docenti titolari e per l'impiego che la realizzazione dell'annunciata riforma della scuola richiede. (4-08369)

RISPOSTA. — *Si ritiene opportuno premettere che questo Ministero non ignora le aspettative dei docenti che hanno maturato attività di insegnamento ma che ancora non hanno conseguito l'abilitazione necessaria per l'accesso ai ruoli.*

La mancata attivazione dei corsi abilitanti già prevista dalla legge finanziaria n. 549 del 1995 non è stata determinata certo da disinteresse e ritardi dell'Amministrazione ma semplicemente dal fatto che le disposizioni contenute nell'articolo 3 (comma 5) del decreto-legge n. 232 del 20 giugno 1996 — convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996 n. 425 — (concernente misure urgenti per la finanza pubblica) ha fatto venir meno, com'è noto, la copertura finanziaria per l'istituzione dei corsi in questione nell'anno 1996.

La portata delle citate disposizioni e la ragione di contenimento della spesa pubblica che l'hanno determinata hanno indotto in effetti il Governo a non reiterare i decreti-legge n. 118 e n. 255 del 1996 con i quali erano stati definiti i criteri per l'ammissione ai suddetti corsi abilitanti.

Si conviene, tuttavia, sull'esigenza di individuare adeguate soluzioni che possano consentire al personale docente precario di poter conseguire quanto prima l'abilitazione necessaria per l'accesso nei ruoli.

A tale riguardo si ricorda che è attualmente in discussione al Senato il disegno di legge n. 932 recante disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico il quale prevede, nel testo predisposto dal relatore, modifiche alla normativa in materia d'accesso ai ruoli del personale docente e disposizioni a favore dei precari.

Tale testo, il cui contenuto può essere sostanzialmente condiviso, prevede, tra l'altro, l'indizione di una sessione riservata di esami, contemporaneamente all'indizione di concorsi ordinari per coloro che hanno prestato un determinato servizio di effettivo insegnamento negli istituti e scuole sia statali che non statali, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale della scuola — che le disposizioni in parola trasformano in graduatorie permanenti — subito dopo coloro che attualmente sono compresi nelle graduatorie medesime.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

APOLLONI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

il recente rapporto congiunturale redatto dal centro studi di Confindustria, presentato dallo « stato maggiore » dell'associazione degli imprenditori, è a dir poco allarmante;

l'economia rallenta il passo e il Pil quest'anno crescerà solo di un esiguo, quanto annunciato, 0,7 per cento. Annunciato perché in occasione della discussione alla Camera sul Dpef 1997-1999, l'interrogante aveva anticipato la probabile impossibilità di raggiungere addirittura l'1,2 per cento previsto dal Governo;

il fabbisogno per il 1996 supererà quota centotrenta miliardi, annullando così gli effetti della manovra di giugno 1996 e rendendo necessaria per la prossima primavera una nuova manovra aggiuntiva;

l'inflazione tendenziale, sebbene continuerà a scendere, molto difficilmente riuscirà ad attestarsi sul dato programmato dal Governo del 2,5 per cento, ma solo su un insignificante 2,8 per cento;

le stesse importazioni sono in calo: più 3,1 per cento attuale, contro il 5,4 per cento precedente;

infine, l'allarme giunge dal fronte dell'occupazione, perché anche se nel 1997 si dovrebbe registrare una ripresa, quest'ultima sarà talmente insufficiente da non riuscire ad intaccare il tasso complessivo —:

se ritenga necessario giungere ad un rapporto del centro studi di Confindustria per rendersi conto che siamo ad un passo dalla recessione, non bastando dunque i moniti in proposito dell'interrogante e del gruppo « Lega Nord per l'indipendenza della Padania » alla Camera dei Deputati;

se non sembri davvero giunto lo storico momento di prendere la decisione, coraggiosa ma necessaria, se vogliamo evitare lo sfascio completo del Paese, di ope-

rare subito tagli al settore sanità, pubblico impiego e previdenza;

se non ritenga opportuno pertanto cogliere l'attimo sin dall'inizio, ovvero operare i suddetti tagli con la stessa manovra economica per il 1997, con la quale vengono inoltre lanciate le infrastrutture, la competitività delle imprese, nonché la cosiddetta « flessibilità »;

se non ritenga già grave la situazione dell'occupazione italiana, considerando il fatto che, anche ipotizzando un ritmo di crescita media dell'economia del 2,5 per cento, la disoccupazione si ridurrebbe solo in modesta misura, passando dal 12 per cento a non più del 10,5-11 per cento.

(4-04311)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare iniziative che impediscano il deterioramento della situazione economica e dei conti pubblici mediante l'adozione di tagli nelle spese dei settori della sanità, del pubblico impiego e della previdenza nonché a proporre interventi per il rilancio delle infrastrutture, della competitività delle imprese e della flessibilità.*

Al riguardo, premesso che alcuni degli interventi auspicati per il rilancio dell'economia sono già stati oggetto di provvedimenti e di iniziative di politica economica da parte del Governo, assunte anche con il consenso delle parti sociali, si precisa che ulteriori interventi strutturali per il contenimento del fabbisogno pubblico sono stati previsti nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1998-2000, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 aprile u.s.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

ARMOSINO. — *Al Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante — sezione periferica di Torino — è dotato di apparecchiature in-

formatiche fornite e pagate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

dette apparecchiature sono state installate per consentire un collegamento in tempo reale con la sede centrale dell'istituto, sita in Roma in via della Navicella 2;

per motivi non conosciuti, tale collegamento non è mai stato attivato, appesantendo enormemente il lavoro burocratico della sezione, che deve essere svolto mediante invio di corrispondenza postale e via fax;

i costi della gestione così strutturata sono enormemente superiori a quelli di gestione dell'apparecchiatura informatica;

ciò comporta una mancanza di efficienza della sezione, con tempi burocratici estremamente dilatati, che producono un limite al servizio istituzionale;

la direzione centrale non avrebbe risposto alle richieste di collegamento, come stabilito dal Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali;

la spesa dell'attrezzatura informatica si dimostra alla luce dei fatti uno sperpero inutile per l'ente —:

quali siano le ragioni per le quali si è giunti alla situazione sopraindicata, con un evidente spreco di denaro pubblico;

se e quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato per ovviare a tale situazione. (4-07805)

RISPOSTA. — *Si deve preliminarmente precisare che la rete informatica di collegamento tra l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante e la Sezione operativa periferica di Torino è stata recentemente migliorata attraverso l'installazione, presso la sede medesima, di una apparecchiatura di tipo «MODEM SMN 46», in sostituzione della precedente dotazione di tipo «MODEM SMN 15».*

La nuova apparecchiatura citata è attualmente operativa ed è in grado di migliorare l'efficienza dell'intero sistema: tuttavia questo risulta parzialmente utilizzato rispetto alle sue effettive potenzialità in

quanto la Sezione operativa periferica di Torino non dispone di personale di ruolo con preparazione specifica come terminalisti, programmatori, gestori di centri informatici.

L'Amministrazione è, al momento, impossibilitata a risolvere detto problema a causa delle note limitazioni all'assunzione di personale pubblico recate dalle normative programmatiche che hanno accompagnato le recenti leggi finanziarie.

Si assicura comunque che, non appena possibile, questo Ministero provvederà alle assunzioni di personale provvisto della necessaria professionalità per la risoluzione del problema segnalato dalla S.V. On.le.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

ATTILI, CARBONI, CHERCHI e DE-DONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

i quotidiani *La Nuova Sardegna* e *l'Unione Sarda* in data 9 aprile 1997 hanno riportato notizia secondo cui le prove del concorso per centoventicinque posti per impiegato di terzo, quarto, quinto, sesto e settimo livello, bandito dalla direzione regionale delle entrate per la Sardegna si sarebbero espletate nei comuni di Milano, Genova e Napoli nei giorni 30 aprile e 2 e 3 maggio 1997;

se la notizia fosse vera i candidati al concorso, diverse centinaia di persone, quasi tutti residenti in Sardegna, si vedrebbero immotivatamente costretti ad affrontare notevoli spese e costi economici di viaggio e soggiorno per partecipare al concorso per posti assegnati agli uffici delle entrate in Sardegna e da sempre espletato nel territorio regionale —:

quali iniziative intende assumere perché il concorso venga espletato nel territorio della regione Sardegna. (4-09246)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde, le SS.LL. Onorevoli chiedono di conoscere se risponda al vero la notizia, riportata da alcuni quotidiani sardi, in merito al concorso bandito per i Centri di*

Servizio delle imposte dirette di Cagliari e Trento, le cui prove si sarebbero già espletate nei Comuni di Milano, Genova e Napoli, con grave disagio per i candidati residenti nella Regione Sardegna, costretti a sostenere spese di viaggio e di soggiorno per partecipare al concorso stesso.

Ad riguardo, si rileva che i concorrenti residenti nella Regione Sardegna hanno già espletato le prove di selezione attitudinali relative alle qualifiche funzionali 3^a e 6^a nei rispettivi capoluoghi di provincia, secondo il diario delle prove d'esame pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — 4^a serie speciale — n. 14 del 23 maggio 1997.

Le prove concorsuali relative alle qualifiche funzionali di consollista e di collaboratore tributario saranno analogamente espletate nei capoluoghi di provincia della Regione Sardegna rispettivamente nei giorni 23 luglio (per la prova di selezione attitudinale) e 24 e 25 luglio 1997 (per le prove scritte), secondo il diario delle prove d'esame pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — 4^a serie speciale — n. 51 del 1^o luglio 1997.

Pertanto, la notizia giornalistica, cui fanno riferimento le SS.LL. Onorevoli, deve ritenersi completamente destituita di fondamento.

Il Ministro delle finanze: Visco.

BASTIANONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

la scuola media di Sant'Angelo in Vado (Pesaro) è composta di sei classi (due corsi), mentre la lingua inglese viene insegnata in sole tre classi, (un corso);

nella scuola elementare di Sant'Angelo in Vado, la lingua inglese è attivata nelle classi quarta e quinta;

le iscrizioni alle scuole superiori privilegiano gli studenti aventi l'attestato che riporta il valore legale della lingua inglese venendosi così a determinare una grave

discriminazione per metà degli alunni delle scuole medie, costretti a seguire lo studio della lingua francese (la restante metà destinata all'apprendimento della lingua inglese viene scelta mediante sorteggio) —:

quali misure intenda adottare al fine di garantire l'estensione dell'insegnamento della lingua inglese in tutte le sei classi (bilinguismo inglese e francese) della scuola media di Sant'Angelo in Vado, in modo da assicurare la continuità didattica tra scuola elementare e scuola media ed istituti superiori. (4-05871)

RISPOSTA. — *In merito alla questione riguardante l'insegnamento della lingua inglese nella scuola media di cui alla interrogazione parlamentare indicata in rigetto si premette che questo Ministero non ignora i problemi che derivano dalla richiesta sempre più pressante da parte delle famiglie di insegnamento della lingua in parola.*

Si ritiene di dover far presente, tuttavia, che al momento non risulta possibile soddisfare tutte le richieste in tal senso avanzate sia per i vincoli di trasformazione delle cattedre di lingua straniera, imposti dalla salvaguardia del personale docente che insegna altra lingua sia in quanto, al fine di favorire nei limiti delle dotazioni organiche a tal fine disponibili il diffondersi delle attività sperimentali, evitandone la concentrazione, è stato previsto (C.M. n. 116/94) che le scuole che hanno un numero di classi pari o inferiore a dodici possono attivare la sperimentazione in un solo corso.

Ed invero la scuola media di S. Angelo in Vado è composta da n. 2 corsi con insegnamento della lingua francese; in uno di tali corsi è stato attivato in via sperimentale anche l'insegnamento della lingua inglese.

Si desidera, comunque, far presente che la questione riguardante l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie è attualmente all'esame della Camera dei deputati ove in Commissione cultura, in sede di discussione del disegno di legge per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, è stato introdotto nel provve-

dimento in esame un emendamento recante la previsione di finalizzare i relativi finanziamenti anche all'estensione dello studio della seconda lingua in tale ordine di scuola.

Il Ministro della pubblica istruzione: Berlinguer.

BERGAMO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la delibera Cipe 12 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 20 luglio 1996 in attuazione delle direttive della manovra finanziaria 1995, richiede di impegnare i residui finanziamenti pubblici dell'intervento straordinario per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, pari circa a diecimila miliardi;

per fare ciò è richiesta, al comma 3 della deliberazione, la collaborazione di tutte le amministrazioni competenti (enti locali, enti territoriali, organismi pubblici e privati coinvolti nei patti territoriali) negli interventi relativi ai trasporti rapidi di massa o nei progetti integrati, così come desumibili dalla premessa della delibera stessa, che avrebbero dovuto presentare le loro motivate proposte al Cipe entro il 3 agosto 1996 ovvero dopo due settimane esatte dalla pubblicazione;

la delibera richiama inoltre la necessità di una presentazione da effettuare « attraverso apposite schede », peraltro non allegate, e la cui diffusione in ambito regionale è stata pressoché demandata alla volontà personale di qualche tecnico e/o amministratore;

la raccolta di tutte le proposte al Cipe è prevista entro il 14 settembre 1996, ovvero meno di due mesi dopo la pubblicazione del programma (per diecimila miliardi di lire, va ricordato), calcolando in questi il mese di agosto, per quasi tutta la nazione non lavorativo —:

come sia possibile stabilire procedure così nebulse e tempi così stretti per l'attivazione di un programma di intervento

definito per legge ordinario, in cui lo specifico riferimento ai patti territoriali rimanda al giusto coinvolgimento di organismi e forze sociali che, per la natura stessa dell'organizzazione burocratica-amministrativa, richiedono tempi decisionali più razionali, il tutto quando invece, l'amministrazione centrale dello Stato ha impiegato più di sette mesi per stabilire i criteri di riparto di dette somme. (4-03018)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si ritiene opportuno fare una breve premessa per delinearne il piano di riparto delle risorse recate dal decreto-legge n. 344 del 1996 che sono stimate intorno ai 10.000 miliardi. La delibera CIPE del 12 luglio 1996:*

1) *ha stabilito un accantonamento di circa 2.500 miliardi per il cofinanziamento nazionale dei programmi regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno 1994-99, nonché per la copertura della quota nazionale relativa alla realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel QCS stesso (punto 1 della delibera);*

2) *ha stabilito un accantonamento di 1.000 miliardi circa per il finanziamento di misure per la riqualificazione e lo sviluppo dell'occupazione (punto 2 della delibera);*

3) *ha previsto di quantificare successivamente le risorse per il punto 3 sulla base di proposte motivate che le Amministrazioni competenti avrebbero dovuto inviare entro il 3 agosto successivo insieme a schede di semplice riepilogo dei dati finanziari intesi ad illustrare il fabbisogno;*

4) *ha destinato, infine, la restante quota in misura pari al 50 per cento ad interventi di settore di interesse statale e al residuo 50 per cento agli interventi di area, di interesse locale (punto 4 della delibera).*

Nella seduta dell'8 agosto il Comitato ha quantificato la quota per gli interventi relativi al punto 3 di cui sopra in circa 3.500 mld., pari cioè a circa il 35 per cento delle risorse complessive, stabilendo le percentuali per ogni tipologia considerata; in particolare il CIPE ha riservato circa 500 mld. a sistemi di trasporto rapido di massa e

patti territoriali, importo che è stato poi ripartito tra le due voci nella seduta del 18 dicembre successivo. È da precisare comunque che anche in tal caso trattasi di una mera predeterminazione di provvista finanziaria, che prescinde — per quanto concerne i patti territoriali cui fa riferimento l'interrogante — dalla valutazione dei singoli interventi che in effetti appare molto complessa e che viene effettuata in tempi successivi alla stregua dei criteri predeterminati dal CIPE medesimo.

Altro profilo è quello che l'interrogante denomina « raccolta di tutte le proposte al CIPE » e che concerne però la quota di cui al successivo punto 4, che è pari ai residui circa 3.000 mld. e non, come ritiene l'interrogante, all'intero plafond dei 10.000 mld. di cui al provvedimento normativo. Nell'ambito di tale quota residuale il CIPE intendeva finanziare interventi infrastrutturali e programmi di mantenimento e sviluppo della base produttiva, mirando ad ancorare il riparto delle risorse all'esistenza di un'effettiva progettualità. Prevedeva dunque che le Amministrazioni centrali e regionali, per gli interventi di rispettiva competenza, individuassero obiettivi di sviluppo socio-economico concretamente realizzabili nel breve/medio periodo ed alla stregua di detti obiettivi selezionassero gli interventi rispondenti ai criteri stabiliti nella delibera suddetta e idonei a risolvere lo specifico gap del settore e dell'area considerata.

È da precisare al riguardo che, data la rilevata scarsità delle risorse disponibili, il CIPE non intendeva sollecitare l'avvio di nuovi progetti, bensì procedere ad una ricognizione della progettualità esistente e idonea ad avviare un processo di effettivo recupero delle aree deboli: in tale ottica il termine fissato dal CIPE per la formulazione delle proposte (14 settembre scorso) e del quale l'interrogante lamenta l'inadeguatezza è da ritenere congruo.

Sono peraltro pervenute proposte di finanziamento ampiamente eccedenti le disponibilità, il che, se da un lato ha confermato la congruità del termine di cui sopra, d'altro canto ha evidenziato l'esistenza di notevoli carenze infrastrutturali che non trovano adeguata copertura finanziaria nei

programmi adottati e in corso di attuazione, nonché la difficoltà di operare una gerarchia di bisogni che trovi adeguata rispondenza di una scelta selettiva degli interventi da finanziare. Il CIPE quindi, nella seduta del 18 dicembre 1996, ha proceduto a ripartire la quota di risorse programmaticamente riservata alle Amministrazioni centrali (circa 1.500 mld.) sulla base delle intese tra le medesime intervenute ed ha allocato la quota riservata alle Regioni (circa altri 1.500 mld.) tenendo non solo conto dell'entità dei progetti motivamente proposti, ma anche del peso della popolazione delle aree interessate e dell'incidenza del fenomeno della disoccupazione nella considerazione che il rilancio dell'occupazione in zone fortemente caratterizzate dal suddetto fenomeno rappresenta una delle finalità prioritarie della manovra avviata dal Governo e nel presupposto che ogni Regione aveva comunque evidenziato un parco progetti superiore alle disponibilità così assegnate.

Per completezza si precisa che il CIPE, nella ricordata seduta, ha rimesso alle Amministrazioni centrali ed alle Regioni, anche avvalendosi dell'assistenza tecnica del Nucleo di valutazione, di procedere all'individuazione dei singoli interventi da finanziare nell'ambito delle risorse assegnate, delle priorità a suo tempo rappresentate e della rispondenza ai criteri individuati dal CIPE medesimo. Ha comunque previsto un'azione di concertazione tra dette Amministrazioni centrali e regionali allo scopo di massimizzare le risorse assegnate anche tramite lo sviluppo di sinergie tra gli interventi di rispettiva competenza.

Il Comitato inoltre, per assicurare che la selezione privilegi effettivamente interventi realizzabili a breve, ha fissato termini precisi per l'assunzione degli impegni amministrativi e contabili necessari, nonché per l'effettivo avvio degli interventi, prevedendo esplicitamente la possibilità di revocche nell'ipotesi che i termini stessi non vengano rispettati. Ha inoltre imposto a carico delle Amministrazioni interessate un onere di periodica relazione sullo stato di attuazione degli interventi.

Le Amministrazioni e le Regioni che hanno assunto le iniziative di competenza

nel quadro delle procedure sopra descritte sono, allo stato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero per i beni culturali e le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Calabria, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana e Veneto.

In definitiva l'interrogante, nel lamentare la nebulosità delle procedure stabilite dal CIPE, ha trattato promiscuamente punti distinti della menzionata delibera del 12 luglio 1996 e che rispondevano a finalità differenti, in quanto, come sopra esposto, il punto 3 concerneva l'astratta quantificazione del fabbisogno finanziario per predefinite tipologie da effettuare sulla scorta dei dati già a disposizione delle Amministrazioni, mentre il punto 4 prevedeva una ricognizione della progettualità esistente per l'allocatione della quota residuale.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

BERSELLI. — Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

nel lontano 1869 nasceva in Faenza (Ravenna) il comitato per gli ospizi marini. Lo costituirono e lo sovvenzionarono alcune persone allo scopo di favorire i bimbi più bisognosi e di curare quelli più gracili: miseria e malattie erano a quei tempi assai più estese di oggi;

tale comitato provvedeva solo alla cura marina e mandava tutti gli anni per un mese ad una colonia di Riccione (pagando la retta relativa) circa cinquanta maschi e cinquanta femmine;

con il primo conflitto mondiale (1915-1918) la spiaggia adriatica diventò zona di guerra ed allora il comitato decise di mandare i suoi assistiti in campagna perché godessero egualmente di un periodo di serenità. Per le bimbe provvide inviadole al collegio Emiliani di Fognano, per i maschi li accasò sotto la sua sorveglianza presso buone famiglie coloniche, un po' dovunque;

visto che la vita di campagna, specialmente in collina, giovava ai bimbi si pensò, finita la guerra, di erigere un ospizio montano e poiché Faenza stava deliberando di dedicare un monumento ai suoi Caduti, si ritenne che il miglior omaggio ad essi fosse proprio la realizzazione di un edificio per l'infanzia, da costruire a Faenza sulla collina di Castel Raniero;

ideatore e promotore di questa realizzazione fu l'allora presidente del comitato ospizi marini (divenuto in quei giorni ente per gli ospizi marini e montani), commendator Antonio Bucci. La costruzione avvenne tra il 1928 e il 1930 e fu ufficialmente consegnata dalla cooperativa costruttrice al commendator Bucci esattamente il 5 luglio 1930;

il fabbricato, di particolare pregio storico-architettonico, collocato in posizione panoramica e dominante, ha vissuto tempi durissimi: è stato ospedale di Faenza durante lo sfollamento, è stato teatro di sanguinosi scontri bellici, è rimasto in parte distrutto dai passaggi del fronte;

restaurato radicalmente, rispondeva, fino al settembre 1975, alla sua ragion d'essere: la tutela della salute fisica e morale dei suoi piccoli ospiti, come espressione di autentica fraternità;

da allora versa, però, in uno stato di completo abbandono —:

quali iniziative urgenti intenda porre in essere al fine di recuperare ed utilizzare al meglio tale grande e significativo edificio, anche per scongiurare sempre possibili speculazioni edilizie volte a snaturarne la destinazione originaria ed a disperderne la indubbia rilevanza storico-artistico-culturale. (4-10416)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Il fabbricato in questione, denominato « Colonia di Castel Raniero », ospitava fino al 1985 i Centri ricreativi estivi per ragazzi; successivamente, venne adibito a deposito di materiali del Comune di Faenza e tale è rimasta la sua destinazione.

Attualmente risulta di proprietà dell'Ente per gli ospizi marini e montani di Faenza il cui presidente è il sig. Pier Luigi Venturi.

In data 27 marzo 1997 funzionari della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna hanno effettuato un sopralluogo, alla presenza del Presidente dell'Ente e di progettisti da questi incaricati per verifiche preliminari.

È stato riscontrato che la struttura dell'edificio, nonostante lo stato di abbandono, non presenta pesanti ed irrimediabili elementi di degrado.

Nel corso del sopralluogo il Presidente, nel far presente di aver respinto tutte le richieste per trasformare l'edificio in attività altamente redditizie, ha avanzato un'ipotesi di utilizzo dell'immobile quale residenza di disabili.

A tal proposito i progettisti incaricati hanno valutato la fattibilità di interventi compatibili con l'originaria struttura dell'edificio.

In ogni caso, essendo il bene tutelato ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il progetto, una volta redatto, sarà inviato alla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna per l'autorizzazione di competenza prevista dall'articolo 18 della legge sopracitata.

Solo successivamente si potrà valutare la possibilità di erogare, per i lavori di restauro, contributi ai sensi della legge n. 1552 del 1961.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

VINCENZO BIANCHI, MARZANO, MANCUSO e FRATTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

i fondi strutturali che l'Unione europea mette a disposizione dell'Italia non vengono utilizzati o vengono utilizzati con molto ritardo: è questo l'ammonimento di

Bruxelles a pochi giorni dalla riunione del comitato di sorveglianza — obiettivo 1;

secondo i più recenti dati a disposizione di Bruxelles, aggiornati a metà maggio del 1996, l'Italia è riuscita a spendere solo il 7,6 per cento del totale dei fondi strutturali a disposizione delle regioni-obiettivo 1 per il periodo 1994-1999, oltre 31,5 miliardi di Ecu (più di sessanta mila miliardi di lire) tra contributi comunitari e cofinanziamenti statali;

a preoccupare maggiormente sono, comunque, le statistiche di raffronto con gli altri paesi, dalle quali si evidenzia come l'Italia sia stata veramente l'ultima della classe in materia di utilizzo dei fondi comunitari; si pensi, infatti, che la Grecia era riuscita a spendere a fine 1995 il 17 per cento dei fondi, la Spagna ed il Portogallo il 23 per cento, l'Irlanda il 27 per cento;

l'inefficienza, la burocrazia combinata alla cattiva gestione politica soprattutto a livello regionale, la creazione di sovrastrutture nella gestione dei fondi, l'ultima delle quali è la « cabina di regia », hanno costretto sino ad oggi l'Italia a farsi concedere una serie di proroghe per non perdere definitivamente i soldi messi a disposizione dall'Unione europea;

il livello di utilizzazione dei fondi 1994-1999 è peggiore di quello che caratterizzava la vecchia programmazione dei fondi strutturali —:

quali iniziative intenda adottare il Governo per consentire un più efficace utilizzo dei fondi comunitari, che sono diventati uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo economico ed occupazionale del nostro Paese;

se risulti vero che per i trasferimenti pubblici verranno utilizzati i fondi comunitari;

quali misure urgenti intenda adottare il Governo per la programmazione dei fondi comunitari, tenuto conto anche delle recenti dimissioni del dottor Emidio Giovan Battista, scoraggiato dalla inefficienza dello Stato italiano in materia. (4-02064)

RISPOSTA. — *Per delega disposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, si risponde alla interrogazione in oggetto facendo preliminarmente presente che sulla questione sollevata si è ampiamente riferito in Parlamento a partire dalla audizione resa alla Commissione V della Camera in data 11 settembre 1996.*

Si ribadisce comunque che sulla necessità di assicurare il pieno e rapido utilizzo delle risorse comunitarie, così importanti tanto in termini di sviluppo delle aree depresse quanto in termini di finanza pubblica, è concentrata l'attenzione del Governo al fine di coordinare e snellire i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni ordinarie, le Regioni, ed i soggetti che gestiscono i programmi comunitari.

Una prima risposta organizzativa che il Governo ha dato è consistita nel prevedere l'unificazione delle funzioni direttive tra il Servizio delle politiche di coesione e la Cabina di regia nazionale al fine di creare quelle sinergie necessarie per un lavoro comune atto ad incidere sulle ragioni che maggiormente minano e rallentano l'utilizzo delle risorse comunitarie.

Ulteriori temi affrontati riguardano i nodi relativi alla complessità dei procedimenti e delle responsabilità amministrative, alle procedure di programmazione e di attuazione, allo scarso raccordo tra programmazione e requisiti di operatività dei progetti e ciò in relazione al contenuto dell'intesa intervenuta a suo tempo tra il Governo e il Commissario Wulf Mathies.

In accordo con le Regioni sono state, a tal fine, definite nuove procedure per la riprogrammazione che sono state tradotte nei commi 96 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tali norme stabiliscono dei criteri precisi che consentono di procedere alla riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli anni 1994, 1995 e 1996 al fine di evitare la perdita di finanziamenti comunitari mediante il trasferimento di risorse già attribuite a progetti che presentano delle difficoltà di realizzazione verso interventi immediatamente cantierabili, cercando, ove possibile, di rispettare la destinazione territoriale originaria.

Dal lato delle procedure, il Governo è inoltre impegnato ad esaltare il ruolo delle regioni e degli enti locali, mediante la conclusione di patti territoriali che impegnano reciprocamente amministrazioni centrali e regionali, nonché a snellire i passaggi amministrativi, di coordinamento e di controllo dei soggetti responsabili degli investimenti.

È stata individuata, cioè, una metodologia che consentirà al CIPE di riallocare risorse importanti verso progetti eseguibili, dal che deriveranno effetti certamente positivi in termini sia di spesa pubblica che di investimenti.

Si tratta di una serie di iniziative che potranno dare risultati positivi già nei prossimi mesi e che hanno trovato il pieno accordo della Commissione europea con la quale il Governo sta lavorando in piena sintonia, come accertato anche nel corso dell'incontro svoltosi a Roma il 4 luglio 1997 con il Commissario Wulf Mathies che ha messo in luce alcune situazioni critiche ma ha evidenziato i notevoli passi in avanti compiuti.

In ogni caso, le tabelle allegate, che documentano la situazione degli impegni e delle spese alla data del 15 maggio e del 31 dicembre 1996 e del 3 marzo 1997, rendono evidenti i passi avanti compiuti.

Per quanto, infine, riguarda la questione di conferire alla Cabina di regia — la cui presidenza è stata subito affidata ad altro qualificato esperto — una struttura che possa assicurare il migliore assorbimento delle funzioni di coordinamento e di propulsione sopra ricordate, si fa presente che nella legge di riforma in materia di contabilità e bilancio, testè approvata dal Parlamento (legge n. 94 del 1997, articolo 7, comma 2, lett. g) è stato disposto il conferimento di apposita delega al Governo per la sua riorganizzazione, mentre il Consiglio di Stato è già stato investito per il prescritto parere sull'iniziativa per la modifica, in sintonia con i principi e criteri direttivi, dell'attuale regolamento che disciplina, sul piano amministrativo procedurale, l'attività della Cabina.

ALLEGATO

QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO 1994-1999
ITALIA REGIONI DELL'OBIETTIVO 1
PROGRAMMI OPERATIVI
Stato di attuazione al 31/03/1997

(Importi in Mecu)

PROGRAMMA	COSTO TOTALE	IMPEGNI	PAGAMENTI	%	%
				IMPEGNI SU COSTO TOT.	PAGAMENTI SU COSTO TOT.
	1	2	3	4=2/1	5=3/1
Industria e servizi (*)	5.362,375	4.500,458	2.273,330	83,93%	42,39%
Ricerca	1.341,305	243,991	161,223	18,19%	12,02%
Risorse idriche	2.008,250	583,363	128,073	29,05%	6,38%
Telecomunicazioni	1.076,050	619,450	573,996	57,57%	53,34%
Trasporti -Ferrovie	1.756,600	1.391,173	594,971	79,20%	33,87%
Turismo	302,810	0,152	0,030	0,05%	0,01%
Servizi sviluppo in agricoltura	231,429	43,070	37,335	18,61%	16,13%
Formazione formatori e funz. P.A.	271,413	29,229	3,450	10,77%	1,27%
Emergenza occupazione Sud	524,033	133,592	2,739	25,49%	0,52%
Formazioni migranti	29,491	6,767	3,739	22,95%	12,68%
Pubblica istruzione	384,323	202,119	83,820	52,59%	21,81%
Pesca acquacoltura	465,720	149,744	30,175	32,15%	6,48%
GP Porto Gioia Tauro	120,000	117,897	116,625	98,25%	97,19%
Ass.tec. e azioni innovative	112,106	42,135	2,401	37,58%	2,14%
Risorse Agricole (appr. il 10/10/96)	120,000	0,706	-	0,59%	0,00%
Strade (approvato il 26/7/96)	498,000	-	-	0,00%	0,00%
Energia (approvato 11/12/96)	485,000	-	-	0,00%	0,00%
Abruzzo	365,672	169,617	49,019	46,39%	13,41%
Feoga Abruzzo	187,570	113,061	38,694	60,28%	20,63%
Basilicata	1.135,474	652,277	293,000	57,45%	25,80%
Calabria	1.307,974	529,969	189,234	40,52%	14,47%
Feoga Calabria	501,952	159,557	60,177	31,79%	11,99%
Campania	2.890,833	839,269	202,312	29,03%	7,00%
Molise	522,734	162,712	65,418	31,13%	12,51%
Puglia	2.406,392	366,241	138,216	15,22%	5,74%
Sardegna	2.103,424	814,968	363,243	38,74%	17,27%
Sicilia	2.603,188	507,476	234,057	19,49%	8,99%
Sovvenzione Globale Manfredonia	60,578	-	-	0,00%	0,00%
Sovvenzione Globale Crotone	90,868	-	-	0,00%	0,00%
Assistenza tecnica	0,633	0,122	0,095	19,21%	15,05%
Programmi da approvare e risorse non programmate (**)	3.172,374	-	-	0,00%	0,00%
TOTALE	32.438,571	12.379,117	5.645,372	38,16%	17,40%

(*) Nel costo totale non è compresa la quota dei privati.

(**) Nella somma è compresa la quota dei privati dell'Asse "Industria e Servizi"

QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO 1994-1999
ITALIA, REGIONI DELL' OBIETTIVO 1
ANDAMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI NEL PERIODO 15/5/1996 - 31/03/1997
(Importi in Mecu)

Programmi approvati	Stato di attuazione al 15 maggio 1996				Stato di attuazione al 30 settembre 1996				Stato di attuazione al 31 dicembre 1996				Stato di attuazione al 31 marzo 1997				
	Costo Totale	Impegni	Pagamenti	% Impegni su Costo Totale	Impegni	Pagamenti	% Impegni su Costo Totale	% Pagamenti su Costo Totale	Impegni	Pagamenti	% Impegni su Costo Totale	% Pagamenti su Costo Totale	Impegni	Pagamenti	% Impegni su Costo Totale	% Pagamenti su Costo Totale	
	1	2	3	4=2/1	5	6	7	8=6/1	9=7/1	10	11	12=10/1	13=11/1	14	15	16=14/1	17=15/1
Multiregionali	17.334.061	4.879.356	1.886.452	28,19%	4.848.529	2.532.157	27,97%	14,61%	8.072.718	3.567.262	46,57%	20,58%	8.063.874	4.011.935	46,52%	23,14%	
- FESR	14.985.912	4.599.907	1.755.362	30,69%	4.388.606	2.339.145	29,28%	15,61%	7.454.871	3.356.288	49,73%	22,46%	7.332.798	3.781.662	48,93%	25,23%	
- FSE	1.291.000	258.611	110.252	16,89%	337.340	130.931	22,09%	8,55%	478.177	147.869	31,23%	9,46%	537.565	162.763	35,11%	10,63%	
- FEOGA	351.029	16.213	16.213	4,61%	38.001	38.001	10,81%	10,81%	43.169	38.201	12,28%	10,87%	43.776	37.335	12,46%	10,62%	
- SFOP	465.720	4.624	4.624	0,99%	84.562	24.080	18,16%	5,17%	96.501	24.904	20,72%	5,35%	149.744	30.175	32,15%	6,48%	
Regionali	15.104.510	1.701.745	596.802	11,27%	2.244.931	866.257	14,86%	5,74%	3.574.894	1.374.957	23,67%	9,10%	4.315.240	1.633.434	28,57%	10,81%	
- FESR	8.916.142	431.435	145.514	4,84%	764.108	192.005	8,57%	2,13%	1.462.133	405.879	16,40%	4,55%	1.981.436	567.095	22,22%	6,36%	
- FSE	2.377.718	809.892	220.593	34,06%	816.350	337.851	34,33%	14,21%	1.141.894	485.278	48,02%	20,41%	1.117.655	509.715	47,01%	21,44%	
- FEOGA	3.810.650	460.418	230.695	12,08%	664.472	336.401	17,44%	8,33%	970.867	483.800	25,48%	12,70%	1.216.150	556.624	31,91%	14,61%	
Totale	32.438.571	6.581.101	2.483.254	20,29%	7.093.460	3.396.413	21,87%	10,48%	11.647.611	4.942.220	35,91%	15,24%	12.379.114	5.645.369	38,16%	17,40%	

Fonte: Cabina di Regia Nazionale su dati S.I.R.G.S.

Il sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

BIELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

il figlio del dottor Ernesto Del Gizzo, direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato dal 1993, signor Guido Del Gizzo, sarebbe stato assunto nel 1986 dalla Philip Morris di Losanna, prestandovi la propria opera fino alla seconda metà del 1989 con vari incarichi, retribuiti assai consistentemente nonostante la giovane età (25 anni all'atto dell'assunzione), e mantenendo con la stessa Philip Morris un rapporto di consulenza dal 1990 al 1992;

tali rapporti sono stati interrotti a causa di qualche forma di insoddisfazione del datore di lavoro;

l'interrogante ritiene che, ove le predette circostanze risultassero tutte o in parte veritiere e ove permanessero allo stato rapporti professionali di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, del signor Guido Del Gizzo con Philip Morris o con società consociate o partecipate della stessa, ciò costituirebbe motivo di preoccupazione in relazione ai delicati compiti e prerogative spettanti al dottor Ernesto Del Gizzo nella gestione del rapporto tra pubblica amministrazione e Philip Morris —:

se non intenda avviare in proposito un'inchiesta amministrativa per accertare se, in concomitanza con tali avvenimenti, l'attività istituzionale del dottor Del Gizzo si sia comunque informata ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. (4-08175)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che il signor Guido Del Gizzo, figlio del dottor Ernesto Del Gizzo, già Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sarebbe stato assunto nel 1986 dalla Philip Morris di Losanna prestando la propria opera professionale sino al 1989 e con un rapporto di consulenza dal 1990 al 1992, ritiene che eventuali « rapporti professionali di qualsivoglia natura diretta o indiretta, del signor Guido Del*

Gizzo con la Philip Morris o con società consociate o partecipate della stessa » costituirebbero motivo di preoccupazione in relazione ai compiti spettanti nel successivo periodo, dall'agosto 1993 in poi, al dott. Ernesto Del Gizzo nei rapporti con la Philip Morris.

A tale proposito deve innanzi tutto rilevarsi che i rapporti di parentela del personale dell'Amministrazione non rientrano, di norma, fra le questioni delle quali il ministro possa essere chiamato a rispondere. È noto, del resto, che il comportamento del dottor Ernesto Del Gizzo, nella sua veste di direttore generale dei Monopoli di Stato, in relazione ai rapporti con Philip Morris, è stato oggetto di alcuni rilievi per ragioni del tutto estranee alle circostanze illustrate nella interrogazione.

Di tali circostanze, trattandosi di materia del tutto estranea alle risultanze dell'Amministrazione, al fine di esaudire le richieste della S.V. Onorevole, è stato chiesto agli uffici del Gabinetto di verificare consistenza e veridicità. Ecco, testualmente, quanto è stato riferito in proposito dal dottor Ernesto Del Gizzo:

« Tra la Philip Morris SA-EEC Region di Losanna ed il Dott. Guido Del Gizzo (per inciso, ventinovenne e non venticinquenne al momento dell'assunzione e tutt'altro che alla prima esperienza di lavoro internazionale) è intercorso un rapporto professionale tra il gennaio 1986 e l'agosto 1989 con ampia soddisfazione da parte dell'azienda, come dimostrato dalla allegata credenziale rilasciata spontaneamente dall'azienda all'atto delle dimissioni e firmata anche dall'attuale Vice Presidente dott. Paolo Degola ».

Il medesimo dott. Del Gizzo ha inoltre precisato: « Il rapporto di consulenza successivo, protrattosi fino al 1992 per la complessità delle iniziative avviate (diversificazione dei marchi nell'abbigliamento sportivo) e su richiesta dell'allora presidente Aleardo G. Buzzi, è stato interrotto volontariamente dal dott. Guido del Gizzo due mesi prima della mia nomina a direttore generale dei Monopoli di Stato sulla base di ovvie valutazioni di opportunità prospettate

all'allora Ministro Gallo prima che questi perfezionasse il suo proposito di designarmi a tale funzione dirigenziale. Credo che il Ministro Gallo, da galantuomo qual è, non avrà difficoltà a confermare quanto affermato, così come analoga testimonianza può essere fornita dal dott. F. Barbalaco responsabile marketing M.L.W. division della Philip Morris S.A. all'epoca referente del dott. Del Gizzo.

Il Prof. Franco Gallo al quale, per l'esigenza di rispondere compiutamente all'interrogazione, è stato chiesto un riscontro delle affermazioni sopra riportate, ha così testualmente risposto:

« Non mi risulta per quanto possa ricordarmi, che il dott. Ernesto Del Gizzo mi abbia mai informato né sulla circostanza che il figlio fosse consulente della Philip Morris s.a., né, tantomeno, sul fatto che questo abbia volontariamente interrotto tale rapporto due mesi prima della nomina del padre a Direttore Generale dei Monopoli di Stato ».

La Philip Morris di Losanna, interpellata da questa Amministrazione per le stesse ragioni di cui sopra, ha confermato che il signor Guido Del Gizzo è stato impiegato presso la Philip Morris Europe dal 1° giugno 1986 al 31 agosto 1989, e che successivamente è stato utilizzato come consulente da una divisione della Philip Morris S.A., affiliata della Philip Morris Europe SA, fino al 1992, quando il rapporto di consulenza non fu rinnovato.

La Philip Morris ha inoltre precisato che, per quanto concerne l'impiego del signor Del Gizzo, le disposizioni della legge elvetica sulla protezione dei dati (Bundesgesetz über den Datenschutz, SR 235.1, 19 giugno, 1992), non consentono di confermare né rivelare ulteriori informazioni afferenti le predette relazioni di lavoro e di collaborazione.

Nella stessa nota di risposta, firmata dal vice presidente della Philip Morris Andre M. Reiman, è anche scritto:

« Nel 1993, ed anche successivamente, nonostante la precedente conclusione di qualsiasi rapporto di lavoro o di consulenza

tra le collegate della Philip Morris e Guido del Gizzo, in svariate occasioni mi è stato riferito che questi aveva contattato personale dipendente delle collegate della Philip Morris per discutere con loro di questioni nelle quali appariva essere personalmente coinvolto, oppure che riguardavano le attività dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (« AAMS »). A tale riguardo, Guido del Gizzo ha sollevato questioni che io sopevo costituissero anche oggetto di trattativa tra le collegate della Philip Morris e l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Mi è stato riferito che tali contatti erano stati rappresentati quali sollecitati su richiesta di suo padre Ernesto del Gizzo, che all'epoca era il Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ovvero in aiuto alle negoziazioni allora in corso, quali, ad esempio, quelle connesse alle potenziali opportunità di diversificazione che potrebbero beneficiare dell'avviamento relativo alla linea di sigari Antico Toscano prodotta dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ».

Per completezza si precisa che, sia per la consistenza dei fatti emersi sia per la circostanza che il dottor Del Gizzo è oramai collocato a riposo ed estraneo a qualsiasi attività di questa Amministrazione, non si ritiene necessario avviare l'inchiesta amministrativa prospettata nella interrogazione.

Il Ministro delle finanze: Visco.

CARLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la situazione carceraria è divenuta drammatica ed al momento attuale costituisce una miscela esplosiva a causa delle preoccupanti condizioni di sovraffollamento, di promiscuità e di miseria di 50.000 detenuti ammassati in duecento istituti di pena;

tra i detenuti una quota rilevante è costituita dai tossicodipendenti (circa il trentacinque per cento), dagli ammalati di Aids (circa seimila sieropositivi), dagli am-

malati di tubercolosi (circa 252 casi negli ultimi anni), dagli ammalati di epatite virale (circa 8.500 casi) e di disturbi mentali. Un'altra quota rilevante di detenuti è costituita da extracomunitari (circa 10.000). Ogni giorno vengono inoltre arrestati centinaia di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata;

la tensione nelle carceri è salita in modo preoccupante, ne fanno fede i molti atti di autolesionismo, i tentativi di suicidio, gli scioperi della fame, le aggressioni;

in tale contesto l'amministrazione penitenziaria che, secondo le direttive emerse dalla recente conferenza sulla droga di Napoli, avrebbe dovuto produrre uno sforzo maggiore per fronteggiare la grave crisi del sistema carcerario, viceversa si sta avviando verso un'ulteriore riduzione dei servizi già ridotti all'essenziale;

infatti sono stati soppressi 34 presidi delle tossicodipendenze in carcere e sono stati licenziati in tronco medici ed infermieri, nonostante avessero firmato ufficialmente una convenzione della durata di un anno; mentre in altri 76 istituti i presidi sono stati ridimensionati del 50 per cento;

la struttura penitenziaria di Castiglione delle Stiviere nel frattempo continua ad assorbire 35 miliardi (pari al 25 per cento del bilancio totale della sanità penitenziaria), senza che si pensi di sottoporre tale struttura convenzionata a controlli relativi al rapporto costi-benefici —:

se sia al corrente della drammaticità della situazione carceraria e nello specifico delle questioni sopra esposte;

se non intenda intervenire per bloccare l'iniziativa della direzione dell'amministrazione penitenziaria volta a determinare la soppressione o il drastico ridimensionamento dei presidi delle tossicodipendenze. (4-09478)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione dell'On. Carli, il competente Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria fornisce i seguenti dati, parzialmente difformi da quelli enunciati dall'interrogante:

detenuti tossicodipendenti n. 13.859 al 31 dicembre 1996, pari al 29,25 per cento;

detenuti affetti da HIV n. 2.104 al 31 dicembre 1996, sulla base degli accertamenti eseguiti su screening volontario (stima attendibile 4.000 positivi per HIV);

detenuti stranieri n. 9.163 al 31 dicembre 1996, di cui 2.823 dichiaratisi tossicodipendenti e 109 sieropositivi per HIV.

È in corso di rilevamento il dato sui casi di epatite virale.

Per quanto riguarda gli eventi critici rilevanti ai fini della valutazione del livello di tensione fra la popolazione detenuta si è registrato negli ultimi anni un costante decremento come si evidenzia dalla scheda allegata, che contiene i dati completamente elaborati al '96.

Si rappresenta, infine, che per quanto attiene ai servizi sanitari non sono state operate riduzioni generalizzate se non per quanto riguarda il servizio integrativo per i presidi per detenuti tossicodipendenti che ha visto più che dimezzato il relativo finanziamento (da 20 a 10 miliardi, già nel 1996). Mentre il finanziamento del servizio sanitario complessivo conta su uno stanziamento di 196 miliardi che si reputa, allo stato, adeguato alle esigenze e salvo le opportune misure di razionalizzazione e programmazione della spesa in funzione di una più appropriata distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, sulla base della consistenza e della tipologia della popolazione detenuta che è ristretta nei vari istituti penitenziari.

La struttura ospedaliera di Castiglione delle Stiviere convenzionata con questa Amministrazione per ospitare internati infermi di mente, incide sulla spesa complessiva per meno del 15 per cento del bilancio del servizio sanitario penitenziario.

Una recente analisi del rapporto costi-benefici ha precisato che la struttura convenzionata evidenzia un costo medio giornaliero per internato nella media di quelli gravanti per gli O.P.G. gestiti direttamente dall'Amministrazione, ma con più elevata e qualificata assistenza e cura dei degenti psichiatrici.

ALLEGATO

EVENTI CRITICI
CONFRONTO DATI ANNI: 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996
INDICI DI VARIAZIONE

	VALORI ASSOLUTI NUMERO SOGGETTI				
	1992	1993	1994	1995	1996
Fatti					
Autolesionismo	4.385	5.441	4.893	4.763	4.634
Tentati suicidi	531	670	639	868	709
Suicidi	47	61	50	50	45
Decessi	89	111	86	79	78
Atti di aggressione					
Ferimenti	1.142	1.520	1.336	1.319	1.378
Omicidi	1	1	1	2	0
Sogg. che hanno provocato incendi	37	255	51	69	53
Totale atti di aggressione	1.180	1.776	1.388	1.390	1.431
Manifestazioni di protesta					
Sciopero della fame	8.385	25.502	13.151	7.439	5.389

	VALORI ASSOLUTI NUMERO SOGGETTI				
	1992	1993	1994	1995	1996
Astensione dalle attività lavorative e ricreative	1.800	5.469	2.880	669	427
Rifiuto terapie - rifiuto sopravvitto - inosserv. O.S. - Varie	4.652	10.227	10.762	9.416	10.070
Totale manifestazioni di protesta	14.837	41.198	26.793	17.524	10.070
Evasi					
dall'Istituto	52	31	23	14	19
Mancati rientri dai permessi (art. 30)	24	23	26	30	15
Mancati rientri dai permessi premio (art. 30-ter)	47	87	132	143	122
Mancati rientri dal lavoro all'esterno (art. 21)	2	1	4	3	5
Mancati rientri dalle misure alternative	32	40	40	46	53
Totale evasioni	157	182	225	236	214
Mancati rientri da licenza di internati	56	51	56	46	49
TOTALE GENERALE	21.282	49.490	34.130	24.956	17.230

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 9, comma 1-b, della legge n. 223 del 23 luglio 1991, dispone la cancellazione dalle liste di mobilità per i lavoratori che rifiutino un'offerta di lavoro professionalmente equivalente —:

se un *ex* lavoratore del settore privato, inserito nelle liste di mobilità a seguito delle procedure connesse a licenziamento collettivo, possa rifiutare, senza essere cancellato dalle liste (come stabilito dall'articolo citato) un'offerta di lavoro professionalmente equivalente, proveniente dalla pubblica amministrazione, allorché la durata del contratto a termine proposto sia superiore ai dodici mesi previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 223 del 23 luglio 1991. (4-05042)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata dalla S.V. Onorevole inerente alla possibilità per un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità di rifiutare, senza essere cancellato dalla medesima lista, una offerta di lavoro, proveniente dalla Pubblica Amministrazione, nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore ai dodici mesi, previsti dall'articolo 8 della legge n. 223 del 23 luglio 1991, si rappresenta che al riguardo il Ministero, in data 4 dicembre 1996, con la circolare n. 163, ha chiarito che il rifiuto di un impiego « a termine » o « a tempo parziale » non comporta come effetto la cancellazione dalle liste di mobilità a prescindere dalla professionalità offerta o dalla natura privata o pubblica del datore di lavoro.*

La suindicata circolare è stata diramata a tutti gli Uffici interessati, al fine di consentire il superamento delle questioni interpretative insorte nell'applicazione dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 223 del 1991. Nella stessa si osserva che la posizione del lavoratore in lista di mobilità si atteggia diversamente nei confronti sia del lavoro « a termine » o di quello « a tempo parziale » rispetto a quello « a tempo pieno e indeterminato ». Infatti, citando il testo stesso della circolare, si conferma che « l'interpretazione

da dare all'articolo 9, comma 1, lettera b) è quella dell'obbligo di accettare un lavoro di mansioni equivalenti, ovvero di livello retributivo non inferiore del 10 per cento quando si tratta di lavoro a tempo pieno indeterminato ». Si conferma che in qualsiasi caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, non si ha più il diritto alla reinscrizione nella lista di mobilità in caso di dimissione (salvo situazioni eccezionali da valutarsi, da parte delle Commissioni regionali per l'impiego, caso per caso).

La normativa deve intendersi diversamente in caso di assunzione a tempo parziale o a tempo determinato, stante la chiara indicazione di cui al comma 6, dell'articolo 8, della legge n. 223 del 1991, circa la facoltà per il lavoratore in mobilità di svolgere attività di lavoro subordinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.

Ciò trova giustificazione nell'esigenza di garantire al lavoratore la possibilità di accettare tempestivamente qualsiasi offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato che gli pervenga, fatti salvi gli obblighi dei contraenti un rapporto di lavoro a termine.

Pertanto, si afferma che per quanto attiene ai rapporti di lavoro a tempo determinato o parziale non si pone il problema degli effetti delle dimissioni del lavoratore sulla sua permanenza in lista di mobilità. Il suddetto lavoratore ove dimessosi non deve essere cancellato dalle liste medesime.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CARMELO CARRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 fissa in dodici mesi il limite massimo della durata del contratto a termine —:

se la pubblica amministrazione (Stato, regioni, enti locali), che voglia, in applicazione delle leggi sugli « interventi urgenti e misure straordinarie per l'occupazione », utilizzare, con contratti di lavoro a termine, i lavoratori provenienti dal settore

privato, collocati in mobilità e inseriti nelle relative liste, sia obbligata ad osservare, con riferimento alla durata del contratto, il detto limite massimo di « dodici mesi » previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 223 del 23 luglio 1991;

se la pubblica amministrazione, nella qualità di datore di lavoro pubblico e non privato, possa derogare dal detto limite di dodici mesi (ad esempio con contratto biennale), senza con ciò pregiudicare l'eventuale reinserimento dei lavoratori nelle liste di mobilità, allo scadere del contratto, per il residuo periodo di permanenza nelle dette liste, spettante di diritto in relazione alle situazioni individuali dei lavoratori. (4-05052)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata dalla S.V. Onorevole inerente alla possibilità per un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità di rifiutare, senza essere cancellato dalla medesima lista, una offerta di lavoro, proveniente dalla Pubblica Amministrazione, nel caso in cui la durata del contratto a termine sia superiore ai dodici mesi, previsti dall'articolo 8 della legge n. 233 del 23 luglio 1991, si rappresenta che al riguardo il Ministero, in data 4 dicembre 1996, con la circolare n. 163, ha chiarito che il rifiuto di un impiego « a termine » o « a tempo parziale » non comporta come effetto la cancellazione dalle liste di mobilità a prescindere dalla professionalità offerta o dalla natura privata o pubblica del datore di lavoro.*

La suindicata circolare è stata diramata a tutti gli Uffici interessati, al fine di consentire il superamento delle questioni interpretative insorte nell'applicazione dell'articolo 9, comma 1 della legge n. 223 del 1991. Nella stessa si osserva che la posizione del lavoratore in lista di mobilità si atteggia diversamente nei confronti sia del lavoro « a termine » o di quello « a tempo parziale » rispetto a quello « a tempo pieno e indeterminato ». Infatti, citando il testo stesso della circolare, si conferma che « l'interpretazione da dare all'articolo 9, comma 1, lettera b) è quella dell'obbligo di accettare un lavoro di mansioni equivalenti, ovvero di livello re-

tributivo non inferiore del 10 per cento quando si tratta di lavoro a tempo pieno indeterminato ». Si conferma che in qualsiasi caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, non si ha più il diritto alla reinscrizione nella lista di mobilità in caso di dimissione (salvo situazioni eccezionali da valutarsi, da parte delle Commissioni regionali per l'impiego, caso per caso).

La normativa deve intendersi diversamente in caso di assunzione a tempo parziale o a tempo determinato, stante la chiara indicazione di cui al comma 6, dell'articolo 8, della legge n. 223 del 1991, circa la facoltà per il lavoratore in mobilità di svolgere attività di lavoro subordinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.

Ciò trova giustificazione nell'esigenza di garantire al lavoratore la possibilità di accettare tempestivamente qualsiasi offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato che gli pervenga, fatti salvi gli obblighi dei contraenti un rapporto di lavoro a termine.

Pertanto, si afferma che per quanto attiene ai rapporti di lavoro a tempo determinato o parziale non si pone il problema degli effetti delle dimissioni del lavoratore sulla sua permanenza in lista di mobilità. Il suddetto lavoratore ove dimessosi non deve essere cancellato dalle liste medesime.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CAVERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

ormai da alcuni anni si sono avviati i necessari contatti fra il Coni e una costituita Federazione dei giochi e sport tradizionali che chiede di ottenere un riconoscimento ufficiale;

per giochi e sport tradizionali si intendono numerose attività, per lo più molto antiche, che hanno un proprio radicamento in zone circoscritte, quali ad esempio gli « Sport de Notra Tera » della Valle d'Aosta, la ruzzola ed il ruzzolone nelle zone dell'Appennino, la lotta tradizionale della Sardegna e molti altri;

la *Charte internationale de l'éducation physique et du sport de l'Unesco* del 1978 è uno degli accordi internazionali che sottolinea proprio la necessità di una tutela di tutte le tradizioni sportive e qualche anno fa si disputarono in Olanda le Olimpiadi di questi sport « minori », radicati però in tutte le regioni d'Europa —:

se non si ritenga di sollecitare il Coni affinché giunga al più presto al riconoscimento di questa nuova federazione, in considerazione delle ragioni culturali e politiche che giustificano pienamente la scelta.

(4-06734)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, sentito il CONI, si fa presente che la bozza dello statuto della Confederazione italiana giochi e sport tradizionali è stata inviata al CONI ed è stata esaminata, per le valutazioni di competenza, dall'apposito ufficio di tale Ente (divisione statuti e normative).*

Le osservazioni emerse, unitamente ad una copia dei nuovi principi informativi degli statuti federali, deliberati dal CONI, sono state trasmesse alla Confederazione, con la richiesta di un incontro con i sostenitori e i promotori della nuova disciplina sportiva per valutare la possibilità di configurare la Confederazione stessa quale disciplina associata al CONI.

Il CONI è in attesa di poter concordare l'incontro.

Il Ministro delegato per lo sport:
Veltroni.

CONTI, CARLESÌ, GRAMAZIO e MESSA. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il Cipe, con una delibera attualmente al vaglio della Corte dei conti, si appresta a stabilire le quote di spettanza per grossisti e farmacie per la distribuzione dei farmaci innovativi ad alto costo sottoposti alla procedura di autorizzazione tramite l'Agenzia europea (Emea), sulla base della norma contenuta nel comma 41 dell'arti-

colo 1 della legge « collegata » alla finanziaria 1997 (n. 662 del 1996);

tali aliquote, a quanto si apprende, sarebbero ridottissime;

per quanto riguarda le farmacie, tali percentuali, già esigue, verrebbero ulteriormente ridotte dall'applicazione aggiuntiva degli sconti a favore del servizio sanitario nazionale;

in questo modo sui farmaci innovativi a più alto costo, destinati alla cura di patologie di rilevante interesse sociale, come l'Aids, che richiedono al farmacista un notevole impegno professionale ed economico, i margini riservati alle farmacie non sarebbero sufficienti neanche a coprire le spese. Infatti, la farmacia deve pagare i farmaci al fornitore al momento dell'acquisto e attendere almeno due mesi per avere il rimborso da parte del servizio sanitario nazionale. Nelle regioni meno efficienti i tempi di rimborso diventano notevolmente più lunghi;

proprio per far fronte a questo problema e consentire la presenza nelle farmacie di farmaci importanti, quali ad esempio gli inibitori della proteasi per la cura dell'Aids, Federfarma aveva garantito la disponibilità delle farmacie a dispensare tali farmaci senza alcun costo di distribuzione per il servizio sanitario nazionale a condizione che quest'ultimo pagasse direttamente il costo industriale del farmaco al fornitore;

tale proposta non ha avuto risposta concreta e i farmacisti stanno, invece, per essere mortificati professionalmente ed economicamente con margini di spettanza irrisori, stabiliti d'autorità dal Cipe, quando nel suddetto comma 41 sembra prevalere, invece, la possibilità di una contrattazione di tali margini con i soggetti interessati, in quanto prevede esplicitamente che, in caso di mancato accordo, il farmaco venga inserito in fascia C;

per di più, la legge finanziaria per il 1997 non ha previsto alcuna copertura economica per consentire l'erogazione in regime di servizio sanitario nazionale dei

farmaci innovativi ad alto costo e il tetto di spesa 1997 non appare sufficiente neanche a garantire lo stesso livello di assistenza del 1996. Questo perché non si è tenuto conto di rilevanti fattori di spesa, quali l'aumento dell'Iva sui farmaci di fascia A e B (seicentosessanta miliardi), l'aumento dei prezzi di numerosi farmaci di fascia A e B per l'adeguamento al prezzo medio europeo (trecentosessanta miliardi), l'erogazione gratuita di farmaci di fascia C agli assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore a diciannove milioni (cento miliardi), l'immissione in prontuario di farmaci nuovi —:

se non si ritenga che le aliquote a favore di grossisti e farmacie stabilite dal Cipe per la distribuzione dei farmaci innovativi registrati con procedura europea siano assolutamente irrealistiche, in quanto costringerebbero in particolare le farmacie ad erogare farmaci costosissimi per conto dello Stato non solo senza ottenere alcun riconoscimento per la prestazione professionale, ma subendo addirittura una perdita economica;

se non si ritenga, conseguentemente, di dover rivedere i contenuti di tale delibera e di individuare modalità di dispensazione dei suddetti farmaci tramite le farmacie che consentano di contemperare le esigenze dei pazienti con quelle di contenimento della spesa pubblica e con la necessità di garantire agli operatori del settore una remunerazione sufficiente perlomeno a coprire le spese;

se non si consideri essenziale, inoltre, individuare una copertura economica per l'erogazione dei farmaci innovativi ad alto costo. (4-07736)

RISPOSTA. — *In risposta alla interrogazione in oggetto, si fa presente che l'articolo 1, comma 41, della legge collegata alla finanziaria 1997 (n. 662 del 1996) dispone che i medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione tramite l'Agenzia europea dei farmaci (EMEA) siano ceduti dal titolare dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della Sanità, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.*

Il CIPE con delibera del 30 gennaio u.s. ha dettato i criteri cui attenersi nella fase di contrattazione per la fissazione del prezzo di cessione di tali farmaci agli ospedali (prezzo ex fabrica) ed inoltre, relativamente al segmento di mercato che transita attraverso il canale della distribuzione intermedia e finale (grossisti e farmacisti), ha stabilito in modo congruo e razionale, tenuto conto dell'alto costo di tali farmaci, le aliquote di spettanza ai farmacisti e grossisti; tali aliquote sono state definite per fasce di prezzo ed in modo decrescente all'ammontare di esso secondo la tabella che si allega.

Si ritiene comunque che la determinazione delle quote di spettanza alla distribuzione da parte del CIPE non dovesse essere soggetta a contrattazione con le categorie; la norma citata infatti prevede chiaramente che la contrattazione riguarda soltanto i prezzi a ricavo industria (ex fabrica) delle varie specialità medicinali, contrattazione che deve intercorrere tra produttori e Ministero della sanità, secondo i criteri definiti dal CIPE con la delibera in questione.

Per quanto concerne, infine, l'onere derivante dall'erogazione in regime di S.S.N. dei farmaci innovativi, la legge n. 648 del 23 dicembre 1996 lo ha quantizzato in trenta miliardi di lire ricompresi nell'ambito del tetto di spesa programmata per l'assistenza farmaceutica.

Si ritiene che quanto deliberato sia congruo e razionale, e comunque finalizzato al disposto del citato articolo 1, comma 41, della legge n.662 del 1996; tuttavia, al punto 5 della suindicata delibera, è prevista, entro la fine del corrente anno, una verifica del sistema, con facoltà, da parte del CIPE, di apportare modifiche alla delibera stessa.

Dal canto suo, il Ministro della sanità, per quanto concerne l'ipotesi avanzata da FEDERFARMA di garantire la disponibilità delle farmacie a dispensare i farmaci innovativi, senza costi per il Servizio sanitario nazionale, a condizione che quest'ultimo paghi direttamente il costo del farmaco al fornitore, ha osservato come tale proposta non faccia che scaricare sui produttori dei farmaci, invece che sui farmacisti, gli oneri di un disservizio che effettivamente esiste, e

cioè il ritardo con cui le Regioni provvedono ad effettuare i rimborsi dei farmaci. Pertanto, l'eventuale cambiamento della procedura non sarebbe sufficientemente motivato. Lo stesso Dicastero ha, altresì, aggiunto che, per quanto riguarda la copertura finanziaria per consentire l'erogazione dei farmaci innovativi ad alto costo in regime di rimborsabilità da parte del SSN, ai

sensi della normativa vigente, la CUF decide se un farmaco debba essere erogato, in regime di rimborsabilità, anche in rapporto al tetto di spesa stabilito dalla legge; dipende, quindi, dallo stanziamento di bilancio previsto dalla legge finanziaria di ciascun anno, il numero di farmaci innovativi che può essere dispensato dal Servizio sanitario nazionale.

ALLEGATO

Quote di spettanza alla distribuzione per i farmaci autorizzati secondo la procedura europea centralizzata.

Canale distributivo	Prezzo al pubblico netto IVA (lire)		Aliquota
	da	a	
Grossisti	0	300.000	6,65
Farmacisti	0	300.000	26,70
Grossisti	300.001	550.000	6,65 su 300.000 lire + 1,25 su eccedenza
Farmacisti	300.001	550.000	26,70 su 300.000 lire + 15,0 su eccedenza
Grossisti	550.001	1.250.000	4,20 su 550.000 lire + 1,0 su eccedenza
Farmacisti	550.001	1.250.000	21,38 su 550.000 lire + 14,5 su eccedenza
Grossisti	1.250.001	2.500.000	2,41 su 1.250.000 lire + 0,75 su eccedenza
Farmacisti	1.250.001	2.500.000	17,53 su 1.250.000 lire + 14,0 su eccedenza
Grossisti	oltre 2.500.000		1,58 su 2.500.000 lire + 0,50 su eccedenza
Farmacisti	oltre 2.500.000		15,76 su 2.500.000 lire + 13,5 su eccedenza
Nota: i valori indicati non comprendono gli sconti dovuti al SSN secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.			

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di settembre 1996 si sono svolte, in sede comunitaria, alcune riunioni dei comitati consultivi di gestione per i settori dello zucchero, dei cereali e dell'ortofrutta;

detti settori produttivi rappresentano sostanzialmente comparti strategici della nostra agricoltura e necessitano di particolari attenzioni;

alle indicate riunioni non hanno partecipato i rappresentanti del ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; %sembra che l'assenza sia dovuta alla impossibilità per il ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di anticipare le spese di viaggio normalmente rimborsate dall'Unione europea —:

se la situazione descritta risponda al vero e quali siano i motivi che hanno determinato l'assenza dei rappresentanti del ministero delle risorse agricole alimentari e forestali;

se si ritenga di evitare per il futuro il ripetersi di simili episodi e quali misure si intendano adottare in merito. (4-05744)

RISPOSTA. — *Le circostanze riferite dalla S.V. On.le con l'atto che si riscontra si sono effettivamente verificate.*

Infatti, la mancata partecipazione dei rappresentanti di questo Dicastero alle riunioni dei Comitati consultivi di gestione è da attribuirsi alla mancata approvazione da parte del Parlamento Europeo di una integrazione di bilancio sul titolo riservato alle competenze delle spese di trasferta: ciò ha costretto il Ministero degli affari esteri a negare la autorizzazione alla emissione dei titoli di viaggio.

Nonostante il problema sia attualmente risolto, in quanto il Parlamento Europeo ha fornito il proprio benessere alle predette integrazioni, si condividono pienamente le considerazioni espresse dalla S.V. On.le sulla necessità che in futuro non si ripetano episodi siffatti; inoltre questo Ministero au-

spica il conferimento di congrui stanziamenti di fondi che consentano la massima libertà di azione in contesto comunitario assicurando perciò alle nuove leve la possibilità di essere sempre presenti alle riunioni comunitarie, affinché una partecipazione attiva ai lavori della UE porti ad una adeguata formazione professionale del personale addetto e produca così proficui ritorni per la politica nazionale agricola e per l'immagine del nostro Paese in ambito CE.

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la giunta municipale di Sannazzaro de' Burgondi (Pavia), con delibera n. 237 del 7 maggio 1997, ha approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori di restauro e di ripristino delle facciate di palazzo Pollone;

secondo la normativa vigente, i progetti relativi ad interventi su edifici, come palazzo Pollone, sottoposti a vincolo da parte delle belle arti, devono essere soggetti preventivamente all'approvazione della competente soprintendenza ai beni artistici ed architettonici;

la giunta municipale di Sannazzano de' Burgondi, in considerazione dell'elevato costo dell'intervento di restauro e di recupero funzionale di palazzo Pollone, ha certificato che l'edificio avrebbe ospitato solamente attività culturali per accedere al « Fondo ricostituzione infrastrutture sociali lombardia » (Frisl 1997-1998), con un contributo pari al 90 per cento della spesa complessiva, ma contemporaneamente il sindaco e altri componenti dell'amministrazione comunale hanno più volte ripetuto, con dichiarazioni riprese dagli organi di stampa, di voler destinare palazzo Pollone a sede municipale in netto contrasto con quanto affermato ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui al citato fondo Frisl —:

se non ritenga opportuno accertare se il progetto relativo ai lavori di rifacimento

delle facciate di palazzo Pollone, per i quali è stato assegnato l'appalto con delibera della giunta municipale di Sannazaro de' Burgondi n. 237 del 7 maggio 1997, era stato sottoposto alla data della delibera stessa, come prescritto dalla vigente normativa, alla preliminare approvazione della soprintendenza ai beni artistici ed architettonici della regione Lombardia. (4-10631)

RISPOSTA. — A seguito dell'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. è stata interpellata la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano che ha comunicato quanto segue.

La Soprintendenza ha approvato un progetto per la manutenzione ordinaria delle coperture dell'edificio in questione e la rimozione di strutture cementizie, in data 17 aprile 1996.

In tale progetto non veniva indicata l'eventuale destinazione futura dell'immobile, sulla quale pertanto la predetta Soprintendenza non si è ancora pronunciata.

Inoltre, in data 3 giugno 1997, è stato consegnato alla Soprintendenza, ed è tuttora all'esame della stessa, un ulteriore progetto del Comune per le opere di ripristino e restauro delle facciate.

Relativamente al progetto F.R.I.S.L., citato nell'interrogazione parlamentare, la Soprintendenza ha comunicato di non aver espresso alcun parere in attesa di poter verificare, con un sopralluogo, la compatibilità della destinazione e le soluzioni progettuali previste.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

grande scalpore e sensazione ha fatto la notizia, diramata dalla stampa internazionale, delle gravissime accuse lanciate dal Ministro della giustizia dell'Angola, signor Paulo Tchopilica, relativamente al coinvolgimento di alcuni membri della missione di verifica Onu in Angola in abusi sessuali su minori;

a fronte della comprensibile cautela manifestata dagli alti funzionari dell'Onu, il Ministro della giustizia ha seccamente ribadito che le accuse sono « fatti confermati »;

a dire del Ministro della giustizia, squadre congiunte formate da membri del ministero e della polizia giudiziaria avrebbero individuato locali notturni e appartamenti privati dove giovani di entrambi i sessi sono stati indotti ad assumere sostanze stupefacenti e quindi a farsi filmare mentre subivano violenze sessuali;

soltanto lo *status* speciale di diplomatico avrebbe salvato i rappresentanti dell'Onu dall'arresto;

è di tutta evidenza la gravità obiettiva dei fatti denunciati, anche in ragione dell'autorevolezza assoluta della fonte accusatrice;

è ancor più grave il discredito che da episodi di questo genere ricadrebbe — laddove fossero confermati — su un organismo la cui credibilità internazionale è già estremamente ridotta per la congenita incapacità di assolvere ai più importanti obiettivi per i quali è stato creato;

non è possibile non individuare una precisa colpa degli organismi preposti sotto il profilo dei criteri di scelta degli uomini che compongono le delegazioni per le missioni internazionali —:

se i rappresentanti italiani presso l'Onu abbiano o meno accertato la veridicità delle accuse lanciate dal Ministro della giustizia angolano;

in caso affermativo, quali provvedimenti il nostro Paese intenda chiedere che vengano assunti dai competenti organismi internazionali per evitare che lo *status* di diplomatico consenta agli eventuali responsabili di vedersi garantita una inammissibile impunità;

quali criteri l'Italia intenda suggerire per garantire, per quanto è possibile, che

la composizione delle delegazioni per le missioni internazionali offra sufficienti garanzie circa la serietà e l'affidabilità dei singoli prescelti;

quali provvedimenti di natura cautelare abbia assunto l'Organizzazione delle Nazioni Unite nei confronti dei personaggi sospettati di reati tanto gravi. (4-08539)

RISPOSTA — *All'organizzazione delle operazioni di pace provvede il Segretariato generale delle Nazioni Unite sulla base del mandato conferitogli dalle risoluzioni con le quali il Consiglio di sicurezza dell'ONU decide l'avvio o la proroga di ogni singola missione di pace.*

Al Segretariato generale, ed in particolare al suo inviato o rappresentante speciale, incombe quindi la responsabilità di prevenire o di reprimere eventuali illeciti perpetrati da personale civile o militare preposto alle operazioni di pace.

Anche su impulso dell'attuale Segretario generale, già responsabile del dipartimento delle forze di pace, risultano essere state impartite istruzioni molto ferme affinché il comportamento del personale addetto alle operazioni di pace sia ispirato alla più assoluta correttezza ed ogni illecito sia oggetto di indagine e di sanzioni. Inoltre, nell'addestramento del personale addetto alle operazioni di pace particolare cura viene fornita alla tematica dei diritti umani, in particolare quelli delle donne e dei bambini.

Il problema degli eventuali reati commessi da personale preposto alle operazioni di pace è regolato dagli accordi che intercorrono tra le Nazioni Unite e il Paese che accoglie l'operazione. In genere tali accordi prevedono che, qualora elementi impegnati in tali operazioni si rendano responsabili di illeciti penali essi vengano prontamente rimpatriati. Le Nazioni Unite in questo caso chiedono allo Stato di appartenenza di avviare procedimenti penali nei loro confronti.

In merito ai supposti abusi sessuali commessi da esponenti dell'operazione di pace in Angola (UNAVEM III), si segnala che a seguito di un incontro tra il Rappresentante speciale del Segretario generale

delle Nazioni Unite in Angola, Blondin Beye e il Ministro della giustizia angolano, Paulo Tijipilica, quest'ultimo ha dichiarato alla stampa che le sue parole — pronunciate in occasione di un seminario in Luanda lo scorso febbraio sullo sfruttamento sessuale dei minori e riferite in generale a presunti coinvolgimenti di cittadini stranieri in fatti di cronaca — sarebbero state travisate dai mezzi di informazione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Serri.

FOTI. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere:*

cosa osti alla liquidazione dell'aggiornamento della pratica di pensione, a seguito della applicazione della circolare n. 9 del 14 novembre 1994 e della lettera Inpdab, protocollo n. 64920 del 21 dicembre 1994, di Angelo Fuochi, nato a Pontenure (Piacenza) il 7 aprile 1928, residente a Piacenza in via Laudi, 13, cessato dall'impiego per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunto limite massimo di servizio a decorrere dal 1° marzo 1992 (numero posizione 2.637.988). (4-06796)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la riliquidazione della pensione, iscriz. n. 60503781, del Sig. Angelo FUOCHI, collocato a riposo dal 1° marzo 1992 per raggiunti limiti di servizio.*

Al riguardo, si premette che le Direzioni provinciali del Tesoro, in quanto ordinatori secondari della spesa, dispongono la liquidazione dei trattamenti pensionistici sulla scorta dei provvedimenti formali emessi dalle amministrazioni di appartenenza.

Con riferimento al Sig. Angelo Fuochi, si fa presente che agli atti della competente Direzione provinciale del Tesoro di Piacenza non risulta giacente alcun provvedimento di rideterminazione della pensione in questione.

Si precisa, comunque, che l'I.N.P.D.A.P. in data 24 giugno 1996, con decreto n. 544291, ha liquidato al Sig. FUOCHI un trattamento di pensione definitiva di im-

porto pari a quello in godimento a titolo di pensione provvisoria.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

FRAGALÀ e COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dei servizi sulla nuova pista relativa alle indagini sul delitto Rostagno, nella sera del 24 luglio 1996 alcune reti televisive hanno trasmesso una intervista rilasciata tre anni or sono da Renato Curcio al settimanale *Frigidaire*, rimasta a tutt'oggi inedita;

nella succitata intervista, Curcio ha dichiarato:

a) di avere appreso da un boss che il delitto Rostagno non era un delitto di mafia, ma di ambito politico;

b) che, né i terroristi né i poteri dello Stato potranno dire la verità su quel delitto — e su tanti altri rimasti impuniti — a causa della complicità che si stabilì a suo tempo proprio fra questi due soggetti;

è sconcertante che l'intervista rilasciata da Renato Curcio sia rimasta inedita per tre anni, nonostante la gravità delle sue affermazioni e che nessun organo di stampa abbia riportato in particolare questo passaggio dell'intervista;

il presidente della Commissione stragi ha rilasciato una intervista ad un quotidiano, commentando il fatto più o meno in questi termini: «...se Curcio ha qualcosa da dire, si decida» —;

se intendano avviare una opportuna indagine conoscitiva per acclarare se l'autorità giudiziaria abbia richiesto l'acquisizione dell'intervista integrale, nonché l'audizione di Renato Curcio per svolgere le necessarie indagini sul suo contenuto, con riguardo alle asserite responsabilità sul delitto Rostagno e su altri delitti attribuiti da Curcio alla complicità tra i terroristi ed i poteri dello Stato;

quali iniziative abbia assunto il ministro Guardasigilli per tutelare la serenità del lavoro dei magistrati della procura di Trapani, oggetto di vergognosi attacchi da parte di attuali e di ex esponenti politici, chiaramente interessati ad impedire l'approfondimento delle indagini stesse. (4-02830)

RISPOSTA. — *L'intervista richiamata nell'interrogazione parlamentare venne pubblicata con il titolo «La lussuosa vita e l'oscura morte di Mauro Ros» sul mensile «Frigidaire» edizione ottobre-novembre 1995 e non tre anni prima dell'atto ispettivo che è del 2 agosto 1996. Risulta da informazioni richieste all'Autorità giudiziaria che il mensile anzidetto venne acquisito agli atti del procedimento penale sull'omicidio di Mauro Rostagno così come la cassetta video contenente l'intervista rilasciata da Renato Curcio, debitamente trascritta.*

Sul contenuto delle interviste e per la parte in cui si fa riferimento all'omicidio del Rostagno la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani provvede ad assumere a verbale il Curcio il 31 luglio 1996. Di tale atto non è stato comunicato il contenuto, coperto da segreto investigativo.

Quanto al secondo quesito il Ministro della Giustizia non ha titolo per effettuare valutazioni sulle esternazioni di esponenti politici nei confronti dei magistrati della Procura di Trapani in quanto non risulta che esse abbiano comunque limitato l'autonomia e lo svolgimento del delicato e complesso lavoro della magistratura nelle indagini. La mancanza di indicazioni più specifiche da parte dell'interrogante non consente a questo Ministero di dare risposta più precisa.

Va ricordato che il Ministro ha risposto alle interrogazioni parlamentari riguardanti il tema delle indagini sull'omicidio di Mauro Rostagno in data 21 ottobre 1996 (rispondendo verbalmente a interrogazione orale del sen. Manconi n. 3-00353) al Senato; il 4 dicembre 1996 all'on. Boato alla Camera (interpellanza n. 2-00140) e il 13 febbraio 1997 ancora al Senato (completando la risposta alla interrogazione del sen. Manconi), per cui si rinvia a tali risposte.

In base a detti atti ispettivi e alla replica dei Parlamentari il Ministro si era ritenuto ulteriori determinazioni riservandosi d'acquisire ogni più opportuna documentazione.

Successivamente è stata acquisita la registrazione della conferenza stampa fatta dal Procuratore della Repubblica di Trapani all'indomani della esecuzione di alcune misure cautelari. Sul contenuto di essa, non sulla conduzione delle indagini, si erano rivolte le critiche dei Parlamentari e sulla valutazione di esso è stato chiesto l'esame e la valutazione delle competenti articolazioni ministeriali.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

GRAMAZIO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo. — Per sapere:*

davanti all'impossibilità ormai conclamata, di eleggere il 6 agosto 1996 il presidente della Federcalcio, a fronte della ormai conclusa «era Matarrese», se si intenda autorizzare immediatamente il Coni a commissariare la Federcalcio, come previsto dallo statuto, con il commissariamento straordinario fino al 31 marzo 1997;

se ritenga necessario quindi che il presidente del Coni, dottor Mario Pescante, dopo consultazione con il Ministro competente, possa assumere l'incarico di commissario straordinario della Federcalcio per preparare le assemblee di Lega che possano portare finalmente alla elezione di un nuovo presidente della Federcalcio, che ha bisogno di tranquillità, di impegno, di onestà e di competenza per poter tornare ad essere la federazione sportiva di un calcio che ha bisogno di ritornare ai livelli europei e mondiali.

(4-02823)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente che la nomina del Segretario generale del C.O.N.I., Dr. Raffaele Pagnozzi, a Commissario straordinario della F.I.G.C., ha determinato*

i presupposti per la soluzione della crisi seguita alla fine della « Presidenza Matarrese ».

Il lavoro e l'impegno del Commissario hanno infatti creato le condizioni necessarie per le elezioni del nuovo Presidente della Federazione italiana gioco calcio, che è stato eletto, come è noto, il 14 dicembre 1996 nella persona del Dr. Luciano Nizzola.

Il Ministro delegato per lo sport:
Veltroni.

LOSURDO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

tra l'Irccs, policlinico San Matteo di Pavia e la fondazione statunitense Right fu stipulato in data 22 novembre 1994 un accordo di collaborazione scientifica per la ricerca sull'Aids;

tale accordo di collaborazione fra il policlinico San Matteo e la predetta fondazione appositamente costituita nel paradiso fiscale del *Maryland* negli Stati Uniti ha fatto sorgere negli ambienti ospedalieri e universitari di Pavia un'autentica ondata di dubbi, sospetti, illazioni apertamente manifestati con pubbliche prese di posizione ed interventi giornalistici attirando l'attenzione di tutta la stampa locale che, da alcune settimane, sul settimanale « Il Punto » sta conducendo una campagna critica nei confronti della collaborazione fra l'Irccs e la Fondazione Right creata *ad hoc* per l'attività di ricerca scientifica sull'Aids in una nazione quale gli USA sede dei più importanti istituti di ricerca in materia;

l'ospedale policlinico San Matteo è deputato alla ricerca scientifica ed a tal fine è finanziato per tre linee di ricerca: Aids, trapianti e biotecnologia, e, di conseguenza, si comprendono, a prima vista, le ragioni di chi sostiene che la ricerca sull'Aids va fatta dal policlinico che è dotato di tutte le risorse umane e strutturali per raggiungere gli obiettivi di cui all'accordo di collaborazione scientifica con la Right;

risulta a tutt'oggi fatto accertato che la fondazione Right non ha versato un dollaro dei 9 milioni di dollari promessi per la creazione del laboratorio anti Aids nonostante i ripetuti impegni da parte della fondazione a far fronte agli impegni assunti;

la fondazione Right si sarebbe limitata ad acquistare dei macchinari per il laboratorio di ricerca ma ad oggi si è rifiutata di presentare agli uffici del San Matteo le fatture di acquisto relative facendo, di conseguenza, sorgere fondati dubbi sul suo operato;

da queste premesse risulta evidente che il policlinico di Pavia avrebbe dovuto quanto meno tentare di stipulare accordi di collaborazione con i più prestigiosi istituti di ricerca americani e non con una fondazione *ad hoc* costituita in America e diretta, per la parte scientifica, da una « emanazione » del policlinico stesso quale può essere considerato il professor Lori;

tutta la vicenda policlinico-Right che si inserisce, altresì, nel lungo commissariamento per l'istituto di ricerca pavese che di per sé costituisce una indubbia anomalia nonostante la capacità professionale del commissario Morini, espone la prestigiosa immagine del San Matteo a dubbi a critiche ed a faide interne ed esterne che nulla hanno a che vedere con la sua retta ed efficace funzione al servizio della ricerca e della utenza di provenienza nazionale;

quali interventi il Ministro interrogato intenda adottare per chiarire alcuni misteriosi aspetti della attività di gestione del policlinico San Matteo e se non ritenga opportuna la istituzione di una commissione di indagine sulle iniziative policlinico San Matteo in ordine agli accordi con la fondazione Right del Maryland. (4-06677)

RISPOSTA. — *Sull'atto parlamentare in esame, nella sua estrema complessità, non può che risponderci sulla base degli elementi di valutazione in materia acquisiti da parte del competente Servizio per la vigilanza sugli enti di questo Ministero. In base a quanto si è appreso è opportuno*

premettere, per dovere di chiarezza e « trasparenza », che in realtà l'« accordo di collaborazione scientifica » stipulato tra l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico S. Matteo di Pavia e la fondazione statunitense « Right » il 22 novembre 1994 costituisce lo sviluppo conclusivo di intese assai complesse iniziate nel dicembre 1993.

Infatti, proprio allora il « progetto Right » era stato presentato per la prima volta ai responsabili dell'Istituto S. Matteo dal Prof. Umberto Bertazzoni, noto genetista e virologo di Pavia, con ampia esperienza di ricerca a livello internazionale e con importanti responsabilità a livello di strutture ed organizzazioni di ricerca dell'unione Europea.

Tale « progetto » fu, così, esaminato e discusso con qualificati infettivologi del S. Matteo, prendendo le mosse da una serie di lavori pubblicati dal Dott. Lori e dalla Dr.ssa Lisziewicz su riviste scientifiche prestigiose, quali « Science », « Nature », « Proceedings of the National Academy of Science », « Journal of Virology », etc., quale frutto di oltre cinque anni di studi da essi condotti in collaborazione con il Dott. Robert Gallo all'NHI di Bethesda, nel Maryland.

Il « Comitato tecnico-scientifico del S. Matteo discusse il « Progetto » nella propria seduta del 27 aprile 1994, giungendo ad approvarlo all'unanimità, dopo ampia discussione, anche alla luce del parere positivo su di esso in precedenza espresso dalla Commissione scientifica dello stesso organo.

D'altra parte, informazioni ufficiali assunte da questo Ministero fin dal mese di settembre dello stesso anno presso gli ambienti di ricerca statunitensi attraverso l'Ambasciata del nostro Paese a Washington ed il relativo Addetto scientifico avevano avuto esito assai positivo anche riguardo alla serietà ed alla qualità delle ricerche svolte dal Dott. Lori.

Al « Seminario » tenuto da questi e dalla Dr.ssa Lisziewicz lo stesso giorno della firma dell'accordo nell'Aula Magna « Camillo Golgi » del « S. Matteo » hanno partecipato molti ricercatori interni ed esterni al-

l'Istituto, ivi compresi numerosi biologi molecolari, genetisti e virologi delle Facoltà di Medicina e Scienze delle università di Pavia e di Milano, come pure dal Laboratorio di Genetica Biochimica ed Evoluzionistica del C.N.R. di Pavia e dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico « San Raffaele » di Milano.

Anche dopo la loro uscita dall'Istituto di Bethesda, l'attività di ricerca espletata dal Dott. Lori e dalla Dr.ssa Lisziewicz presso il nuovo Laboratorio « Right » di Guthersburg, attivato nel 1995, e la collaborazione con gruppi di ricerca di Pavia, di Baltimora, Boston, Montreal e Berlino hanno consentito loro di proseguire con successo le ricerche sulle basi molecolari della terapia genica, completando lavori iniziati a Bethesda e realizzandone di nuovi.

A quanto si è appreso, le relative pubblicazioni, se non sono già apparse, sono in corso di stampa o sono già state accettate per la pubblicazione da riviste quali « Journal of Biological Chemistry », « Journal of Clinical Pharmacology », « Antiviral Therapy », « Antiviral Research », « Human Gene Therapy », « AIDS Research and Human Retroviruses », mentre ulteriori lavori sono ora in corso di valutazione da parte di diverse riviste scientifiche.

Riguardo al secondo punto dell'interrogazione, esula evidentemente dalle attribuzioni di questo Ministero qualsiasi possibilità di valutazione su asseriti « paradisi fiscali » statunitensi, che nella circostanza, se riferiti al Laboratorio di Gaithersburg, sarebbero ubicati nello Stato del Delaware e non nel Maryland, sebbene nessuno degli Stati appartenenti all'Unione americana risulti noto come « paradiso fiscale ».

Tuttavia, per quanto si è appreso, le uniche critiche e contestazioni di rilievo apertamente espresse sull'Accordo tra « S. Matteo » e Fondazione Right sono quelle apparse in una serie di articoli del giornalista Carlo Bravo, pubblicati nei numeri 46-49/1996 ed 1/1997 del settimanale « Il Punto ».

Constatata il carattere palesemente diffamatorio, l'Amministrazione dell'Istituto « S. Matteo », in forza di una Deliberazione del 17 gennaio 1997, è giunta alla determi-

nazione di adire le vie legali dinanzi al Tribunale di Pavia contro la Società Editrice, il Direttore responsabile ed il giornalista Carlo Bravo del settimanale, in ciò confortata da una lettera del 14 gennaio 1997 con cui il Rettore dell'Università di Pavia ha espresso al Commissario straordinario pieno sostegno per l'iniziativa giudiziaria intrapresa, reputandola l'unico mezzo esperibile per ristabilire la verità e per restituire, quindi, il dovuto prestigio sia al « progetto » sia alle persone in esso impegnate.

Non può che condividersi l'assunto sullo spiccato e polivalente impegno del Policlinico S. Matteo nella ricerca scientifica, tanto è vero che i relativi laboratori messi a disposizione del « progetto Right » risultano soltanto una componente di un « progetto » ben più ampio, comprensivo di diverse e numerose « linee di ricerca » impegnate con progressivo incremento qualitativo e quantitativo verso obiettivi di interesse strategico per le attività d'istituto dello stesso Policlinico, coinvolgenti vari reparti clinici ed in collaborazione con altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali.

Considerato il crescente sviluppo della medicina molecolare — che, prendendo le mosse dai progressi tecnologici e dalle fondamentali acquisizioni della biologia molecolare, è giunta ad identificare i geni coinvolti nello sviluppo di molte malattie ereditarie ovvero nella predisposizione individuale a patologie comuni di grande interesse sociale, quali il diabete, l'arteriosclerosi, etc. — l'Amministrazione del « S. Matteo » ha ravvisato l'esigenza di allestire laboratori adeguatamente attrezzati per le nuove tecnologie di biologia molecolare e, in tale ambito di un Laboratorio di diagnostica molecolare, senz'altro fra le componenti qualificanti dei nuovi laboratori in tal senso avviati nel Padiglione Forlanini, secondo un indirizzo comune ad altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, quali l'Istituto Tumori di Genova e quello di Milano, l'Istituto Europeo Oncologico, il « Gaslini » di Genova, il « San Raffaele », l'Istituto Neurologico « Besta » di Milano, l'Ospedale Pediatrico del « Bambin Gesù » di Roma, etc.

Saranno proprio i nuovi laboratori ad ospitare anche il « Progetto Right » per la terapia genica, che costituisce una linea di ricerca assai innovativa e di elevato profilo scientifico, sulla quale stanno lavorando molti tra i più qualificati laboratori di ricerca americani, europei e giapponesi.

Nell'ambito degli stessi laboratori è ora in corso di attivazione un'altra linea di ricerca, che studia le proteine patologiche con tecniche biochimiche raffinate « mirate » alla caratterizzazione strutturale delle proteine stesse ed alla precisa identificazione delle loro alterazioni patologiche e delle correlazioni tra lesione molecolare e quadro chimico.

In parallelo, rispetto ad essa, sarà avviata « un'unità di espressione genica », per lo studio funzionale dei geni, con specifico riferimento alle proteine funzionali da essi espresse e ad un laboratorio « animali transgenici ».

Non vanno dimenticati, poi, gli importanti compiti dei laboratori di biotecnologie quale « supporto » alla ricerca ed alla stessa attività clinica nel campo dei trapianti, oggi assai qualificante per il « S. Matteo », con particolare riguardo a studi di immunologia molecolare.

Risulta che la Commissione Biomedica istituita presso questo Ministero e preposta alla valutazione dell'attività degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico abbia apprezzato queste scelte strategiche nella conduzione della ricerca da parte dell'Istituto « S. Matteo », e lo comproverebbero l'assegnazione di un finanziamento di lire ottocentomilioni al progetto « Diagnostica molecolare delle malattie genetiche » (preventivamente approvato e adottato dalla Regione Lombardia, che lo ha presentato e sostenuto a questo Ministero) ed il progressivo e costante incremento dei finanziamenti per la ricerca assegnati al « S. Matteo »: passando dagli 8,9 miliardi del 1993, ai 12,4 miliardi del 1994 ai 14,6 del 1995, per giungere ai 17 miliardi del 1997, un'ampia parte dei quali risulta legata a progetti di biotecnologie, poi suffragati da numerosi lavori pubblicati da prestigiose riviste internazionali.

Appare oggi difficile porre in dubbio, in definitiva, che l'attivazione dei laboratori di biotecnologie risponda ormai a svariate esigenze della ricerca e della diagnostica specialistica avanzata del « S. Matteo », di continuo espresse da diversi reparti clinici, oltre che correlate all'indiscutibile, necessaria disponibilità — da parte dell'Istituto — di laboratori attrezzati per porsi in grado di competere nella ricerca in ambito nazionale, non esclusa l'attuazione del « progetto Right ».

Riguardo, poi, all'asserito venir meno della Fondazione Right ai precisi impegni finanziari assunti — per un'ammontare di 9 milioni di dollari — per la creazione del Laboratorio sull'A.I.D.S., è doveroso osservare che tale rilievo appare fondato su un equivoco.

In verità, infatti, sebbene l'onere finanziario previsto dal contratto di ricerca tra « S. Matteo » e Fondazione Right sia indubbiamente pari a 9 milioni di dollari, va ricordato che si tratta, in realtà, di un impegno reciproco, in base al quale entrambe le Parti contraenti sono tenute ad investire tale somma nell'arco di 5 anni, a decorrere dal 22 novembre 1994.

Del resto la Fondazione Right ha già speso 1 miliardo e 500 milioni per l'allestimento, l'attrezzatura ed il mobilio del Laboratorio di Gaithersburg, attivato provvisoriamente proprio in attesa dell'avvio del nuovo specifico laboratorio di cui è programmata la collocazione al p. v. del Padiglione « Forlanini » del Policlinico pavese, per garantire la continuità del « progetto ».

Analogamente la stessa Fondazione ha acquistato, per una spesa di circa 1 miliardo, la strumentazione del nascente Laboratorio di Pavia, mentre l'Amministrazione del « S. Matteo » aveva provveduto a proprie spese a ristrutturare e ad allestire a laboratorio i relativi locali, di proprietà del Policlinico.

In virtù dell'Accordo di collaborazione tra Policlinico e Fondazione, la conduzione e lo svolgimento del progetto avverranno prevalentemente, ma non esclusivamente, a Pavia.

Tutto ciò significa che le intese raggiunte, lungi dal prevedere un mero finanziamento

unilaterale da parte della Fondazione Right per la realizzazione del laboratorio in esame del « S. Matteo », in realtà comportano per entrambe le parti l'impegno a contribuire in ugual misura al « progetto » comune, la cui realizzazione quindi — come è logico — avverrà parte negli Stati Uniti e parte nel nostro Paese.

Alla stessa stregua, le attrezzature ed i materiali di cui ciascuna parte abbia acquisito la proprietà o il diritto d'uso resteranno nell'esclusiva titolarità di tale parte, pur venendo utilizzati a titolo di « comodato gratuito » anche da collaboratori della controparte agli esclusivi fini della gestione e realizzazione del « progetto ».

È ben noto come tale tipo di negozio giuridico, per sua natura, escluda qualsiasi passaggio di titolarità da una parte all'altra, comportando, invece, la semplice consegna dalla parte comodante alla parte comodataria di una cosa mobile o immobile, perché essa possa servirsene per un tempo od un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.

Tali precisazioni valgono a chiarire come — ad esempio ed al contrario di quanto comporterebbe la tesi adombrata nell'interrogazione — gli investimenti approvati dal Policlinico « S. Matteo » per il « Right » siano ad esclusivo beneficio del « Progetto Right » e non dell'omonima Fondazione, cosicché, di conseguenza, tutto ciò che è stato e verrà speso per l'allestimento del relativo laboratorio a Pavia resterà proprietà esclusiva del « S. Matteo », unico titolare, oggi ed in futuro, dei locali da adibire a laboratorio messi a disposizione del « Progetto ».

Per quanto risulta a questo Ministero, il Policlinico « S. Matteo » non soltanto « ha tentato » di stipulare accordi di collaborazione con prestigiosi istituti di ricerca statunitensi, ma v'è anche riuscito, sol che si pensi — a mero titolo esemplificativo — all'Accordo in essere tra la Clinica Pediatrica di Pavia ed il « Children Hospital » dell'University of Cincinnati, nello Stato dell'Ohio; all'Accordo fra la Clinica di Anatomia Patologica ed il « Children Hospital » dell'University of Philadelphia, nello Stato della Pennsylvania, ed a quello in corso di

perfezionamento con la Stanford University, nello Stato della California.

Fatta tale doverosa precisazione, va detto come appaia almeno singolare il riferimento al Dott. Lori, contenuto nell'interrogazione, come ad una « emanazione del Policlinico », se soltanto si considera che il Dott. Franco Lori è risultato vincitore di un concorso pubblico per titoli ed esami per il posto di Aiuto corresponsabile presso il Laboratorio di Biotecnologie dei Laboratori sperimentali di ricerca dell'Area « Tecnologie biomediche » e « Biotecnologie », istituito nell'agosto 1992 all'atto dell'approvazione della pianta organica dei laboratori di ricerca.

Risulta che — esaminato da una Commissione, presieduta dal prof. Solcia — Direttore Scientifico dell'Istituto, da un docente universitario della materia e da un Primario ospedaliero estratti a sorte, nonché da un funzionario di questo Ministero — il Dott. Lori abbia conseguito in entrambe le prove di concorso, scritta e pratica, il massimo dei voti.

Da quanto può desumersi dal giudizio della stessa Commissione, esito altrettanto lusinghiero ha avuto allora la valutazione delle pubblicazioni del Dott. Lori, avendo questi presentato 17 lavori a stampa, tutti « in extenso », 16 dei quali apparsi nelle maggiori riviste internazionali, con una risonanza favorevole delle più elevate e nel corso di un'attività di ricerca giudicata « continuativa » ed espressamente indirizzata alla biologia molecolare applicata alla virologia ed all'oncologia, « con risultati altamente originali ».

L'esame del « curriculum vitae » del candidato ne aveva posto in luce, tra l'altro, la frequenza per 5 anni e 9 mesi, in qualità di « Guest Researcher » e « Visiting Associate » presso il « Laboratory of Tumor Cell Biology » del National Cancer Institute di Bethesda — U.S.A. e la titolarità dell'insegnamento, quale professore a contratto presso l'Università di Verona, nel corso integrativo di Biologia Molecolare.

Infine, quanto all'anomalo protrarsi della gestione « Commissariale », appare superfluo far rilevare in questa sede come questo costituisca un problema di carattere generale, che prescinde quindi, dal caso

specifico del Policlinico « S. Matteo » di Pavia qui considerato, e coinvolge — invece — tutti gli Istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico per effetto delle note vicende amministrative e giuridico-normative successive alla scadenza con il 30 giugno 1994, della proroga massima disposta « ope legis » dall'articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n. 269 del 1993.

Dopo che il Ministro della sanità del tempo, con nota del 21 giugno 1994, aveva disposto la sospensione della pubblicazione nella G.U. del Regolamento sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, frattanto adottato dal precedente Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 dello stesso decreto legislativo n. 269 del 1993, il conseguente decreto-legge 30 giugno 1994, n. 419, poi più volte reiterato, ha portato ad un commissariamento della generalità di tali istituti, con la sola eccezione dell'Istituto « G. Gaslini » di Genova.

È intervenuto, da ultimo, il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito nella legge 17 gennaio 1997, n. 4 che — facendo salvi tutti gli effetti frattanto prodotti dalla pregressa decretazione d'urgenza — ha prorogato tali gestioni commissariali fino all'insediamento del Direttore generale e del nuovo Consiglio di Amm.ne degli Istituti e, comunque, non oltre il 30 giugno 1997.

Alla luce di tali premesse, non a caso il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, ha approvato il 3 giugno scorso uno schema di disegno di legge sul riordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. (*)

Non v'è dubbio, perciò, che — a questo punto — i tempi per il ritorno ad un auspicabile amministrazione ordinaria di tutti gli I.R.C.C.S. oggi ancora soggetti alla gestione di commissari straordinari dipenderanno soltanto dalla volontà e dalla capacità del Parlamento di giungere rapidamente all'approvazione di una nuova disciplina del settore.

In definitiva l'approfondita disamina, fin qui diffusamente esposta, di tutte le considerazioni critiche oggetto dell'atto parlamentare ha consentito al competente Ser-

vizio vigilanza enti di questo Ministero di trarne valutazioni e conclusioni positive, ciò che induce a ritenere che non sussistano le condizioni per la costituzione di un'apposita commissione d'indagine.

(*) Successivamente, e in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento di tale disegno di legge, il Governo ha approvato ed emanato il decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171 (pubblicato nella G.U. 20 giugno 1997, n. 142 ed allegato in copia), in base al quale, sino all'avvenuto riordinamento degli I.R.C.C.S., il Ministro della sanità è autorizzato a nominare con propri decreti, in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, i Commissari straordinari degli I.R.C.C.S. di diritto pubblico, con effetto dal 1° luglio 1997; tali commissari sono, peraltro, revocabili dal Ministro in qualsiasi momento e sono destinati a cessare all'atto dell'insediamento degli organi ordinari, da nominarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e dei relativi regolamenti di riordinamento degli stessi istituti.

Con conseguente, successivo decreto 30 giugno 1997 il Ministro della Sanità ha nominato, con decorrenza 1° luglio, i Commissari straordinari per gli I.R.C.C.S. di diritto pubblico, a titolo provvisorio e salva ogni definitiva determinazione. Nell'occasione il Dott. Danilo Morini è stato confermato Commissario straordinario del Policlinico « S. Matteo » di Pavia.

Il Ministro della sanità: Bindi.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

come intendano attuare la nuova e necessaria manovra correttiva dei conti pubblici, che oramai appare necessaria e non può in alcun modo essere celata. Ancora una volta si annunciano — come scrive *L'Informatore* — per i contribuenti super-tartassati le solite voci di aumenti generalizzati di benzina, bolli e tabacchi. L'aumento della pressione fiscale — come

giustamente rileva il notiziario *L'Informatore* — ha provocato un aumento della sfiducia dei consumatori che, in vista dei più alti prelievi, hanno indotto sensibilmente i consumi personali, facendo così diminuire altre fonti di entrata come l'Iva su cui contava il Governo. La veloce discesa dell'inflazione negli ultimi mesi testimonia proprio un forte e preoccupante calo dei consumi e della produzione industriale, e non è proprio motivo di rallegramento. Il timore principale è — come sostiene *L'Informatore* — che quando si metterà mano agli inevitabili tagli alla spesa sarà troppo tardi. (4-06248)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa sollecitare iniziative che impediscano il deterioramento della situazione economica e dei conti pubblici mediante l'adozione di tagli nelle spese dei settori della sanità, del pubblico impiego e della previdenza nonché a proporre interventi per il rilancio delle infrastrutture, della competitività delle imprese e della flessibilità.*

Al riguardo, premesso che alcuni degli interventi auspicati per rilancio dell'economia sono già stati oggetto di provvedimenti e di iniziative di politica economica da parte del Governo assunte anche con il consenso delle parti sociali, si precisa che ulteriori interventi strutturali per il contenimento del fabbisogno pubblico sono stati previsti nel Documento di programmazione economica e finanziaria per il triennio 1998-2000.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

in un articolo pubblicato dal notiziario L'Informatore il 9 gennaio 1997, dal titolo « Allarme conti pubblici », si sostiene che: « Sembra sempre più probabile, anzi improcrastinabile, la necessità di una nuova manovra aggiuntiva nei primi mesi del 1997. E non poteva essere altrimenti.

In fondo già i tecnici delle commissioni parlamentari avevano previsto una sovrastima delle entrate ed una minore efficacia dei tagli nella finanziaria appena approvata. Ci troviamo quindi anche per il 1997 con un aggiustamento dei conti di circa ventimila miliardi. Quello che non è chiaro è perché solo in Italia i ministeri competenti riescano a sbagliare di migliaia di miliardi le previsioni della finanza pubblica. Neanche il "super ministro dell'economia" Ciampi sembra essere riuscito a sfatare questa tradizione sfavorevole per i contribuenti italiani, che dovranno sopportare anche questa volta gli errori dei tecnici-contabili, nonché la scarsa propensione dell'attuale Governo ad effettuare tagli incisivi sulla spesa pubblica a causa delle eterogenee aree politiche che lo sorreggono. Prepariamoci dunque fin d'ora ad un'altra raffica di piccoli aumenti di bolli e benzina e di variazioni nelle diverse aliquote fiscali, a meno che il Presidente del Consiglio non mantenga fede questa volta alle dichiarazioni rilasciate su una manovra aggiuntiva fatta di soli tagli senza alcuna tassa qualora se ne fosse presentata la necessità » —:

se possa dare una risposta certa ai quesiti avanzati dal notiziario L'Informatore e soprattutto chiarire come intenda fare fronte alle nuove necessità di bilancio. (4-06451)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere le linee di intervento previste in materia di conti pubblici.*

Con specifico riferimento alle stime effettuate per il 1996, va precisato che lo scostamento di circa 15.500 miliardi rispetto alle previsioni formulate con la Nota di Aggiornamento al DPEF è imputabile a vari fattori, quali un diverso utilizzo delle disponibilità di Tesoreria rispetto a quello previsto, la diversa congiuntura, che ha determinato minori entrate tributarie ed extra-tributarie, nonché ad avvenimenti non prevedibili, quali l'intervento per il Banco di Napoli, e maggiori prelievi di Tesoreria da parte degli enti decentrati e della Comunità europea.

Al fine di ridurre l'inconveniente descritto, è stato istituito un gruppo di monitoraggio presso questo Ministero, con il compito di verificare l'andamento mensile dei conti pubblici e gli effetti di fine anno, per quanto concerne i trasferimenti agli enti ed i prelevamenti dalla Tesoreria, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30.

Per quanto concerne la manovra aggiuntiva, si precisa che il sistema economico ha registrato un'evoluzione inferiore alle previsioni e gli effetti di trascinarsi della parte strutturale del deficit del 1996 hanno concorso a determinare una stima dell'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione sul Pil, per il 1997, superiore di circa 0,8 punti percentuali rispetto al livello programmato (3,8 per cento anziché 3,0 per cento).

Tale scostamento ha richiesto una manovra correttiva, intesa a recuperare integralmente il gap con strumenti di natura finanziaria e fiscale, articolati in una serie di interventi mirati sia sul lato della spesa che su quello dell'entrata.

In particolare, le disposizioni del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 recante misure per il riequilibrio della finanza pubblica, prevedono, dal lato delle entrate, le misure di accelerazione e/o anticipo di imposta, l'estensione del periodo di riferimento del condono fiscale ed un programma straordinario di dismissioni di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

Con riferimento alle spese è, invece, prevista l'eliminazione della possibilità di anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, forniture e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché la riduzione di alcune autorizzazioni di cassa previste dalla legge di bilancio.

Il citato provvedimento, nelle linee generali, tende ad un incremento degli introiti, attraverso un diverso arco temporale di riscossione, mantenendo tuttavia inalterata la pressione fiscale, ad una contrazione delle spese, attuata anche attraverso la riduzione di talune autorizzazioni di spesa già approvate nella legge di bilancio.

Nel quadro complessivo degli interventi, vanno segnalati quelli a favore delle imprese industriali mediante la concessione di un credito di imposta pari ad una misura percentuale sull'importo delle spese sostenute per l'innovazione.

La ratio del provvedimento appare, pertanto, coerente con la necessità di intervenire mediante strumenti che permettano il perseguimento degli obiettivi concordati a livello europeo, senza, tuttavia, reprimere le potenzialità di ripresa di un contesto economico caratterizzato da segnali contrastanti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pennacchi.

MORSELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

lo stadio « Nobile », a Casalecchio di Reno (Bologna), ospita le squadre di calcio dal 1960. Difatti, nel 1958 venne acquistato dall'associazione Gioventù italiana il terreno e il campo fu costruito a spese dell'associazione. Nel 1984 il comune ne è venuto in possesso per effetto dello scioglimento dell'associazione stessa, non apportandovi nessuna modifica e miglioria;

da qualche tempo il sindaco di Casalecchio di Reno ha avanzato l'ipotesi di abbandonare lo stadio « Nobile » e di « traslocare » le manifestazioni sportive e gli allenamenti presso il centro sportivo di via Allende, nella medesima zona, al posto dello stadio adibito al baseball;

il suddetto campo da baseball venne costruito nel 1988 finanziato con mutuo dell'Istituto di credito sportivo, con decreto 30 marzo 1988 del ministero del turismo e dello spettacolo (*Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1988);

i lavori vennero terminati il 25 febbraio 1992 e si certificò che il progetto venne rispettato in tutte le sue voci, mentre, in realtà non vennero portati a compimento gli spogliatoi;

sempre all'interno del centro sportivo, esiste uno stadio di calcio, « Veronesi », costruito nel 1987/1990 con opere di volontariato e due mutui tuttora in corso di ammortamento, garantiti dallo Stato;

i lavori che il comune di Casalecchio intende fare per realizzare la variante del centro « Allende » verranno finanziati da un mutuo contratto dall'Istituto di credito sportivo (1.930.056.000 circa) in origine richiesto e assegnato al completamento dello stadio « Nobile » (tribuna, pista di atletica leggera, spogliatoi, eccetera) e successivamente trasferito sul centro « Allende »;

la situazione creata dal sindaco, dottor Luigi Castagna, si concretizza di fatto nell'abbandono del vecchio progetto relativo allo stadio « Nobile », nello smantellamento dello stadio « Veronesi » (1.000.000.000 circa), e in una spesa di 1.930.056.000, per l'esecuzione dei lavori inerenti ad un nuovo progetto;

allo stato attuale il bilancio, sia economico sia patrimoniale, risulta essere fallimentare e non giustificabile —:

se sia al corrente di quanto esposto in premessa e quale sia la sua opinione in merito;

quali accertamenti verranno effettuati per verificare come mai si sia certificata l'avvenuta costruzione ed ultimazione degli spogliatoi nel campo baseball, quando in realtà gli stessi non sono stati terminati e per di più i lavori iniziali sono stati subito sospesi;

quali provvedimenti intenda assumere affinché non venga sperperato il denaro pubblico per la realizzazione di un nuovo impianto e contemporaneamente si continui a pagare il mutuo acceso a suo tempo per la costruzione di due stadi previsti dal piano regolatore generale che ora si vorrebbero demolire, non tenendo in considerazione il significato anche simbolico che lo stadio « Nobile » riveste per la città di Casalecchio di Reno. (4-06823)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, sentito il C.O.N.I., si fa presente quanto segue.*

Con delibera del 22 febbraio 1996 il Comune di Casalecchio di Reno ha deciso l'eliminazione del campo di baseball « Veronesi », inserito nel Centro sportivo « S. Allende », per la riqualificazione ed il potenziamento del suddetto centro.

L'iniziativa non è stata accolta favorevolmente dalla Federazione italiana Baseball Softball, in considerazione degli ottimi risultati conseguiti dalla locale Società sportiva, che hanno avuto ampio risalto nella cronaca sportiva nazionale.

Nel tentativo di raggiungere una soluzione meno penalizzante per il baseball di Casalecchio, la Federazione ha proposto all'Amministrazione comunale, con una nota inviata il 29 aprile 1996, di considerare l'opportunità di modificare il piano di riqualificazione del « Centro S. Allende », consentendo il mantenimento dello storico « Campo Veronesi ».

Qualora la possibilità di lasciare in vita il « Campo Veronesi » si dimostrasse inattuabile, la Federazione, in alternativa, ha prospettato la realizzazione di un nuovo impianto in un'altra area da attrezzare secondo gli standards previsti dal D. 14. 18 marzo 1996 concernente norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.

Peraltro, va tenuto presente che il campo di baseball in questione ha fruito di un finanziamento a tasso agevolato con fondi dello Stato (legge 465 del 1988) da parte dell'Istituto per il credito sportivo e tale circostanza condiziona le eventuali scelte del Comune.

Il Ministro delegato per lo sport:
Veltroni.

NAPOLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante ha già evidenziato, in precedenti atti ispettivi la carenza di organici che circonda le aree giudiziarie della

Calabria ed, in particolare, quelle della procura di Palmi (RC);

la stessa interrogante ha, altresì, evidenziato il crescente aumento della recrudescenza mafiosa e della piccola criminalità nella Piana di Gioia Tauro;

negli ultimi giorni è divenuta maggiormente critica la situazione presso la citata procura di Palmi, con il trasferimento ad altra sede di ben sei magistrati che si occupavano di giustizia civile;

i sei magistrati trasferiti sono stati sostituiti con due uditori giudiziari, che non potranno comunque ricoprire il ruolo di giudice a latere in Assise, per il quale è necessario l'espletamento di un anno di esperienza come uditore;

il citato trasferimento dei sei magistrati comporterà, inoltre, la presenza di un solo GIP, il quale non potrà certamente esaurire il compito affidatogli —:

quali urgenti iniziative intendano assumere per coprire gli organici della procura di Palmi con un adeguato numero di magistrati che possa garantire l'efficienza della giustizia in un territorio in cui la carenza di attenzione da parte dello Stato è causa di forte allarmismo tra le istituzioni ed i cittadini tutti. (4-04412)

RISPOSTA. — *L'interrogante, rilevata la situazione di estremo disagio in cui versa il Tribunale di Palmi in seguito al trasferimento ad altri uffici di numerosi magistrati, ha chiesto di conoscere quali urgenti iniziative il Signor Ministro intenda assumere al fine di assicurare la copertura di tutti i posti in organico, in particolare della Procura della Repubblica, in considerazione della delicata realtà socioeconomica in cui l'ufficio si trova ad operare, che richiede una particolare efficacia nel funzionamento dei servizi della giustizia.*

1. La dotazione organica del personale di magistratura del Tribunale e della Procura della Repubblica di Palmi prevede:

1 Presidente di Tribunale: presente; 3 Presidenti di sezione: 2 presenti, uno in uscita; 17 Giudici: 9 presenti, due in uscita

(10 vacanze); 1 Procuratore: presente; 11 Sostituti: 8 presenti.

la percentuale di scopertura dell'ufficio di Procura è pari al 25 per cento a fronte di una scopertura nazionale del 12 per cento.

Nessuna domanda è stata presentata per i posti di Giudice pubblicati con telex del 16 maggio 1996 e del 14 novembre 1996.

È stata prorogata di un anno, con decorrenza dal 4 aprile 1997, l'applicazione del dott. Marcello D'Amico, giudice del Tribunale di Messina.

Non è stato concesso l'anticipato possesso del dott. Michele Sirgiovanni destinato al Tribunale di Vibo Valentia.

In data 29 gennaio 1997 è stata richiesta al C.S.M. la copertura urgente, a prescindere dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale del Ministero, dei tre posti vacanti di sostituto.

Le reiterate pubblicazioni di posti spesso non hanno dato esito e la questione non può certo poi essere risolta con assegnazioni forzose di magistrati, specie se si considera che nell'ultimo decennio i trasferimenti di ufficio sono stati annullati dal giudice amministrativo per cui l'unica possibilità resta quella di inviare giovani uditori di prima nomina.

In considerazione dell'emergenza derivante dalla mancanza di domande per i posti pubblicati dal C.S.M. è stata chiesta la applicazione extradistrettuale di 2 magistrati al C.S.M. ai sensi dell'articolo 103 co. 3 dell'ordinamento giudiziario per il Tribunale di Palmi essendo fondato il timore che 15 posti pubblicati a novembre dal C.S.M. restassero privi di aspiranti. Ma lo stesso C.S.M. di recente, con delibera del 18 aprile 1997, ha però osservato che le richieste di applicazioni extradistrettuali, siccome comportano la sottrazione di magistrati ad altri uffici a loro volta in difficoltà e comparazioni difficili e controverse tra contrapposte necessità, possono essere adottate solo come strumento eccezionale. Le scoperture dei posti devono trovare copertura con il ricorso alle applicazioni endodistrettuali mentre le applicazioni extradistrettuali non possono essere utilizzate in luogo di una

generale revisione dell'assetto e della distribuzione degli uffici e delle relative piante organiche.

La delibera ha confermato questo Ministero nel convincimento che sia quanto mai urgente la approvazione del disegno globale di riforme che il Governo ha presentato all'esame del Parlamento, a cominciare dalla istituzione del giudice unico che consentirà un utilizzo più razionale delle risorse e che, di per sè, rappresenta una prima soluzione strutturale ad una situazione insostenibile.

Il 15 maggio 1997 il C.S.M. ha comunicato l'elenco delle sedi per gli uditori nominati con decreto ministeriale 30 maggio 1996.

Da esso risulta che vi sarà preso di possesso e quindi copertura entro breve perché a Palmi sono stati assegnati 1 posto di P.M. e 1 di giudice in Pretura e 7 posti di giudice in Tribunale. I posti complessivi assegnati per il distretto di Reggio Calabria sono 29.

Per il trasferimento di magistrati già in servizio sono state pubblicate sempre il 15 maggio 1997 le vacanze di 6 posti nel distretto di Reggio Calabria (di cui 1 posto di presidente di sezione rispettivamente a Palmi). Per questi posti occorrerà attendere il termine di scadenza del bando per verificare la concreta possibilità di copertura con magistrati già in servizio aspiranti e legittimati.

2. Si tratta di misure, che tamponano una situazione di grave difficoltà e che non risolvono i problemi.

La realtà di Palmi dimostra l'urgente necessità che sia approvato quel disegno globale che il Governo ha presentato all'esame del Parlamento, a cominciare dalla istituzione del giudice unico di primo grado, già citato, nonché del disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento che prevede forme di incentivo in termini di punteggio, agevolazioni economiche e di trasferta, per risolvere il problema delle difficoltà di copertura dei posti vacanti di magistrato e l'accentuata mobilità in taluni uffici giudiziari. Nello stesso disegno di legge è prevista la introduzione di una tabella infradistrettuale di magistrati appartenenti ai differenti uffici circondariali, in modo da

consentire l'utilizzazione di magistrati supplenti di altri Tribunali e Procure.

Il Ministero dell'interno ha comunicato di non avere elementi specifici di risposta all'interrogazione, rinviando al contenuto più generale della risposta fornita il 20 febbraio u.s. da parte del Sottosegretario Sinisi ad atto ispettivo n. 2-00192 dell'On. Valensise.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

NERI, COLUCCI, PRESTIGIACOMO,
GARRA, BONO, CARMELO CARRARA,
FRAGAL

AgA, SIMEONE, NEGRI, ARMOSINO
e URSO. — Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti e navigazione. — Per sapere — premesso che:

dal 3 agosto 1996 la motonave *Princess* (matr. 168 Taranto) è bloccata nel porto di Tunisi con a bordo il suo equipaggio, che da parecchi mesi non percepisce alcuna remunerazione e che ha fino ad ora tirato avanti grazie agli esborsi personali del comandante Giosuè Savonardo;

l'armatore della nave Alimar spa dei fratelli Spatolisano non solo non fa fronte ai suoi obblighi, ma ha addirittura contrastato le misure cautelative poste in essere dal comandante per il tramite dell'ambasciata italiana a Tunisi;

dopo un primo intervento dell'ambasciata italiana, si profila ora anche la possibilità che il Governo tunisino possa porre autonomamente in essere misure cautelari a garanzia dei crediti derivanti dai servizi portuali forniti;

in questo contesto, non solo rischiano di essere pregiudicati i diritti dell'equipaggio nei confronti dell'armatore, ma rischia di essere messa in pregiudizio la sorte stessa di questi cittadini italiani che si trovano in terra straniera senza mezzi ed in precarie condizioni, atteso che la nave non è più fornita di energia e si sono esauriti anche i viveri;

solo un intervento a garanzia da parte del Governo italiano può consentire alla nave di ripartire e di fare rientro in Italia —:

quali iniziative abbiano posto in essere e intendano porre in essere per garantire la sorte ed i diritti dei cittadini italiani componenti l'equipaggio della motonave *Princess*, tenuto conto che la precarietà della situazione non consente di attendere tempi lunghi. (4-04118)

RISPOSTA. — L'Autorità consolare italiana in Tunisi ha proceduto, nel mese di agosto 1996, al sequestro cautelativo della motonave Princess a seguito della richiesta avanzata in tal senso da parte del comandante ed al fine di garantire i crediti vantati dall'intero equipaggio nei confronti dell'armatore.

Fin dall'insorgere della vicenda, la nostra Ambasciata a Tunisi ha provveduto ad assistere l'equipaggio, anche anticipando gli importi necessari all'acquisto di vettovaglie e gasolio, alla somministrazione a bordo dell'energia elettrica ed alle riparazioni necessarie a mantenere in condizioni di ordinaria efficienza la nave, nonché le spese di viaggio di quei marittimi (dieci dei venticinque membri dell'equipaggio) che hanno accettato di rimpatriare. Tali anticipi hanno superato a tutt'oggi l'importo di 80 milioni di lire. Il comandante ed i marittimi rimasti a bordo hanno confermato all'Ambasciatore d'Italia in Tunisi l'intenzione di proseguire nell'azione avviata contro l'armatore, appellandosi all'articolo 350 del codice della navigazione che prevede il diritto degli stessi a restare a bordo fino alla completa soddisfazione delle proprie pretese creditizie.

La particolare forma di autotutela adottata dall'equipaggio e prevista dall'articolo 350 cod. nav. deve ritenersi legittima anche perché, nella fattispecie, non sussistono i presupposti per l'autorizzazione allo sbarco su richiesta del comandante prevista dal 3° comma del medesimo articolo. Anche se legittima, la forma di autotutela adottata dai marittimi risulta superflua, poiché essi hanno già ottenuto il provvedimento cautelare a tutela dei propri crediti di lavoro ed essendo titolari di privilegio di secondo

grado sulla nave ai sensi dell'articolo 552, comma 1°, n. 2 del codice della navigazione.

La vicenda della Princess è venuta a complicarsi ulteriormente negli ultimi mesi, a causa dei debiti maturati dalla nave nei confronti di un'agenzia marittima tunisina e per il mancato pagamento delle stesse spese portuali.

La nave è stata pertanto posta sotto sequestro conservativo su richiesta dei creditori, ai fini di sua vendita in Tunisia, anche alla luce del rifiuto opposto dal Mediocredito Toscano — principale creditore italiano dell'armatore — di finanziare un'operazione di rientro in Italia dell'imbarcazione, in assenza di precise garanzie da parte della Società Alimar.

Quanto alla sicurezza del natante e del suo equipaggio, si è potuto constatare — dopo una visita effettuata a bordo da un funzionario dell'Ambasciata d'Italia in Tunisi — che le Autorità portuali tunisine hanno provveduto ad adottare opportune misure di vigilanza.

Il 13 gennaio scorso si è svolta presso la Presidenza del Consiglio una riunione di coordinamento dedicata ad un esame delle diverse problematiche relativa al caso della motonave Princess.

Nel corso dell'incontro sono stati considerati gli aspetti giuridici della vicenda e, in particolare, si è presa visione dei decreti emessi dall'Autorità consolare di Tunisi che, su istanza di membri dell'equipaggio, ha a suo tempo disposto il sequestro conservativo della Motonave. È stata successivamente richiamata la pertinente normativa (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80) in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la quale prevede il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti mediante il ricorso ad uno specifico Fondo di garanzia.

In proposito, i rappresentanti delle diverse Amministrazioni intervenuti hanno convenuto sulla natura privatistica del contenzioso che oppone i membri dell'equipaggio alla Società armatrice, nonché la stessa ai soggetti tunisini che vantano crediti nei suoi confronti. Per tale ragione, ferma restando l'esigenza dell'assistenza consolare eventualmente necessaria ai marittimi im-

barcati sulla Princess che a tutt'oggi hanno scelto di non rimpatriare, si è ritenuto che una composizione della vicenda possa essere utilmente individuata nell'ambito di una procedura civilistica per la quale le parti potranno richiedere il patrocinio presso il Foro di Tunisi, essendo di applicazione nel caso di specie la normativa tunisina.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

NESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il fondo monetario internazionale è stato istituito nel 1945 e che l'Italia vi ha aderito nel 1947, con legge 23 marzo 1947, n. 132;

compito fondamentale del fondo è sovrintendere al funzionamento e all'evoluzione del sistema monetario internazionale, promovendo l'adozione di politiche nazionali coerenti con l'aggiustamento della bilancia dei pagamenti e la stabilità finanziaria, al mantenimento di un sistema di cambi e di pagamenti libero da restrizioni e la stabilità dei tassi di cambio;

l'Italia è socia del fondo con una quota pari al 3,36 per cento del capitale del medesimo;

tale quota significa per il nostro Paese, un impegno di 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo (circa 8.000 miliardi di lire);

a fronte di tale impegno, il nostro Paese è ricorso ai finanziamenti del fondo in rarissime occasioni, l'ultima delle quali risale al 1970 (26 anni orsono) —:

per quali ragioni siano giunti la settimana scorsa nella capitale del nostro Paese due ispettori del fondo monetario internazionale;

in forza di quali poteri i suddetti ispettori abbiano svolto pressioni sul Governo italiano affinché modifichi la sua politica economica, in palese contrasto con quanto prevede l'articolo IV, sezione 1, dell'accordo istitutivo del fondo monetario

internazionale, che precisa gli obblighi generali dei Paesi membri;

se ritenga in particolare che fosse compito e diritto dei suddetti ispettori influenzare il Governo italiano sulla quantità e sulla qualità di una eventuale seconda manovra finanziaria da sottoporre al Parlamento nei prossimi mesi;

se risulti che analoghe pressioni siano state svolte dai suddetti ispettori nei confronti dei governi della Francia, della Germania e dell'Inghilterra, che contribuiscono all'esistenza del fondo monetario internazionale con mezzi finanziari di entità analoga a quella del nostro Paese;

se non ritenga opportuno che i rappresentanti italiani negli organismi di gestione e di controllo del fondo rappresentino nelle sedi opportune il disappunto del nostro Governo per un atteggiamento che contrasta con l'esigenza di simmetria e di equità nell'esercizio della sorveglianza, stabilita dallo statuto del fondo stesso.

(4-06330)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione indicata in oggetto, concernente gli adempimenti derivanti dalla partecipazione al Fondo monetario internazionale, si fa presente che l'articolo IV dello Statuto del Fondo stabilisce gli obblighi generali che devono essere osservati da parte dei paesi membri, fra i quali rientra la comunicazione delle informazioni necessarie alle finalità del Fondo stesso.*

A seguito della missione del F.M.I., svoltasi dal 4 al 16 dicembre 1996, sono state emesse valutazioni preliminari che il Ministero del tesoro ha reso pubbliche e che, comunque, non possono essere interpretate come pressioni sul Governo intese a modificare la politica economica del Paese. Non esiste, infatti, un meccanismo sanzionatorio in base al quale un paese membro è obbligato a seguire i suggerimenti emessi dal F.M.I. ai sensi dell'articolo IV dello Statuto; tuttavia si è dell'avviso che la composizione internazionale dei rappresentanti in seno alla missione costituisca una garanzia di obiettività e neutralità dell'operato della delegazione.

Le consultazioni, che seguono da decenni una procedura trasparente, hanno il loro epilogo nella discussione in seno al Consiglio di amministrazione del F.M.I., nell'ambito del quale i rappresentanti dei singoli Paesi possono intervenire esprimendo il proprio avviso in ordine alla situazione economica del Paese membro sottoposto all'esame.

Si realizzano in tal modo le simmetrie e le equità nell'esercizio della sorveglianza di cui è cenno nell'interrogazione.

Tali procedure hanno identica valenza per tutti i paesi, compresi la Francia, la Germania e l'Inghilterra.

Si ritiene, comunque, che la cooperazione con il Fondo monetario internazionale rappresenti un elemento importante per gli obiettivi di stabilità economica che il Governo italiano sta perseguendo in vista dell'adesione all'Unione economica e monetaria.

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

NOVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:*

la servizi iinterbancari, società che gestisce la carta di credito « Cartasi », senza alcuna autorizzazione preventiva, inserisce pubblicità varia, all'interno degli estratti conto che recapita mensilmente ai suoi quattro milioni di utenti;

lo stesso estratto conto è recapitato con un addebito, pari a duemila lire, a totale carico dell'utente, contro un costo di spedizione per una normale lettera, pari a settencentocinquanta lire;

l'utente stesso è quindi costretto a subire le varie pubblicità, dalle quali Servizi interbancari ricava consistenti introiti, pagando anche i costi e le spese di spedizione;

Adusbef, una delle associazioni di consumatori, ha calcolato che la Servizi interbancari ricavi ogni anno dall'addebito spese di spedizione, oltre sessanta miliardi, mentre non ha quantificato i ricavi da

pubblicità e/o sponsorizzazioni di vari prodotti e/o servizi;

non risulta che altri Paesi dell'Unione europea adottino tale prassi di appesantire gli estratti conto con pubblicità varie —:

se la prassi adottata da Servizi interbancari, di imporre pubblicità a carico dei propri utenti, sia considerata lecita;

se i ricavi provenienti dalla maggiorazione della tariffa postale di affrancatura di una normale lettera, 750 lire contro 2.000, insieme agli introiti pubblicitari, non siano da restituire agli utenti;

se la mentalità profittatoria che danneggia i consumatori, perpetrata dalla Servizi interbancari, non ci allontani dall'Europa.

(4-06206)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'inserimento di depliant pubblicitari all'interno degli estratti conto relativi alla carta di credito « Cartasi » da parte della Servizi Interbancari S.p.A.*

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che la normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, prevista dalla legge n. 154 del 1992, confluita nel Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993, pone a carico degli intermediari obblighi di pubblicità sulle condizioni praticate nei confronti della clientela; la determinazione di tali condizioni è peraltro rimessa alle valutazioni delle aziende in relazione ai prodotti e ai servizi finanziari offerti al pubblico.

Con riferimento alla questione sollevata nell'interrogazione, si precisa che la società Servizi Interbancari S.p.A., interessata dalla Banca d'Italia in seguito ad un esposto dell'Adusbef, ha comunicato che nei contratto di richiesta della Cartasi sottoscritto dal titolare è espressamente previsto l'addebito di lire 2.000 a titolo di spese di spedizione dell'estratto conto e tale prassi sarebbe adottata dalla totalità dei soggetti operanti nel settore. Le spese di spedizione non comprendono solo la tariffa postale, ma anche altri ed ingenti costi aziendali che consentono l'attività finale di spedizione.

L'estratto conto, pur avendo frequenza mensile, viene inviato al titolare esclusivamente nel caso in cui venga registrato almeno un movimento con la carta di credito nel mese di riferimento fornendo notizie dettagliate su ciascuna operazione.

L'indicazione del costo è ampiamente pubblicizzata, oltre che nel contratto di richiesta della CartaSi sottoscritto dal titolare, ove è espressamente citato l'importo sopra indicato, anche nell'estratto conto medesimo, nei fogli informativi analitici e negli avvisi sintetici — disponibili presso le banche aderenti al sistema CartaSi e nelle sedi della società Servizi interbancari — previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Si precisa, inoltre, che l'house organ « Appunti Si » allegato all'estratto conto inviato ai titolari contiene, oltre a reclame pubblicitarie, importanti comunicazioni di servizio utili ai titolari come numeri verdi degli uffici di assistenza alla clientela, modalità di blocco delle carte, modalità di utilizzo della carta e del codice segreto, descrizione delle condizioni assicurative offerte, regolamenti e modalità di utilizzazione di operazioni a premi ed offerte speciali promosse dalla Servizi Interbancari.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: Pinza.

PAISSAN, DALLA CHIESA, CENTO, GALLETTI, GARDIOL, LECCESE e SCALIA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il distretto militare principale di Brescia, con lettera datata il 6 agosto scorso a firma del comandante colonnello Ermete Venturi, ha inviato a numerosi, se non tutti, uffici leva delle province di Bergamo, Brescia, Mantova, Cremona una comunicazione avente per oggetto « istanza di riconoscimento dell'obiezione di coscienza »;

in tale comunicazione si invia « per opportuna conoscenza... *fac simile* della nuova modulistica, richiesta dalla direzione generale della leva per la presenta-

zione della domanda in oggetto. La nuova normativa è in vigore dal 1° agosto 1996 »;

la modulistica sopra citata contiene palesi inesattezze ed irregolarità. Infatti:

a) il *fac simile* di domanda non indica a chi deve essere intestata l'istanza per il riconoscimento come obiettore, mentre l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977 stabilisce che essa deve essere « indirizzata al Ministro della difesa »;

b) nel *fac simile* di domanda si chiede all'obiettore di indicare precedenti e procedimenti penali in corso, di non avere in corso denunce di vario tipo (da quello di detenzione e porto abusivo d'armi a quello di uso di violenza contro la pubblica moralità), né di non avere domande di partecipazione a corsi Auc o di arruolamento volontario in corpi armati, né tantomeno di essere stati interdetti dall'ingresso negli stadi. A tale proposito, l'articolo 2 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977 stabilisce che l'aspirante obiettore nella sua domanda deve dichiarare, oltre ai dati anagrafici e i motivi per cui si dichiara obiettore, solamente di non risultare titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e di non essere stati condannati per detenzione o porto abusivo d'armi. Sempre l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977 esplicita che « la domanda può essere corredata di tutti i documenti che l'interessato ritenga utile a sostegno dei motivi addotti », dove l'utilizzo del verbo « potere » esclude chiaramente qualsiasi obbligo in merito ad ulteriori dichiarazioni;

c) viene poi allegato un altro *fac simile* di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che l'obiettore dovrebbe obbligatoriamente allegare alla istanza di obiezione di coscienza, anche in questo modo contravvenendo a quanto indicato nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1139 del 1977;

risulta agli interroganti che gli uffici del distretto militare di Brescia preposti al ricevimento delle istanze di obiezione di coscienza rifiutino di ricevere domande di obiezione che non siano state stilate sulla base dei *fac simile*, sopra descritti, mettendo in atto in tale modo comportamenti che potrebbero rientrare nei reati di omissione di atti di ufficio e di abuso di potere —:

se risponda al vero quanto affermato nella comunicazione del distretto militare di Brescia, che cioè i *fac simile* descritti in premessa siano stati inviati dalla direzione generale della leva e se, in tal caso, tale documentazione sia stata inviata a tutti i distretti militari e le capitanerie di porto;

quali provvedimenti intenda prendere per procedere al ritiro immediato dei *fac simile* descritti in premessa, viste non solo le palesi inesattezze e mancanze in essi contenute, ma anche la richiesta che appare indebita e in contrasto con le leggi della Repubblica, di dichiarazioni che il cittadino che si dichiara obietto non è minimamente tenuto a rendere;

quali provvedimenti intenda intraprendere per comunicare agli uffici leva dei comuni, che hanno ricevuto i *fac simile*, che tale documentazione è da ritenersi nulla;

quali provvedimenti intenda prendere nei confronti del distretto militare di Brescia affinché riprenda immediatamente ad accogliere le istanze di obiezione compilate ai sensi delle leggi vigenti. (4-03228)

RISPOSTA. — *In esito a quanto richiesto nella interrogazione indicata in oggetto si precisa quanto segue:*

nel modulo predisposto per la presentazione della domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza, disponibile dal mese di settembre 1996 presso tutti i Distretti militari e Capitanerie di porto, non solo è chiaramente indicato l'ufficio cui deve essere inoltrata l'istanza ma vengono anche precisati quali siano i termini di presentazione della stessa;

competente a decidere su detta istanza non è più il Ministro della difesa ma, in base alla vigente normativa la competenza è del Direttore generale della leva (articolo 3 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29);

la presentazione della domanda sul predisposto modulo e, quindi, le varie dichiarazioni ivi contenute sono assolutamente facoltative, come bene è stato evidenziato dalla Direzione Generale della leva nella relativa circolare agli organi periferici (in visione presso il Servizio Stenografia), laddove è stato precisato, al penultimo comma, che la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva non preclude l'obbligo ad accettare ed istruire la domanda di obiezione di coscienza come praticato fino ad oggi. Lo stesso interrogante riconosce che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1139 del 1977, la domanda può essere corredata di tutti i documenti che l'interessato ritenga utile a sostegno dei motivi addotti; la facoltà esclude qualsiasi obbligo ma non nega la possibilità che il giovane possa allegare o rilasciare dichiarazioni sostitutive circa ulteriori dichiarazioni. Il modulo predisposto rende più spedito l'iter della domanda, sempre che l'interessato ritenga utile avvalersi di tale tipo di agevolazione;

a tali disposizioni si sono pienamente attenuti tutti i Distretti militari, ivi compreso quello di Brescia, il quale risulta non solo non aver affatto rifiutato alcuna domanda ma, aver regolarmente acquisito agli atti ed avviata l'istruttoria di ben 90 istanze, presentata nel mese di settembre 1996 prive della dichiarazione sostitutiva;

la possibilità della presentazione di tale dichiarazione sostitutiva contemporaneamente alla domanda di riconoscimento dell'obiezione di coscienza è stata prevista nel precipuo interesse dell'obietto e al solo scopo di accelerare l'iter istruttorio della stessa e consentire un tempestivo avvio al servizio civile dei giovani riconosciuti obiettori.

Si ritiene, pertanto, che l'iniziativa di cui trattasi — muovendosi nella direzione di

una semplificazione procedurale nell'ambito della legittimità delle relative disposizioni — debba essere sicuramente mantenuta e sostenuta.

Il Ministro della difesa: Andreatta.

PAISSAN, DALLA CHIESA, DE BENNETTI, BOATO, LENTO, GALLETTI, GARDIOL, LECCESE, PECORARO SCANIO, PROCACCI, SCALIA, TURRONI. — *Ai Ministri delle finanze e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 537 del 2 dicembre 1993 ha abolito la cosiddetta tassa di laurea, che consiste in un versamento di 150.000 per ogni studente che si trovi ad affrontare l'ultima tappa della carriera universitaria;

nonostante ciò negli atenei italiani si è continuato a richiedere il pagamento di questa tassa;

il 6 aprile 1997, però, il ministero delle finanze ha emanato una circolare (n. 111) in cui si fa riferimento all'abolizione del contributo corrisposto dai laureandi al ministero e alla possibilità di ottenere il rimborso per quanti abbiano effettuato il versamento in data successiva a quella dell'entrata in vigore della legge n. 537 del 1993;

questa vicenda coinvolge diverse centinaia di migliaia di persone, se si pensa che solo nel 1994 i laureati in Italia sono stati 104.936 —:

se non ritengano opportuno avviare una campagna di informazione per tutti i laureati e laureandi che hanno pagato ingiustamente il tributo affinché vengano messi a conoscenza della possibilità di ottenere la restituzione del pagamento effettuato;

se il ministro dell'università e della ricerca scientifica abbia intenzione di verificare presso tutti gli atenei italiani che non venga più indebitamente richiesto dalle segreterie il versamento della cosiddetta tassa di laurea. (4-09695)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla debenza delle tasse erariali di diploma e di laurea alla luce dell'intervenuta legge 24 dicembre 1993, n. 537, che prevede all'articolo 5, comma 13, che « a partire dall'anno accademico 1994-1995 sono abolite le tasse, le sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».*

Al riguardo, occorre premettere che susistendo diversità di opinioni con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica circa la natura della tasse di laurea e diploma da devolversi all'erario e le altre tasse, sovrattasse e contributi da versare all'università, l'Amministrazione finanziaria ha richiesto il parere facoltativo del Consiglio di Stato sulla questione.

Il Consiglio di Stato, terza sezione, in data 21 gennaio 1997, si è espresso nel senso di ritenere la dizione del comma 13 « tasse sovrattasse e contributi », per la sua genericità, comprensiva di tutte quelle prestazioni patrimoniali che erano in precedenza dovute dagli studenti universitari in virtù della loro specifica veste.

Per cui, essendo la tassa di laurea e di diploma ricomprese nella categoria generale dei tributi a carico degli studenti universitari, sono anch'esse da ritenersi abolite.

Ciò posto, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di aver provveduto ad informare i Rettori di tutte le università della definitiva abolizione della tassa di laurea e di diploma nonché di aver invitato le singole università, nell'ambito della propria autonomia, ad assumere iniziative volte a fornire agli studenti una ampia informazione circa la possibilità di ottenere il rimborso delle citate tasse.

Si fa presente, infine, che il Ministero delle finanze, con apposita circolare (prot. n. 10/390/97 del 16 aprile 1997) diretta pure al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha dato disposizione ai propri uffici periferici di provvedere al rimborso medesimo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

PARRELLI. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella cosiddetta manovrina, la tassa di registro di base è stata portata a lire 250.000;

nelle cause di valore superiore a lire 2 milioni, e quindi anche per quelle davanti al giudice di pace, la spesa minima, appunto e perfino relativamente ai giudizi di lire 2 milioni + lire una, diventa la seguente:

lire 60.000 citazione bolli e mandato; lire 20.000 notifica; lire 121.000 iscrizione; lire 255.000 tassa registro e repertorio; lire 44.000 prime copie semplici; lire 20.000 notifica; lire 44.000 copie esecutive; lire 60.000 precetto e bolli; lire 20.000 notifica, per un totale quindi di lire 644.000 solo di spese vive —:

quali correttivi si intendano adottare per evitare tali abnormi e inique conseguenze e se non ritengano di dover abolire ogni onere fiscale (carte bollate, tasse di registro e quant'altro) per i giudizi civili, almeno fino al valore di causa, come determinata dalla domanda, fino a lire 10 milioni. (4-02508)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, dopo aver premesso che con la cosiddetta « manovrina » del 1996 l'imposta di registro è stata aumentata a 250.000 lire e che le spese vive nelle cause civili di valore superiore a lire 2.000.000 ammontano a lire 644.000, chiede di sapere quali correttivi si intendano adottare per evitare « tali abnormi ed inique conseguenze ».*

Come è noto, l'articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 323 del 20 giugno 1996, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425 ha previsto l'aumento della misura fissa dell'imposta di registro da lire 150.000 a lire 250.000; tale aumento, come già specificato nella relazione parlamentare al menzionato decreto-legge n. 323 del 1996, è da considerare la diretta conseguenza dell'aumento delle aliquote proporzionali delle imposte ipotecarie e catastali previste dalla legge

finanziaria per l'anno 1996 (articolo 3, commi 132 e 133, legge 28 dicembre 1995, n. 549) e risponde, pertanto, alla volontà di non creare eccessive sperequazioni all'interno delle norme che regolano uno stesso tributo, nonché all'esigenza di armonizzare il trattamento fiscale previsto da imposte diverse, ma applicate in base agli stessi presupposti e con modalità analoghe.

L'eventuale esclusione dall'aumento a lire 250.000 della imposta fissa di registro avrebbe comportato un contrasto con l'intento del legislatore di uniformare l'ammontare del prelievo indipendentemente dalla tipologia di atto sulla quale viene applicata e dal soggetto obbligato.

Per quanto riguarda la revisione delle imposte gravanti sugli atti giudiziari in materia civile, si fa presente che il Governo, in sede di presentazione del disegno di legge recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica (cosiddetto collegato alla finanziaria per il 1997), aveva previsto nell'articolo 56 la concessione di una delega al Governo per la semplificazione di talune disposizioni in materia di imposta di registro.

Tale disposizione, unitamente ad altre previsioni normative, è stata stralciata con deliberazione della Camera dei deputati in data 13 e 14 novembre 1996, ed inserita in un autonomo disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento (A.C. n. 2372-oc-ties).

In particolare, per quanto concerne l'imposta di registro, tra i principi e i criteri direttivi è stata espressamente prevista la revisione e il riordino della disciplina che regola l'intera materia degli atti giudiziari.

Anche per l'imposta di bollo sono previste modifiche al trattamento degli atti dei procedimenti giurisdizionali nell'ottica di una radicale semplificazione delle procedure vigenti.

Infatti, l'imposta sugli atti d'ufficio e quella sugli atti compiuti dalle parti o dai loro difensori verrebbero accorpate in una unica imposta a carattere forfettario sull'intero procedimento; imposta che viene assolta da ogni parte costituita mediante applicazione di marca da bollo o versamento postale.

In tal modo verrà eliminato qualsiasi altro adempimento, con notevole risparmio di tempo e di obblighi a carico del contribuente e degli uffici, come auspicato dalla S.V. Onorevole.

Il Ministro delle finanze: Visco.

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi anni la giurisprudenza ha dovuto affrontare il compito di dare risposte plausibili nei casi divenuti purtroppo pressoché regola, di occupazioni di proprietà private da parte delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di opere pubbliche, non seguite da formale provvedimento di espropriazione o seguite da tale atto ablativo oltre il termine di efficacia per cui le occupazioni sono disposte;

una prima compiuta sistemazione della fattispecie veniva effettuata dalla Cassazione, con sentenza delle sezioni unite n. 1464 del 26 febbraio 1983, con cui veniva delineata in, maniera compiuta, accanto alla occupazione classico-formale, il nuovo istituto della cosiddetta occupazione appropriativa;

secondo tale configurazione, rimasta sostanzialmente immutata, pur nella complessità delle implicazioni tecnico-giuridiche e nelle oscillazioni su taluni corollari allorquando non segua esproprio nei termini di legge dalla occupazione d'urgenza, si verifica l'effetto traslativo della proprietà in favore dell'ente pubblico, per effetto della irreversibile trasformazione subita dall'immobile con la realizzazione dell'opera pubblica, ed al privato residua il diritto al risarcimento del danno, costituito dal valore di mercato dell'immobile, oltre al diritto ad una indennità per il periodo di mancato utilizzo fino alla perdita della proprietà, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat fino al momento del pagamento e gli interessi legali calcolati sulla somma base rivalutata annualmente;

sulla materia, originata dal sistematico utilizzo delle pubbliche amministrazioni della occupazione d'urgenza non seguita dal compimento degli atti di legge inerenti il regolare procedimento di espropriazione, si è aperto un vasto dibattito in dottrina e giurisprudenza per le implicazioni derivantive, e le soluzioni sono state sempre ispirate alla corretta applicazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

il legislatore ha tentato negli anni in vario modo di tamponare la falla apertasi a seguito della deprecabile condotta delle pubbliche amministrazioni, tentando, attraverso leggi di proroga delle occupazioni d'urgenza (legge 29 luglio 1980, n. 385, legge 1° marzo 1985, n. 42, legge 28 febbraio 1988, n. 47, legge 20 maggio 1991, n. 158), di consentire il perfezionamento dell'*iter* espropriativo di legge, sì da coprire i ritardi e le insufficienze della pubblica amministrazione e di evitarle le più gravose conseguenze economiche delle occupazioni appropriative derivanti dalla pacifica configurazione giurisprudenziale della materia;

tale tentativo è stato sventato dalla più accorta giurisprudenza, che ha escluso la automatica e generalizzata operatività *ex lege* delle proroghe, ritenendo necessario un formale provvedimento, da adottarsi caso per caso, da parte della pubblica amministrazione, previa valutazione della effettiva necessità della dilazione, ritenendo anche che tale provvedimento comunque non abbia rilevanza ove già nel frattempo si sia verificata l'appropriazione a seguito di occupazione (è vastissima la giurisprudenza anche della Corte di Cassazione: per tutte, la sentenza delle sezioni unite 2 ottobre 1993, n. 9826);

peraltro, le pubbliche amministrazioni assai di rado si sono avvalse delle leggi di proroga, continuando ad omettere il compimento degli atti di legge per il perfezionamento dell'*iter* espropriativo;

il legislatore era costretto, di fronte al delinarsi in maniera sempre più netta del garantista orientamento giurisprudenziale

e dottrinario, a prendere atto del fenomeno e, astenendosi dal reiterare le proghe, con l'articolo 3 della legge n. 458 del 1988, sia pure con espresso riferimento alla sola ipotesi di terreni utilizzati per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionale, riconosceva per il caso di occupazione appropriativa il diritto al risarcimento del danno, oltre svalutazione, ed ulteriori somme ex articolo 1224, secondo comma del codice civile. La presa d'atto era confermata dalle disposizioni del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con legge 20 dicembre 1995, n. 539, coi cui si prevedeva il finanziamento dei Comuni attraverso mutui destinati anche al pagamento del risarcimento del danno da accessione invertita o per occupazione senza titolo (articolo 10, comma 3-bis);

lo stesso legislatore, però, con la norma di cui all'articolo 1, comma 65, della legge n. 549 del 1995 provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1996 quanto all'importo spettante al privato sanciva l'equiparazione fra occupazione illegittima (mancato perfezionamento dell'iter espropriativo) e regolare compimento del procedimento espropriativo di legge, stabilendo che anche nel primo caso l'importo da corrispondere ammonta alla media fra valore venale e reddito dominicale rivalutato ai sensi delle disposizioni sulle imposte dei redditi, ridotta del 40 per cento;

di fronte al rinnovato tentativo di coprire così l'illegittimo operato delle pubbliche amministrazioni, venivano sollevate dagli interessati eccezioni di illegittimità costituzionale sotto vari profili: violazione dell'articolo 42 della Costituzione per la introduzione di un vero e proprio procedimento ablativo alternativo, fondato sul presupposto, così di fatto legalizzato, dell'illegittimo operato della pubblica amministrazione; violazione dell'articolo 113 della Costituzione per la soppressione della tutelabilità di interessi legittimi di fronte alla così legalizzata azione illegittima della pubblica amministrazione; violazione dell'articolo 3 della Costituzione per l'equi-

parazione di fattispecie dissimili (regolare procedimento espropriativo ed occupazione illegittima acquisitiva) ed il contemporaneo differente trattamento per casi simili (occupazione illegittima da parte della pubblica amministrazione ed occupazione da parte di soggetto privato); violazione dell'articolo 97 della Costituzione per la così legalizzata azione illegittima della pubblica amministrazione; violazione dell'articolo 28 della Costituzione per la completa deresponsabilizzazione del funzionario così di fatto sancita;

dopo le prime ordinanze, fra cui segnatamente quella del tribunale di Cassino nella causa civile n. 1915 del 1987 R.G., su eccezione sollevata a pochi giorni dall'entrata in vigore della norma, si sono susseguite sempre più numerose ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale di varie corti d'Italia e numerosi e qualificati interventi censori degli studiosi della materia;

la Corte costituzionale con la recentissima sentenza n. 369, che ha avuto anche fasta eco sulla stampa (*Il Tempo* ed *Il Messaggero* del 3 novembre 1996) ha accolto i rilievi mossi da più parti avverso la norma collegata alla legge finanziaria per il 1996, dichiarandola costituzionalmente illegittima ed enunciando fondamentali principi in ordine alle insopprimibili garanzie per il cittadino, all'ingiustificato privilegio a favore della amministrazione pubblica non rispettosa delle leggi, al principio di legalità dell'azione amministrativa ed a quello della responsabilità dei pubblici dipendenti per danni arrecati al privato;

così neutralizzato ormai definitivamente ogni tentativo del legislatore di coprire l'inefficienza e l'inadeguatezza della pubblica amministrazione, si riapre definitivamente la voragine per i relevantissimi maggiori oneri per le casse pubbliche determinati dal fenomeno del mancato perfezionamento dei procedimenti espropriativi di legge, con scarico sulla collettività delle conseguenze economiche di tale sistematica mancata osservanza di leggi da parte delle pubbliche amministrazioni;

è contenuto nella stessa giurisprudenza l'auspicio che al maggior debito risarcitorio a carico della pubblica amministrazione segue l'addebito della lievitazione dei costi ai responsabili (Cassazione, sezioni unite, 10 giugno 1988, n. 3940; Cassazione, sezioni unite, 30 marzo 1990, n. 2609 secondo cui la responsabilità è quella generica amministrativa, la cui cognizione è riservata al giudice ordinario; Cassazione 9 giugno 1992, n. 7078, sulla trasmissibilità invece alla Corte dei conti, da parte del giudice ordinario, della decisione che liquidi danno da occupazione appropriativa);

gli interventi legislativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all'accesso ai documenti amministrativi), ed alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), hanno normativamente consacrato tale responsabilità;

il fenomeno è di vastissima portata, attesa la pendenza di numerosissime controversie innanzi alle corti di tutta la nazione, soltanto innanzi al tribunale di Cassino, fra i primi ad accogliere l'eccezione di incostituzionalità, pendono ancora cinquantadue giudizi, per un totale di presumibile onere di cinquanta miliardi di lire, per dichiarazione fatta dagli stessi amministratori alla stampa (*Il Messaggero* del 7 novembre 1996) —:

se sia disponibile un rilevamento su base nazionale del numero dei giudizi pendenti e degli importi dei risarcimenti stimati dai periti nominati dai giudici o dalle sentenze già emesse, e, in caso negativo, se non ritenga di doverlo effettuare;

quali azioni si intendano effettuare per l'accertamento delle responsabilità che hanno determinato lo scaricarsi sulla collettività di oneri che si presume siano rilevanti;

se non sia doveroso accertare le responsabilità dei singoli amministratori e chiamarli in persona a rispondere dei danni causati, dimostrando scarso senso

del dovere, poca diligenza, incapacità amministrativa e disprezzo per il bene pubblico;

come si intenda affrontare organicamente e definitivamente il problema, provvedendo con urgenza a risarcire tutti quei cittadini che da anni si vedono calpestati i diritti e negati i risarcimenti. (4-05356)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione proposta dall'On. Pecoraro Scanio, la Direzione Generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici ha fornito i seguenti elementi di risposta di propria competenza.

Come è noto, il giudice delle leggi (Corte costituzionale, sentenza 2 novembre 1996 n. 369) ha affermato che dall'irreversibile destinazione del suolo occupato per l'opera pubblica (da cui deriva l'effetto estintivo della proprietà e quello acquisitivo dell'immobile alla pubblica amministrazione) discende l'obbligo del risarcimento del danno, commisurato al valore del fondo, ma ha lasciato intendere altresì che tale problematica prelude ad un necessario intervento del legislatore.

È ben vero che l'istituto dell'occupazione appropriativa (o accessione invertita) ha ormai superato il vaglio di costituzionalità e, consolidato da tempo nella giurisprudenza, è definibile come illecito derivante da responsabilità extracontrattuale.

Peraltro, è altresì vero che la regola dell'integralità nella riparazione del danno e dell'equivalenza del risarcimento al pregiudizio cagionato non ha, dal punto di vista pecuniario, sufficiente copertura costituzionale.

Orbene, nell'occupazione appropriativa va sottolineata la « peculiare connotazione dell'illecito, per il suo dispiegarsi tra i due estremi (iniziale) della dichiarazione di pubblica utilità di un'opera e (finale) di concreta realizzazione dell'opera stessa. In realtà, ciò che ha determinato la situazione di fatto portando alla commissione dell'illecito trova la sua spiegazione (anche se non proprio giustificazione) in circostanze del tutto particolari collegate alla lunghezza ed alla farraginosità delle procedure previste in

materia che impediscono la tempestiva conclusione del procedimento espropriativo.

Per quanto concerne il quantum del risarcimento, anche la Corte costituzionale ha affermato che la problematica andrà risolta nell'ottica di un equilibrato compimento degli opposti interessi in gioco:

quello del privato ad ottenere con certezza e rapidità la riparazione per l'illecito subito;

quello della pubblica amministrazione di conservazione dell'opera di pubblica utilità.

La questione potrà essere risolta nell'ambito di una più complessiva riforma del regime dei suoli diretta ad individuare modelli procedurali meno farraginosi e semplificati per le espropriazioni ed incentivi a soluzioni non più autorizzative, ma consensuali e bonarie delle relative vertenze.

Per quanto concerne il numero dei giudizi pendenti e l'importo dei risarcimenti stimati, si informa che è di difficile quantificazione. Difatti il Ministero dei lavori pubblici potrebbe avere una limitata conoscenza solo in relazione alle opere di competenza statale, presso le prefetture competenti, poiché per le rimanenti opere la materia è stata trasferita, come è noto, alle Regioni e agli enti locali.

Analoga risposta è pervenuta da parte della Direzione Generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, che rappresenta che, allo stato, non sussiste un rilevamento statistico del numero dei giudizi instaurati da privati contro la pubblica amministrazione per il risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, né conseguentemente è possibile quantificare gli importi dei risarcimenti stimati dai periti nominati dai giudici o determinati dalle sentenze.

D'altra parte l'acquisizione dei dati anzidetti richiederebbe, da parte delle cancellerie, la consultazione di ogni singolo fascicolo nei diversi gradi di giudizio. Discende che, non appare possibile effettuare il rilevamento di cui trattasi.

Per quanto riguarda poi la ultima parte dell'interrogazione (« come si intenda af-

frontare organicamente e definitivamente il problema, provvedendo a risarcire tutti quei cittadini che da anni si vedono calpestati i diritti e negati i risarcimenti ») la risposta, a parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, investe principalmente profili organizzativi della pubblica amministrazione e della Avvocatura dello Stato. La legislazione vigente consente infatti alle amministrazioni di acquisire con le procedure ordinarie i terreni destinati all'esproprio e impone a carico degli amministratori responsabilità anche di natura personale per il caso della inosservanza.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

negli scorsi anni sono stati condotti scavi archeologici nell'area antistante la porta Consina, nel comune di Buccino (Salerno) che hanno messo in luce i resti di una pavimentazione in opus spicatum databile di età tardo-antica o alto medievale e, sottostante ad essa, una tomba a fossa, databile alla metà del quarto secolo avanti Cristo;

tale rinvenimento indica con certezza l'estensione dell'area della necropoli precedentemente individuata nella particella 253 del foglio n. 22 del catasto del comune di Buccino alle spalle della citata porta Consina, già sottoposta a vincolo con decreto ministeriale 3 novembre 1989;

i resti in questione rivestono particolare interesse ai sensi della legge n. 1089 del 1939;

è stato inauditamente costruito un manufatto proprio accanto alla porta Consina, nonostante il vincolo di cui sopra —:

se sia a conoscenza della vicenda;

come sia stato possibile concedere il nullaosta per un manufatto che presenta ad avviso dell'interrogante, tutte le caratteristiche di un abuso edilizio;

se risulti si tratti di un abuso edilizio o, in caso contrario, chi abbia concesso le autorizzazioni necessarie a tale costruzione. (4-10486)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.*

La Soprintendenza archeologica di Salerno ha condotto, in tre diverse campagne finalizzate, scavi archeologici nell'area di Porta Consina al fine di chiarire la compatibilità della ricostruzione di edifici preesistenti, distrutti dal sisma del 1980, con la realtà archeologica dell'area.

Il primo scavo, che ha riguardato la particella 253 del Fg. 22 del Comune di Buccino, sito alle spalle della Porta, ha individuato un'area di necropoli della quale si erano conservate solo due sepolture databili alla seconda metà del IV sec. a.C.

Le tombe erano scavate in un banco argilloso che riempiva i calanchi naturali della roccia nel settore ovest della particella citata. La restante superficie esplorata ha individuato solo fosse di scarico pertinenti ad opifici (probabilmente fornaci) di età medievale ed il piano roccioso sistemato per la costruzione, verosimilmente in età rinascimentale, dell'edificio distrutto dal sisma del 1980.

Attualmente, i corredi delle tombe recuperati sono esposti nella mostra « Volcei: i luoghi della memoria » e costituiranno parte integrante della esposizione museale nel Museo nazionale di Volcei.

Considerato che con lo scavo delle tombe, secondo quanto previsto dalla tecnica di scavo, si è proceduto al recupero, restauro e conservazione della deposizione funeraria, rimanevano esclusivamente le fosse scavate nel terreno e, pertanto, l'area non rivestiva più importante interesse archeologico; per tale motivo la Soprintendenza archeologica, con nota n. 18026/13D del 24 ottobre 1990, ha autorizzato la ricostruzione dell'edificio.

La seconda campagna di scavo, riguardante via Roma nel tratto antistante Porta Consina, ha riportato in luce un breve tratto di pavimentazione in opus spicatum di mattoncini (alto medievale tardo antico) che copriva una tomba databile al IV sec. a.C.

Al fine di appurare l'effettiva presenza della necropoli e la pertinenza di Porta Consina all'impianto romano della città, la Soprintendenza archeologica ha condotto l'ultima campagna di scavo che ha permesso di acquisire ulteriori informazioni per la ricostruzione della città antica di Volcei.

Lo scavo condotto ha rimesso in luce un complesso di tre cisterne medievali, addossate alla roccia, nell'area antistante la Porta.

La Soprintendenza archeologica, con nota n. 13008/13D del 24 luglio 1992, ha chiesto una variante di progetto che ne permettesse la conservazione a vista. A seguito della progettazione di variante concesso, con nota n. 9974/13D del del 31 maggio 1993, il proprio nulla osta alla riedificazione dell'area.

Lo scavo ha permesso, inoltre, di appurare che la costruzione di Porta Consina e dell'edificio antistante la porta, avvenuto in età medievale, aveva comportato l'asportazione delle stratigrafie antiche nell'area, precedentemente recuperata per metà nel saggio sotto la sede stradale antistante la Porta.

Si rende noto, inoltre, che l'attività edilizia nel centro storico di Buccino non prevede costruzioni ex novo, ma solo ricostruzioni di edifici già esistenti e distrutti dall'evento sismico del 1980 o interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo del patrimonio edilizio esistente.

Si segnala, infine, che la costante opera di tutela condotta dalla Soprintendenza archeologica ha permesso di elaborare un progetto di Parco archeologico urbano dell'antica Volcei, nel quale saranno inserite anche le cisterne di Porta Consina, che permetterà, con una soluzione unica in Italia, la visita degli edifici antichi contestualizzati in un percorso, anche sotterraneo, che ricrea l'unità urbanistica della città antica al di sotto di quella attuale.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

PECORARO SCANIO e SINISCALCHI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:*

a Napoli, in località via Tasso 475, a carico di una famiglia di agricoltori è stato

adottato un provvedimento di sfratto esecutivo riguardante un appezzamento di terreno di circa 7000 metri quadrati, con annessa casa colonica, attualmente perfettamente coltivato;

tale area, in data 17 maggio 1990, fu ceduta dal Pime (Pontificio istituto missioni estere) ai rappresentanti della Santo Stefano srl, acquirente dell'area, società il cui oggetto sociale è rappresentato primariamente dall'esercizio dell'industria edilizia;

da un'indagine al catasto di Napoli risulterebbe che, con decreto ministeriale del 15 maggio 1955, venivano vincolate le aree comprese tra la zona a monte di via Aniello Falcone e parte di via Tasso, identificate con le particelle 108 e 115;

un successivo decreto ministeriale del 3 luglio 1962 vincolava altre aree limitrofe, escludendo l'appezzamento in oggetto, ed in particolare le particelle catastali nn. 121-123-125;

l'area interessata risulta totalmente inedificabile ai sensi delle vigenti normative urbanistiche —:

quali iniziative intenda adottare per accertare i motivi di esclusione del fondo di via Tasso, identificato con le particelle catastali nn. 121-123-125, dai vincoli esistenti sulle aree limitrofe;

se non intenda apporre anche su quest'area il vincolo paesaggistico. (4-10655)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si rende noto che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli, interpellata al riguardo, ha comunicato che ha già avviato le procedure necessarie per estendere il vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 anche alle zone intercluse fra gli immobili di Via Tasso e, pertanto, risulterà vincolato anche il terreno agricolo in questione.*

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nell'agro nolano ogni giugno si svolge la manifestazione culturale dedicata ai monumenti « Apriti Sesamo », divenuta quest'anno la più importante manifestazione di tal genere in Italia per il numero di comuni coinvolti (trentatré), di scuole ed associazioni impegnate (centotrentasei) e di monumenti aperti per l'occasione (centocinquantatré); tale manifestazione è promossa dalle province di Napoli e di Avellino e si prefigge di valorizzare i beni culturali di un'area ricca di storia e tradizioni come l'agro nolano e che per tale motivo l'organizzazione della manifestazione ed il comune di Nola hanno chiesto l'autorizzazione alla soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli, diretta dal dottor Antonio Spinosa, di poter esporre per i giorni 14 e 15 giugno 1997 a Nola il dipinto di Battistello Caracciolo dal titolo « Madonna tra le anime purganti tra i Santi Francesco e Chiara », scelto come simbolo della manifestazione, provenendo dalla chiesa di Santa Chiara di Nola e conservato nel deposito della soprintendenza presso il museo di Capodimonte;

la risposta negativa del soprintendente Spinosa alla richiesta del comune di Nola è stata, nonostante la disponibilità a fornire tutte le garanzie richieste dalla legge, motivata da un presunto « trauma » che il dipinto (già restaurato) avrebbe subito per l'esposizione, nonostante i numerosi « viaggi » già sostenuti dal dipinto in Italia ed all'estero —:

per quale motivo il soprintendente non abbia favorito tale esposizione, non dando così la possibilità ai cittadini di Nola di « riappropriarsi », anche se per solo pochi giorni, di un capolavoro realizzato da un grande maestro del seicento soprattutto del fatto che le soprintendenze hanno sì svolto il dovere di tutelare il patrimonio culturale italiano, ma anche quello di favorire lo sviluppo della cultura e della conoscenza dello stesso patrimonio artistico-monumentale italiano. (4-10882)

RISPOSTA. — *In riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto si comunica quanto segue.*

Il dipinto di Battistello Caracciolo raffigurante « Madonna con le anime purganti » della Chiesa di S. Chiara di Nola è stato ritirato dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli per essere restaurato; successivamente, dato che la Chiesa di S. Chiara non aveva i requisiti necessari per garantire la sicurezza dell'opera, è stato trattenuto, per motivi conservativi, nel Museo di Capodimonte.

Per quanto riguarda la richiesta avanzata dal Comune di Nola di poter esporre il dipinto in occasione della manifestazione « Apriti Sesamo » (14 e 15 giugno), la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli non ha autorizzato il trasferimento dell'opera a Nola per motivi conservativi e di sicurezza.

L'Amministrazione comunale, informata per le vie brevi dei problemi conservativi e di sicurezza dell'opera, nonché dell'elevato costo dell'operazione (spese di trasporto e di assicurazione) che avrebbe dovuto sostenere, ha concordato con la Soprintendenza di non effettuare lo spostamento.

La Soprintendenza ha comunicato, quindi, per iscritto al Comune di Nola il parere negativo al trasferimento.

Si segnala, infine, che nella vicenda la Soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli ha avuto contatti esclusivamente con il Comune di Nola e non con il Comitato « Apriti Sesamo ».

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

PISCITELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il personale di custodia assegnato alla casa di reclusione di Augusta (Siracusa) è in numero gravemente carente rispetto alle esigenze della casa di reclusione ed al grave sovraffollamento che vi si registra (gli agenti di polizia penitenziaria sono 280 contro i 330 previsti in organico, molti degli « anziani » sono stati di recente trasferiti presso altri istituti ed in particolare

verso quello di Cavadonna; i detenuti superano le 500 unità contro le circa 300 previste);

la carenza di personale è stata ulteriormente aggravata dal recente trasferimento al corpo di polizia penitenziaria della competenza per le traduzioni dei detenuti;

particolarmente grave appare la situazione dell'ufficio matricola, nodo nevralgico dell'istituto di pena e passaggio obbligato delle più varie richieste dei detenuti;

la mancata attivazione dei laboratori non consente ai detenuti di accedere alle attività lavorative, mancano i macchinari e il loro acquisto è bloccato dal provveditorato regionale delle opere pubbliche, che non rilascia il richiesto parere in ordine alla congruità dei prezzi ormai da diversi anni;

sopra ogni altro problema, spicca la totale assenza degli educatori (cinque i posti in organico, solo tre quelli assunti, tutti assenti per varie cause);

in assenza degli educatori non è possibile istruire le richieste di ammissione a benefici di legge quali la liberazione anticipata, la semidetenzione, eccetera;

tutto ciò costituisce un forte motivo di tensione all'interno dell'istituto, che ospita soggetti sottoposti a condanne definitive, soprattutto tra coloro che devono scontare pene brevi e subiscono in tal modo una grave violazione dei propri diritti —:

se non intenda adottare urgenti provvedimenti per potenziare l'organico degli agenti di polizia penitenziaria presso la casa di reclusione di Augusta;

quali provvedimenti intenda adottare per avviare le attività lavorative, atteso che le stesse rivestono un ruolo di fondamentale importanza per il trattamento di soggetti condannati a pene definitive, spesso di lunga durata;

se non ritenga di particolare gravità la carenza assoluta di educatori e quali

provvedimenti urgenti intenda adottare al proposito. (4-10010)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Le condizioni della Casa di reclusione di Augusta non sembrano sfavorevoli anche in relazione alla recente assunzione del servizio delle traduzioni. Infatti, a tale scopo, sono state assegnate all'istituto 56 unità di personale di Polizia penitenziaria.

Per quanto concerne il personale anziano trasferito ad altre sedi, si assicura che si è provveduto alla sua sostituzione.

Per quanto attiene al personale amministrativo, per sopperire alla carenza di educatori si è provveduto a distaccare un educatore dalla Casa circondariale di Firenze Sollicciano che, attualmente, è assente per maternità e successivamente un altro educatore dalla Casa circondariale di Cuneo.

Si è peraltro provveduto a diramare un interpello per la copertura di due posti, la cui graduatoria è stata predisposta dalla competente Commissione istituita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Gli interessati sono stati informati della posizione raggiunta al fine di consentire eventuali osservazioni in merito.

Tuttavia, i primi due aspiranti al trasferimento ad Augusta sono entrambi in servizio presso la Casa circondariale di Biella ove rimarrebbe in servizio un solo educatore a fronte di una popolazione detenuta che si aggira sulle 190 unità.

Comunque le esigenze dell'istituto di Augusta potranno essere soddisfatte appieno con il primo concorso per educatori di VI livello che sarà bandito a breve.

Per quanto riguarda le attività lavorative per i detenuti si comunica che è stato programmato l'allestimento di una falegnameria di tipo industriale.

Tale scelta è stata a suo tempo determinata dall'esigenza di creare un impianto costruttivo capace di offrire numerose e qualificate opportunità lavorative per tutti i detenuti ristretti negli istituti siciliani.

Tuttavia non è stato ancora possibile definire la relativa procedura per ragioni

tecniche che si confida possano essere rapidamente superate.

Per quanto concerne altri tipi di lavorazioni, si rappresenta che presso l'istituto di Augusta vi è una officina fabbri idonea a dare occupazione a quattro persone, attualmente non attiva per mancanza di manodopera detenuta.

Per completezza d'informazione si comunica che, a fronte di una capienza di 527 posti (individuata in sede di determinazione dei nuovi circuiti penitenziari) risultano presenti, alla data del 20 maggio 1997, 538 detenuti di cui 521 definitivi (compresi tra questi ultimi 27 semiliberi).

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

PISTONE e DE MURTAS. — *Ai Ministri delle finanze e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

l'articolo 5, comma 13, legge 537/1993 determina la tassa ed il contributo universitario, abolendo tutte le altre tasse, sovrattasse e contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa;

il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), con circolare del 5 dicembre 1995 indirizzata a tutte le università, dichiara, sulla base di quanto contenuto nella legge 537/1993, di ritenere abrogato, a partire dall'anno accademico 1994/1995, il versamento della tassa erariale di laurea prevista dall'articolo 7 della legge 1551/1951;

il ministero delle finanze, in data 10 febbraio 1996, invia una nota al ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la quale esprime il parere secondo cui il contenuto della legge 537/1993 non abolisce il versamento all'erario delle tasse di laurea e di diploma e invita il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a riesaminare le direttive impartite con la circolare del 5 dicembre 1995;

il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esaminata la nota del ministero delle finanze, in data 27 febbraio 1996, conclude, senza alcun dubbio interpretativo, che anche le tasse di laurea e di diploma, sebbene devolute all'erario, siano da ritenersi abrogate ai sensi della legge 537/1993;

risulta che in diverse università dal giugno 1995 fino ad oggi si è richiesto il versamento della tassa erariale abolita, mentre in altre non è stato richiesto più alcun pagamento in merito —:

come si intendano risarcire i soggetti che hanno ad oggi pagato una tassa non più dovuta;

se non si ritenga necessaria l'emana- zione di una circolare che, una volta per tutte, informi correttamente le università circa l'interpretazione che il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha univocamente fornito sin dal 5 dicembre 1995 e poi confermato in data 27 febbraio 1996. (4-00567)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde le SS.LL. Onorevoli hanno chiesto alcuni chiarimenti in ordine alla debenza delle tasse erariali di diploma e di laurea alla luce dell'intervenuta legge 24 dicembre 1993 n. 537, che prevede all'articolo 5, comma 13, che « a partire dall'anno accademico 1994-1995 sono abolite le tasse, le sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ».*

Al riguardo, occorre premettere che sussistendo diversità di opinioni con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica circa la natura della tasse di laurea e diploma da devolversi all'erario e le altre tasse, soprattasse e contributi da versare all'università, l'Amministrazione finanziaria ha richiesto il parere facoltativo del Consiglio di Stato sulla questione.

Il Consiglio di Stato, terza sezione, in data 21 gennaio 1997, si è espresso nel senso di ritenere la dizione del comma 13 « tasse sovrattasse e contributi », per la sua genericità, comprensiva di tutte quelle presta-

zioni patrimoniali che erano in precedenza dovute dagli studenti universitari in virtù di tale loro specifica veste.

Per cui, essendo la tassa di laurea e di diploma ricomprese nella categoria generale dei tributi a carico degli studenti universitari, sono anch'esse da ritenersi abolite.

Ciò posto, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato di aver provveduto ad informare i Rettori di tutte le università della definitiva abolizione della tassa di laurea e di diploma nonché di aver invitato le singole Università, nell'ambito della propria autonomia, ad assumere iniziative volte a fornire agli studenti una ampia informazione circa la possibilità di ottenere il rimborso delle citate tasse.

Si fa presente, infine, che il Ministero delle finanze, con apposita circolare (prot. n. 10/390/97 del 16 aprile 1997) diretta pure al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha dato disposizione ai propri uffici periferici di provvedere al rimborso medesimo.

Il Ministro delle finanze: Visco.

RASI e AMORUSO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

l'Ice è attualmente in regime commissariale, retto da un amministratore straordinario il cui mandato è scaduto il 28 febbraio 1997;

è già stata decisa e, in un caso addirittura effettuata, la chiusura di uffici Ice in Europa, tra cui alcuni ubicati in paesi di fondamentale importanza per l'export italiano, quali Grecia, Portogallo, Svizzera e Germania;

circolano voci sempre più insistenti ed attendibili circa un piano di ulteriori chiusure tale da comportare il sostanziale annullamento della rete Ice in Europa occidentale, area che a tutt'oggi assorbe circa il settanta per cento dell'export italiano, e ciò mentre i nostri concorrenti potenziano le rispettive reti anche all'interno dell'Unione europea, come l'Austria che, nei

mesi scorsi, ha aperto il suo terzo ufficio di promozione commerciale in Italia —:

se sia a conoscenza delle suddette voci sulla strategia portata avanti dall'Amministratore straordinario professor Fabrizio Onida, e dal direttore esecutivo per la rete degli uffici esteri dell'Ice, ingegner Roberto Camoirano;

se intenda intervenire per smentire tali voci, ed anzi ribadire, come esponente del Governo, la necessità di un potenziamento dell'Ice stesso;

se non ritenga assolutamente inopportuno che un ufficio commissariale, a pochi giorni dalla scadenza del mandato, abbia effettuato scelte strategiche di presenza all'estero, compromettendo l'autonomia della futura amministrazione ordinaria;

se non ritenga infine sospetto un simile attivismo dell'ultima ora da parte delle suddette persone che, per un anno e mezzo, hanno gestito l'Ice senza assumere iniziative di un qualche rilievo. (4-08227)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione indicata in oggetto, si ritiene opportuno precisare, innanzi tutto, che le chiusure degli Uffici ICE all'estero alle quali si accenna costituiscono una concreta prima applicazione del piano generale di revisione della rete estera dell'Istituto, la cui approvazione definitiva è stata assunta il 31 ottobre 1996 da questa Amministrazione ed il 12 novembre successivo ha ottenuto l'assenso del Ministero degli affari esteri (previsto obbligatoriamente dalla normativa in materia).*

La ristrutturazione della rete estera, il cui esame è comunque slittato a causa del prolungarsi del commissariamento dell'Istituto, appariva in ogni caso necessaria anche in funzione di una più valida strategia promozionale dell'Italia a seguito delle mutate condizioni politico-economiche verificatesi, come è noto, nei mercati esteri: in particolare, era chiaramente sovradimensionata la presenza ICE nell'area UE (con ben quattro uffici, Londra, Dusseldorf, Parigi e Bruxelles, che comportavano, dopo

quelli di Tokyo e di New York, gli oneri più elevati), mentre in altre aree — come nei Paesi PECO, nella CSI, in Medio Oriente e nel Sud-Est asiatico — la presenza dell'Istituto avrebbe dovuto essere potenziata, eventualmente anche con il ricorso a soluzioni meno costose (con l'utilizzo di professionalità locali, « antenne », punti di corrispondenza).

Ciò premesso, si espone qui di seguito l'iter procedurale riguardante la questione in esame, dal quale risulta chiara l'inesistenza di un « sostanziale annullamento della rete ICE in Europa ».

Verso la metà del 1995 ed a seguito di avviso favorevole del Ministro pro tempore Clò, si è provveduto a contattare in un primo tempo il Ministero degli affari esteri e, successivamente, lo stesso ICE, al fine di addivenire ad un riassetto, sulla base delle seguenti linee guida:

a) *opportunità di una programmazione a breve e medio termine;*

b) *conseguimento di una più razionale distribuzione degli uffici sui vari territori tenendo conto, sia della vicinanza geografica che della presenza o meno di uffici commerciali delle Ambasciate e di Camere di commercio italiane all'estero. In quest'ottica si è pertanto ritenuto che andasse ridotta la rete ICE nell'UE (ove peraltro operano, in maniera efficiente, 15 Camere di Commercio), mentre andava potenziata la rete asiatica, mediorientale, USA e dei Paesi della CSI;*

c) *opportunità di conseguire una maggiore presenza all'estero, possibilmente a costo zero o, quanto meno, a costo contenuto.*

A seguito dei suddetti contatti ed incontri si è infine ipotizzata una nuova rete estera la quale, dopo circa 2 anni dall'approvazione del piano, avrebbe dovuto articolarsi su 106 presenze, rispetto alle 77 esistenti, così composte:

a) *« Uffici » in senso stretto (con struttura fissa e diretti da funzionario di ruolo);*

b) *« Antenne » (con struttura fissa, ma dirette, eventualmente, anche da personale*

locale, e con un minor numero di dipendenti;

c) « Puntini di corrispondenza » (ossia personale locale, a conoscenza della lingua italiana e dipendente amministrativamente da un « Ufficio » o da un'« Antenna »).

Tale piano prevedeva, in particolare, una riduzione nelle sedi nell'Unione Europea (da 18 a 15), e un aumento delle stesse negli altri Paesi dell'Europa (da 14 a 24), nei Paesi NAFTA (da 7 a 9), in America Latina (da 7 a 10), in Oceania (da 2 a 4), in Medio Oriente (da 6 a 7) e soprattutto in Asia ed Estremo Oriente (da 16 a 31); si sarebbero invece ridotte le presenze in Africa (da 7 a 6).

In relazione a quanto sopra esposto, questo Ministero ha ritenuto di potersi pronunciare favorevolmente sulla ristrutturazione della rete estera dell'ICE; il Ministero degli affari esteri, a sua volta, ha dato il proprio assenso, ponendo la sola condizione che la competenza relativa al Portogallo non venisse attribuita ad Uffici ICE esistenti in Spagna.

In occasione dell'approvazione del piano di cui trattasi, è stato comunque stabilito che — ove in futuro dovessero verificarsi situazioni tali da suggerire eventuali modifiche — queste avrebbero dovuto essere portate a conoscenza delle Amministrazioni interessate, da parte dell'Istituto, per le conseguenti valutazioni di competenza. Naturalmente tali eventuali nuove situazioni potranno formare oggetto di particolare attenzione da parte dei futuri vertici dell'Istituto, ai fini anche di nuove e diverse proposte ritenute necessarie (fermo restando, ovviamente, le successive approvazioni prescritte dalla normativa).

Da quanto sopra esposto, risulta evidente che la riduzione prevista per l'UE (peraltro limitata a solo 3 presenze: 15 anziché 18) è comunque stata ampiamente compensata dagli aumenti negli altri Paesi (in particolare quelli nel resto dell'Europa salgono da 14 a 24). Si aggiunge inoltre, con l'occasione, che, proprio durante la ristrutturazione sopra descritta, si è avuto modo di rilevare che anche gli ambienti economici consideravano eccessivo il numero degli Uffici ICE in Europa, auspicando nel con-

tempo una loro estensione verso i mercati più lontani e difficili.

A queste considerazioni di carattere generale che hanno riguardato il ridimensionamento ICE nell'area dell'Europa occidentale, occorre aggiungere alcune riflessioni in relazione alla chiusura degli uffici ICE in Svizzera, Germania, Portogallo e Grecia.

Per quanto riguarda la proposta di chiusura dell'ufficio di Zurigo, essa trova fondamento nell'estrema facilità di accesso del mercato svizzero, che è di piccole dimensioni e facilmente raggiungibile dall'Italia, contraddistinto da efficienti telecomunicazioni, dove il prodotto italiano è ampiamente conosciuto in quanto la presenza italiana si è ormai radicata da tempo. Tra l'altro è venuta anche a cadere la necessità di svolgere un'attività promozionale in quel Paese, in quanto quest'ultima viene già assicurata dalla presenza ogni anno di numerosi operatori elvetici nelle prestigiose fiere italiane (Milano, Verona, Padova, Parma). Così pure l'esigenza di un'attività informativa sul mercato elvetico viene meno grazie alla presenza di efficienti enti statistici che assicurano un aggiornamento continuo dei dati sul nostro Paese.

Alcuni tagli di spesa hanno riguardato anche la presenza ICE in Germania in quanto il recente piano di ristrutturazione della rete estera ha previsto la chiusura dell'ufficio di Monaco. Si tratta di una città molto importante dal lato economico, dove transitano buona parte delle merci italiane dirette nel mercato tedesco, ma va sottolineato che in Germania, anche se rappresenta il primo mercato di destinazione dell'export e di provenienza delle importazioni, l'ICE è, comunque, rappresentato con tre uffici: Berlino, Düsseldorf e Lipsia (mentre in Francia che pure si colloca al 2° posto nella stessa graduatoria dei mercati c'è solo l'ufficio di Parigi). In Germania è stata operata una suddivisione delle unità ICE accentrando su Düsseldorf l'attività di assistenza operativa e promozionale e affidando all'ufficio di Berlino alcune importanti competenze settoriali.

Per quanto riguarda la chiusura di Lisbona si osserva che il Portogallo, in quanto costituisce un mercato di dimensioni limi-

tate oltre che poco dinamico con scarse possibilità di sviluppare ulteriormente l'attività economica, ha presentato una bassa redditività della spesa per l'Istituto, in considerazione degli elevati costi necessari per il mantenimento di una struttura operativa.

La chiusura di Atene è riconducibile alla presenza di un interscambio con la Grecia che, anche se quantitativamente consistente, risulta ormai stabilizzato, grazie a canali commerciali molto consolidati da non richiedere un'assistenza in loco da parte dell'Istituto.

Le economie derivanti dalla chiusura di alcuni uffici ed il depotenziamento di altri potranno essere utilizzate in direzione di aree più dinamiche in quanto il recente piano di ristrutturazione della rete ICE ha previsto un potenziamento nell'Europa orientale, sia nei paesi dell'ex URSS che nelle economie in transizione, attraverso la creazione di nuove strutture organizzative (antenne e punti di corrispondenza) in considerazione dei positivi tassi di crescita, delle interessanti opportunità di investimento e di un'ampia disponibilità di materie prime.

Il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero: Cabras.

RIVELLI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

gli stenotipisti del tribunale di Napoli, da un periodo di sette mesi, non ricevono alcun emolumento e, dal mese di settembre 1996, prestano il loro servizio senza alcun contratto;

gli stenopisti predetti presenti ai processi per verbalizzare in tempo reale le fasi del dibattito, hanno annunciato la proclamazione di uno sciopero ad oltranza se, entro una settimana dalla data del 10 ottobre 1996, non riceveranno dalla Presidenza della Corte d'Appello competente almeno il rinnovo del contratto;

l'astensione dal lavoro degli stenotipisti paralizzerebbe di fatto l'attività del Tribunale di Napoli;

quali provvedimenti urgenti intenda prendere al fine di risolvere tale grave ed incresciosa situazione. (4-04415)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione dell'On. Rivelli, si premette che organo competente alla stipula dei contratti aventi ad oggetto il servizio di stenotipia è l'Ufficio giudiziario di volta in volta interessato ai sensi dell'articolo 51 disp. att. c.p.p. (Circolare n. 4/8629/191(92) del 29 dicembre 1992) e che quindi gli stenotipisti che prestano attività lavorativa negli uffici giudiziari di Napoli non sono dipendenti di questa Amministrazione.

Gli artt. 50 e 51 Att. Cpp, regolamentando la fattispecie, autorizzano espressamente il capo dell'ufficio giudiziario — cui l'autorità giudiziaria fa richiesta di provvedere alla scelta del personale idoneo — a « stipulare uno o più contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore ad un anno, con imprese di servizi specialistici aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo ».

Questi contratti sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 ottobre n. 401. Il parere sulla congruità della spesa è espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

Al pagamento delle fatture emesse a fronte dei suddetti contratti si provvede mediante accreditamento dei fondi ai Presidenti di Corte d'appello nella loro qualità di funzionari delegati.

Tutto ciò premesso, si precisa che alla Corte d'appello di Napoli per i contratti in questione è stata accreditata dal Ministero di grazia e giustizia nel corso dell'anno 1996, al fine di soddisfare le esigenze dalla stessa rappresentate, giusta nota n. 456 del 7 maggio 1996, la complessiva somma di lire 2.900.000.000 in virtù dei seguenti ordini:

Prot. AC/4/1346(96) del 15 gennaio 1996 per lire 1.200.000.000 sul Cap. 1587;

Prot. AC/4/19662(96) del 18 luglio 1996 per L. 500.000.000 sul Cap. 1587;

Prot. AC/4/23360(96) del 16 ottobre 1996 per L. 1.200.000.000 sul Cap. 1598;

a fronte di una richiesta preventiva, come da nota precedentemente citata, di lire 3.000.000.000.

Si precisa, comunque che nel mese di luglio p.v. prenderanno possesso 297 vincitori del concorso per stenodattilografi, indetto con PDG 18 novembre 1993, 18 dei quali (29 se si considera l'intero circondario) saranno destinati agli uffici giudiziari di Napoli.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

RODEGHIERO, DOZZO, PITTINO e BARRAL. — *Al Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 580 del 1993 (e successivo regolamento di attuazione), relativa all'istituzione del registro delle imprese, anche le attività agricole sono soggette all'obbligo di iscrizione in tale registro, con termine di iscrizione inizialmente fissato per il 19 agosto 1996, prorogato ora al 31 ottobre 1996;

si è preferito azzerare la situazione e far compilare ai cittadini interessati un modulo complicatissimo: si sono in tal modo scartati i dati dello Scau e dell'Inps perchè giudicati inattendibili (non si comprende come hanno fatto gli agricoltori a pagare fino ad oggi i contributi previdenziali), si sono ignorati i dati dell'Aima perchè palesemente errati (ma come avranno fatto gli agricoltori ad incassare integrazioni al reddito?), e sono stati messi da parte i dati dell'Iva, in quanto tale imposta è spesso considerata opinabile;

la qualifica di imprenditore agricolo spetta a chiunque esercita la coltivazione del fondo anche « nei ritagli di tempo », purché in modo continuativo, stabile e sistematico, al fine della produzione di beni per il mercato, tanto che si deduce che gran parte dei proprietari di terreni agricoli, anche di piccole dimensioni, anche nel caso del ricavo di poche centinaia di migliaia di lire annue, saranno obbligati alla detta iscrizione;

è obbligato ad iscriversi come imprenditore agricolo o coltivatore diretto anche chi sia iscritto o annotato al registro delle ditte o al registro delle imprese come imprenditore commerciale o artigiano e svolga attività agricola in via secondari;

ai sensi dell'articolo 2194 del codice civile, l'omessa richiesta di iscrizione nel registro delle imprese nei modi e nel termine stabiliti dalla legge comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire venti mila a lire un milione;

l'iscrizione suddetta comporta un pagamento annuale a favore della Cciaa, che, se inizialmente potrà essere ridotto rispetto alla somma dovuta dagli imprenditori non agricoli (circa lire quarantacinque mila), per gli anni a venire salirà (circa lire centocinquanta mila), fino a rappresentare un pesante onere nel bilancio delle piccole realtà produttive agricole;

l'onere dell'iscrizione interessa moltissimi soggetti, in particolare venti mila « aziende » nella sola provincia di Padova, le quali, soprattutto per quanto riguarda l'alta Padovana, sono tipicamente « metalmezzadri », piccoli proprietari od affittuari da decenni, che svolgono altra attività principale, i quali sono costretti ad avere la partita Iva per due o tre operazioni di vendita di raccolto all'anno;

già da qualche anno questi « imprenditori » sono obbligati al pagamento di una tassa annua di lire cento mila, in quanto soggetti Iva (per la vendita dei loro prodotti); la stessa normativa Iva li esenta dagli obblighi derivanti da regime ordinario (articolo 34, terzo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), facendoli rientrare in una categoria individuata da un volume d'affari non superiore a lire dieci milioni annui;

se questo peso è stato finora tollerato, conviene chiedersi quali danni di ordine economico potrà comportare il pagamento del diritto d'iscrizione nel registro delle imprese: si può pensare a forme di disincentivazione della produzione agricola o,

in alternativa, alla vendita « in nero » dei frutti della terra (con rinuncia al numero di partita Iva) da parte di parecchi proprietari, i cui danni sarebbero notevoli soprattutto per le piccole realtà produttive —:

quali iniziative intenda adottare per sospendere il termine di iscrizione, o prorogarlo, nelle more di una modifica della legge in oggetto (articolo 8, comma 4) che porti all'esenzione dell'iscrizione nel registro di tutte quelle imprese agricole che, usando il parametro dato dalla legge Iva, non raggiungano un volume d'affari superiore ai dieci milioni di lire o, in subordine, non le obblighi al pagamento dei diritti annuali d'iscrizione. (4-04804)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione di cui in oggetto, si fa presente che l'articolo 2, comma 3, della legge n. 77 del 1997 ha reso non obbligatoria l'iscrizione al registro delle imprese per i produttori agricoli che hanno realizzato un volume di affari non superiore a 20 milioni di lire.*

Il Ministro per le politiche agricole: Pinto.

ROTUNDO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali siano le ragioni del ritardo nell'esame del ricorso presentato alla direzione generale per le pensioni di guerra del ministero del tesoro dalla signora Marra Addolorata, nata a Galatina il 1° agosto 1910, ed ivi residente in via Roma n. 25, avverso la decisione della commissione sanitaria di prima istanza della Usl di Galatina della seduta del 30 marzo 1993. (4-07578)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il ricorso n. 247915/R, in materia di invalidità civile, prodotto dalla Sig.ra Addolorata MARRA, nata a Galatina il 1° agosto 1910.*

Al riguardo, si fa presente che il citato ricorso, inviato dall'interessata in data 19 novembre 1993, non era corredato del verbale di visita emesso dalla U.S.L. competente in data 30 giugno 1993, della copia

della relata di notifica del verbale di visita stesso, nonché degli atti sanitari disponibili, relativi al predetto verbale di visita, necessari per l'esame del caso in questione.

Va, inoltre, precisato che l'interessata non ha richiesto una « trattazione anticipata » della pratica, la quale, peraltro, è consentita solo nei casi di imminente pericolo di vita o di riconoscimento dello stato di invalidità al fine di accedere a posti di lavoro riservati alle categorie protette.

Si soggiunge che in data 26 novembre 1996, e successivamente in data 14 febbraio 1997, è stata interessata la competente U.S.L. LE/1 per acquisire agli atti la citata documentazione. Non appena quest'ultima perverrà, il ricorso sarà inviato alla Commissione medica superiore e d'Invalidità civile, per il prescritto parere.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro: Pennacchi.

RUSSO. — *Al ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Napoli e precisamente a Cimitile esiste un complesso basilicale paleocristiano di straordinaria bellezza incredibilmente conservato;

le basiliche sono oggetto di una opera di restauro che dura ormai da oltre un decennio con continui *stop and go*;

attualmente le basiliche non sono aperte al pubblico e tuttora sono cantierate per una querelle circa un credito vantato dall'impresa aggiudicataria dei lavori;

il ritardo nel recupero e ripristino « funzionale » del complesso paleocristiano che risale al quarto secolo a.c. rappresenta un danno evidente e diretto e non più tollerabile per le popolazioni dell'intera area;

numerosi sono stati gli appelli degli enti locali, delle associazioni del volontariato, delle associazioni imprenditoriali, dei sindacati, della chiesa e di insigni uomini di cultura tesi tutti a rendere rapi-

damente e completamente fruibile un patrimonio d'arte e di culto di così unico valore;

la riapertura al pubblico ed ai turisti che talvolta giungono erroneamente indirizzati da ogni parte del mondo, rappresenta l'unica vera grande opportunità per il rilancio culturale, turistico ed economico ed il riscatto di una vasta area troppe volte mortificata nella sua speranza di rivincita morale e sociale —:

quali siano le misure adottate per rendere il complesso basilicale rapidamente fruibile ai cittadini dell'hinterland nolano;

quali siano le misure urgenti già assunte e quali in via di adozione per giungere all'appuntamento con l'evento Giubileo già pronti ad accogliere in Cimitile centinaia di migliaia di pellegrini e per far sì che godano in condizione di comfort di un bene di fede e di arte di inestimabile valore localizzato peraltro in un'area che ogni giorno di più restituisce alla vita numerosi reperti di grande valore. (4-04414)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione parlamentare di cui all'oggetto si comunica quanto segue.*

I grandi interventi di restauro alle basiliche paleocristiane sono stati eseguiti dal Comune di Cimitile, gestore del complesso, e risultano terminati nel 1990.

La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ha iniziato, a metà del 1995, un intervento di manutenzione ordinaria, ora giunto quasi alla conclusione, ad una delle cinque basiliche.

La Soprintendenza archeologica di Napoli collabora con la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli per i lavori di restauro dell'aula sorta intorno alla Tomba di S. Felice, sotto la direzione dell'Istituto centrale per il restauro ed, in particolare, per gli interventi sui marmi antichi.

La Soprintendenza archeologica, inoltre, ha effettuato saggi di scavo nell'area a ridosso della chiesa di S. Giovanni, che hanno riportato in luce alcune strutture della

« Basilica Nova », fatta erigere da S. Paolino, e alcuni ambienti di epoca successiva con affreschi databili al IX secolo d.C.

Ulteriori saggi di scavo sono stati condotti, nel 1996, nell'ambito del territorio del Comune e hanno permesso di recuperare le strutture di un santuario di epoca sannitica e, al di sotto del centro storico, dietro l'area delle basiliche, sono stati ritrovati i resti di una villa di epoca romana.

Le basiliche non sono cantierate e il contenzioso in atto riguarda il Comune e la ditta da questi incaricata di eseguire i lavori prima del 1990.

Tale contenzioso determinò la chiusura del complesso. Successivamente, a seguito dell'interessamento della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli e di alcune associazioni, si è giunti all'apertura del complesso medesimo, organizzata da associazioni di volontariato.

Da due anni le basiliche sono aperte al pubblico nei mesi primaverili, estivi ed autunnali, mentre nel periodo invernale, essendo la domanda di visita scarsa, sono chiuse; la maggior parte dei turisti proviene dall'hinterland nolano e dal napoletano.

Si rende noto, infine, che la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ha in fase di progettazione l'allestimento di un antiquarium delle basiliche, per la cui realizzazione chiederà il cofinanziamento alla Comunità Europea.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.

SAVARESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:*

in base a quali elementi la direzione generale servizio per le politiche di coesione del ministero del bilancio e della programmazione economica ha di fatto bloccato l'inoltro alla Commissione Unione europea delle proposte di « sovvenzione globale », già in possesso di parere favorevole espresso dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato formulate

nel rispetto delle direttive della delibera Cipe dell'8 agosto 1995;

se le procedure ed i criteri di valutazione utilizzati da tale direzione per bloccare l'uso dello strumento sovvenzione globale siano compatibili con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia;

se tale determinazione non sia contraddittoria con la posizione ripetutamente espressa dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di aumentare la velocità di utilizzo delle risorse comunitarie, finora largamente sottoutilizzate dal nostro Paese, ai fini dello sviluppo delle aree svantaggiate o in crisi;

se in materia sia stato acquisito il parere della Commissione europea, quale soggetto che deciderà il finanziamento delle proposte di sovvenzione globale, e se sia vero che il parere espresso dalla suddetta Commissione sia fortemente critico verso i criteri di valutazione adottati;

se la situazione organizzativa del servizio per le politiche di coesione non sia notevolmente peggiorata negli ultimi mesi anche a causa di errori di direzione e di una confusione di ruoli con la cabina di regia nazionale, creando una situazione di tensione interna non ulteriormente sostenibile, e se ciò consenta al ministero del bilancio e della programmazione economica di assolvere i suoi compiti in materia di coordinamento dei fondi strutturali europei;

a quali criteri sarà ispirata la scelta del nuovo direttore generale delle politiche di coesione, in sostituzione della dottoressa Gabriella Palocci, il cui incarico scade il 28 febbraio 1997. (4-07740)

SERVODIO e CERULLI IRELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la direzione generale servizio per le politiche di coesione del Ministero del bilancio e della programmazione economica,

ha di fatto bloccato l'inoltro alla Commissione dell'Unione europea delle proposte di « sovvenzione globale », già in possesso di parere favorevole espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, formulate nel rispetto delle direttive della delibera Cipe 8 agosto 1995 —:

se le procedure ed i criteri di valutazione utilizzati da tale direzione per bloccare l'uso dello strumento sovvenzione globale siano compatibili con le disposizioni comunitarie e nazionali in materia;

se tale determinazione non sia contraddittoria con la posizione, ripetutamente espressa dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di aumentare la velocità di utilizzo delle risorse comunitarie, finora largamente sottoutilizzate dal nostro Paese, ai fini dello sviluppo delle aree svantaggiate o in crisi;

se in materia sia stato acquisito il parere della Commissione europea, quale soggetto che deciderà il finanziamento delle proposte di sovvenzione globale, e se sia vero che il parere espresso dalla suddetta commissione sia fortemente critico nei riguardi dei criteri di valutazione adottati;

se la situazione organizzativa del servizio per le politiche di coesione sia notevolmente peggiorata negli ultimi mesi anche a causa di errori di direzione e di una confusione di ruoli con la cabina di regia nazionale, creando una situazione di tensione interna non ulteriormente sostenibile, e se ciò consenta al Ministero del bilancio e della programmazione economica di assolvere i suoi compiti in materia di coordinamento dei fondi strutturali europei. (4-07730)

RISPOSTA. — *La Direzione generale del Servizio per le politiche di coesione, fin dal luglio 1996 ha adottato specifici provvedimenti per dare corso all'iter istruttorio delle proposte di sovvenzione globale pervenute tra i mesi di gennaio e febbraio dello stesso anno e che risultavano ancora inevase.*

In tal senso, si è proceduto alla ricognizione di ammissibilità e di merito di ciascuna proposta, che ha richiesto tre mesi di lavoro da parte degli uffici preposti, anche aiutati dall'apporto di esperti appositamente assegnati da altri settori del Ministero del bilancio, nonché a trasmettere le istanze con annessa documentazione tecnica ed amministrativa alle diverse amministrazioni di settore e alle Regioni, come previsto dalla regolamentazione dettata dal CIPE tra il 1994 ed il 1995.

Per quanto concerne le proposte « multiregionali », non risulta che il Ministero dell'industria abbia espresso un proprio « favorevole parere », come indicato dagli interroganti, bensì ha ipotizzato una possibile gerarchizzazione riferita solo ad alcune delle misure costituenti nella loro globalità, ciascuna proposta di intervento. In tal modo, l'apporto dell'amministrazione di settore non ha contribuito in modo determinante alla istruttoria in essere bensì ha posto a questa amministrazione un ulteriore onere interpretativo. In ogni caso l'interpretazione del Ministero dell'industria riguardante le istanze per l'anno 1995, è pervenuta il 9 gennaio 1997, mentre, per quelle relative all'anno 1996, è pervenuta il 25 gennaio 1997. Non ha espresso il proprio parere il Dipartimento turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto attiene alle proposte di tale settore, mentre il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha comunicato, solo nel gennaio del corrente anno, di non voler utilizzare lo strumento della sovvenzione globale per gli interventi di propria competenza.

Per quanto attiene alle iniziative regionali, solo il 15 febbraio scorso la Regione siciliana ha manifestato un proprio parere, mentre si è in attesa di quello della Regione Campania, uniche due regioni per le quali sono programmate risorse da utilizzarsi mediante sovvenzioni globali.

Allo stato, il Servizio per le politiche di coesione, dopo l'accelerazione impressa dall'attuale Direzione generale, nonostante le difficoltà per l'iter istruttorio derivanti anche dalla diffusa carenza progettuale che contrassegna le proposte pervenute, è pros-

simo a definire i provvedimenti conclusivi, sempre che pervengano i residui pareri di cui sopra, avendo assolto in soli cinque mesi a tutti gli adempimenti, non poco complessi, previsti dalla deliberazione CIPE dell'8 agosto 1995.

In merito a presunti pareri critici della Commissione europea, gli unici elementi noti riguardano alcune osservazioni avanzate da strutture consulenziali della Commissione che risultano impegnate, peraltro, al tempo stesso in molte delle stesse proposte in istruttoria. Tali osservazioni di cui si è avuta notizia in via informale, riguardano essenzialmente l'eccessivo trascorrere del tempo e le « attese » che si sono determinate da parte dei « richiedenti », pur concordando sostanzialmente su criteri di valutazione adottati.

Considerato che alla necessità di impiego delle risorse europee, in particolare nelle aree del Mezzogiorno, non appare possibile dare riscontro con una spesa « qualunque sia, purché sia », né, tantomeno, con provvedimenti volti a dare la sensazione di celerità amministrativa ma che finiscano per dare corso ad iniziative non attuabili o generatrici di una mera dispersione delle risorse stesse, il Servizio per le politiche di coesione è impegnato a portare a termine il procedimento in corso entro un brevissimo lasso di tempo, anche promuovendo, alla luce dell'esperienza trascorsa, un adeguamento della regolamentazione amministrativa per l'impiego delle sovvenzioni globali esplicitamente improntato a criteri di trasparenza e di netta finalizzazione ed efficacia degli interventi come disposto dalla regolamentazione comunitaria.

Relativamente poi alla parte delle interrogazioni diretta ad evidenziare una inefficiente situazione organizzativa del servizio di politiche di coesione dovuta ad errori di direzione e confusioni dei ruoli con la cabina di regia nazionale si fa presente quanto segue:

a) l'unificazione delle funzioni direttive del servizio delle politiche di coesione con la cabina di regia nella persona del direttore esecutivo della stessa nel rispondere alle esigenze di garantire l'unitarietà di indirizzo e coordinamento in materia ha ottenuto,

contrariamente a quanto asserito nell'interrogazione in oggetto, un buon livello di risultati concreti nell'utilizzazione delle risorse comunitarie;

b) l'allegata tabella relativa all'analisi dell'andamento nel tempo degli impegni e pagamenti nelle aree obiettivo 1 permette di rilevare come notevoli e profusi sforzi delle strutture in argomento abbiano permesso di elevare nell'arco di riferimento marzo-dicembre ma soprattutto nell'ultimo trimestre, sia le percentuali di impegni che quelle di spesa.

Va da sé quindi che l'interinato affidato al direttore in questione dovuto, peraltro, ad una scelta non episodica ma legato alla funzionalità del complessivo servizio, nell'ottica sopra delineata, non potrà che proseguire anche in attesa dell'esercizio della delega di cui all'articolo 7 comma 2 lett. g della legge 3 aprile 1997, n. 94.

Al malessere del personale appartenente al servizio delle politiche di coesione si procederà nell'interesse del servizio e del personale in applicazione dei contratti nazionali di lavoro.

ALLEGATO

QUADRO COMUNITARIO DI SOSTEGNO 1994-1999
ITALIA REGIONI DELL'OBIETTIVO 1
ANDAMENTO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI NEL PERIODO 15/5/1996 - 31/03/1997
(Importi in Mecu)

Programmi approvati	Stato di attuazione al 15 maggio 1996				Stato di attuazione al 30 settembre 1996				Stato di attuazione al 31 dicembre 1996				Stato di attuazione al 31 marzo 1997				
	1	2	3	4-2/1	5-0/1	6	7	8-6/1	9-2/1	10	11	12-10/1	13-11/1	14	15	16-11/1	17-12/1
	Costo Totale	Impegni	Pagamenti	% Impegni su Costo Totale	% Pagamenti su Costo Totale	Impegni	Pagamenti	% Impegni su Costo Totale	% Pagamenti su Costo Totale	Impegni	Pagamenti	% Impegni su Costo Totale	% Pagamenti su Costo Totale	Impegni	Pagamenti	% Impegni su Costo Totale	% Pagamenti su Costo Totale
Multiregionali	17.334.061	4.879.356	1.866.452	28,19%	10,88%	4.848.529	2.532.157	27,97%	14,61%	8.072.718	3.567.262	46,57%	20,58%	8.063.874	4.011.935	46,52%	23,14%
- FESR	14.985.912	4.599.907	1.755.362	30,69%	11,71%	4.388.606	2.339.145	29,28%	15,61%	7.454.671	3.356.288	49,73%	22,46%	7.332.798	3.781.662	48,93%	25,23%
- FSE	1.531.000	258.611	110.252	16,89%	7,20%	337.340	130.931	22,03%	8,59%	478.177	147.869	31,23%	9,66%	537.555	162.763	35,11%	10,63%
- FEOGA	351.429	16.213	16.213	4,61%	4,61%	36.001	36.001	10,81%	10,81%	43.169	43.176	12,28%	10,87%	43.776	37.333	12,46%	10,62%
- SFOP	465.720	4.624	4.624	0,99%	0,99%	84.582	24.080	18,16%	5,17%	96.501	24.934	20,72%	5,35%	149.744	30.175	32,15%	6,48%
Regionali	15.104.510	1.701.745	596.802	11,27%	3,95%	2.244.931	866.257	14,86%	5,74%	3.574.894	1.374.957	23,67%	9,10%	4.315.240	1.633.434	28,57%	10,81%
- FESR	8.916.142	431.435	145.514	4,84%	1,63%	764.108	192.005	8,57%	2,15%	1.462.133	405.879	16,40%	4,55%	1.981.436	567.095	22,22%	6,36%
- FSE	2.377.718	809.892	220.593	34,06%	9,28%	816.350	337.851	34,33%	14,21%	1.141.894	485.278	48,02%	20,81%	1.117.655	509.715	47,01%	21,44%
- FEOGA	3.810.650	460.418	230.695	12,08%	6,05%	664.472	336.401	17,44%	8,83%	970.867	483.800	25,48%	12,70%	1.216.150	556.624	31,91%	14,61%
Totale	32.438.571	6.581.101	2.483.254	20,29%	7,66%	7.093.460	3.398.413	21,87%	10,48%	11.647.611	4.942.220	35,91%	15,24%	12.379.114	5.645.369	38,16%	17,40%

Fonte: Cabina di Regia Nazionale su dati S.I.R.G.S.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Macciotta

SINISCALCHI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che gli istituti bancari iniziano talvolta le procedure di recupero crediti con i clienti che hanno superato il tetto relativo al fido concesso, senza dare preventivamente comunicazione agli stessi della propria situazione debitoria —:

se non ritenga opportuno disciplinare la materia prevedendo la obbligatorietà del preventivo avviso al cliente. (4-03849)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente le procedure di recupero dei crediti da parte delle banche nei confronti di clienti che hanno superato il tetto relativo al fido concesso.*

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che la questione attiene a materia rimessa all'autonoma determinazione dei competenti organi delle banche, nel rispetto della normativa vigente e degli accordi contrattuali stipulati con la clientela.

Si precisa, comunque, che, nell'ambito delle iniziative volte a migliorare i rapporti con la clientela, l'Associazione bancaria italiana ha recentemente promosso il « Codice di comportamento del settore bancario e finanziario », il quale impegna le banche aderenti all'osservanza di principi di correttezza e di diligenza nelle relazioni con i clienti. In particolare, è previsto che la banca aderente s'impegni a fornire un'assistenza adeguata per la comprensione degli aspetti contrattuali connessi all'erogazione e all'utilizzo del credito, indicandone, altresì, le modalità di rimborso e di revoca.

Il Sottosegretario di Stato per il Tesoro: Pinza

SOLAROLI. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

all'interrogante risulta che il ministero per la pubblica istruzione concederebbe l'aspettativa non retribuita solamente in base alla legge n. 816 del 1985 e

non invece anche in base alla legge n. 300 del 20 maggio 1976;

questo comportamento non trova — a parere dell'interrogante — alcuna motivazione legislativa: infatti l'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, mentre demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei limiti delle aspettative e dei permessi sindacali, non contiene norme per le altre fattispecie, limitandosi ad affermare, nel comma 6 del medesimo articolo 54, l'obbligo delle pubbliche amministrazioni di fornire alla Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica — gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica. D'altra parte all'interrogante sfugge come potrebbero essere stabiliti tramite contrattazione collettiva vincoli al ricorso all'aspettativa per l'esercizio di funzioni pubbliche;

inoltre non è motivabile un trattamento differenziato nel caso di aspettative per funzioni pubbliche, fra il personale della pubblica amministrazione a seconda dei settori o comparti di appartenenza;

infine il comma 2 dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sancisce l'applicazione comunque della legge n. 300 del 20 maggio 1970, alle pubbliche amministrazioni —:

se sia corrispondente al vero che vengono negate nel comparto della pubblica istruzione le richieste di aspettativa per l'esercizio di funzioni pubbliche che si richiamano alla legge n. 300 del 20 maggio 1970, riconoscendosi solo l'applicabilità della legge n. 816 del 1985;

in caso positivo, quale sia il fondamento di questo comportamento in contrasto con il principio di parità per i lavoratori pubblici. E in questi casi la disparità è sostanziale non essendo riconosciuta la contribuzione previdenziale figurativa. (4-10219)

RISPOSTA. — *L'on.le interrogante pone in evidenza la sperequazione che esisterebbe tra*

le aspettative senza assegno previste dalla legge n. 816 del 1985 in favore dei dipendenti chiamati a svolgere cariche elettive pubbliche negli enti locali e quelle di cui all'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, previste in favore degli eletti a membri del Parlamento nazionale ed europeo e a membri dei consigli regionali, nonché in favore degli investiti di cariche sindacali.

Secondo l'interrogante la legge 816 creerebbe una situazione di privilegio in favore degli amministratori locali per il fatto che, secondo quanto dispone l'articolo 2, comma 2, il periodo trascorso in aspettativa viene considerato a tutti gli effetti come servizio effettivamente prestato, riconoscimento questo che non sarebbe stato invece riconosciuto dal citato articolo 31 della legge 300.

Si precisa in proposito che a togliere ogni dubbio sulla problematica in questione soccorre la normativa prevista dall'articolo 71 del decreto legislativo 29/1993, secondo la quale il periodo trascorso in aspettativa dai dipendenti pubblici eletti al Parlamento nazionale e quello europeo e nei consigli regionali « è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

Non sono mancate in ogni caso nel passato norme che hanno previsto anche per altre categorie di persone trattamenti analoghi a quelli riconosciuti dalla legge n. 816.

Un esempio è dato dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come successivamente modificato ed integrato, il quale prevede che il periodo trascorso in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio.

Ad estendere poi detto trattamento giuridico anche alle restanti fattispecie previste dall'articolo 31 della legge 300/1970 ha provveduto l'articolo 9, comma ottavo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, in base al quale le retribuzioni da riconoscere ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dello stesso articolo 31 sopra citato devono essere commisurate, ai fini del calcolo della pensione, « alla retribuzione della categoria o qualifica professionale posseduta dall'interessato al

momento del collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in relazione alla dinamica salariale e di carriera della stessa categoria e qualifica ».

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Bassanini.

STEFANI. — Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'Automobile Club d'Italia è l'unico organo autorizzato alla riscossione delle tasse automobilistiche;

la delega all'Acì contempla la gestione di tutto l'iter burocratico legato alla predetta riscossione, compreso l'inoltro dei bollettini premarcati per il pagamento della tassa;

sembra che si siano verificate numerose disfunzioni e ritardi nell'inoltro dei bollettini premarcati, soprattutto ai nuovi utenti, che hanno creato notevoli disagi, sia in termini di tempo che per maggiori oneri dovuti a morosità —:

se quanto esposto corrisponda al vero e, se ciò fosse, quali siano i motivi e le responsabilità, e, soprattutto, quali iniziative si intendano intraprendere;

se l'utente incappato in disservizi del gestore possa richiedere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti e, se ciò non fosse previsto, se si ritenga opportuno predisporre la dovuta procedura. (4-05016)

RISPOSTA. — In riferimento a quanto lamentato nell'atto ispettivo indicato in oggetto, si fa presente quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che l'interrogazione è stata indirizzata al Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove la materia della vigilanza sull'ACI rientra nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Circa i fatti lamentati sono stati richiesti elementi all'ACI pervenuti allo scrivente solo in data 7 maggio 1997.

In particolare si evidenzia che la materia oggetto dell'interrogazione investe essenzialmente alcuni profili dell'attività dell'ACI che attengono ai servizi delegati — quali la riscossione delle tasse automobilistiche — che l'ente svolge per conto del Ministero delle finanze. Tale attività è disciplinata dalla convenzione con il predetto Ministero approvata con decreto ministeriale 26 novembre 1986 (cfr. al riguardo l'articolo 139 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », concernente la proroga di detta convenzione al 31 dicembre 1997), in base alla quale l'ACI è tenuto a rilasciare il libretto fiscale ai nuovi utenti contestualmente alle operazioni effettuate presso gli uffici esattori dell'ACI per quanto riguarda i veicoli di nuova immatricolazione o comunque sprovvisti di libretto.

Deve inoltre provvedere all'inoltro per posta ai contribuenti del libretto fiscale in prossimità di scadenza di quello già rilasciato avente durata quadriennale.

In ottemperanza agli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1986 « modalità di pagamento delle tasse automobilistiche », l'ACI ha provveduto a rilasciare a vista presso i propri Uffici esattori il libretto fiscale ai veicoli di prima immatricolazione ed anche ad altri veicoli che ne fossero sprovvisti per vari motivi. Ha inoltre provveduto a trasmettere agli utenti il cui libretto fiscale fosse in prossimità di scadenza, il nuovo documento.

In particolare, secondo quanto riferito dall'ente, dei 7.561.776 libretti fiscali emessi dall'ente durante il 1995, n. 3.101.610 sono stati trasmessi per posta, mentre i rimanenti n. 4.460.166 sono stati rilasciati a vista.

Per coloro che dispongono del libretto fiscale le tasse automobilistiche debbono essere invece corrisposte esclusivamente presso gli Uffici postali.

Tanto premesso ad avviso dello scrivente Dipartimento non sembra che il comportamento dell'ACI possa essere censurabile, perché come sopra meglio specificato non è tenuto ad inviare i libretti fiscali in sede di prima immatricolazione, in quanto i pagamenti debbono essere effettuati direttamente presso gli uffici ACI, mentre per quel che

concerne l'indisponibilità del nuovo libretto in luogo di quello in prossimità di scadenza alcuni problemi debbono peraltro ascrivere ad alcuni problemi relativi alla mancata piena corrispondenza tra le risultanze del Pubblico registro automobilistico e le situazioni reali del veicolo quali i passaggi di proprietà non trascritti, cambio di residenza o domicilio non tempestivamente annotati dagli interessati.

Quanto infine ai libretti fiscali inoltrati via posta si evidenzia che per l'anno 1995 circa 200.000 risultano non recapitati ai destinatari: al riguardo l'Ente tende a sottolineare che il recapito postale viene sempre effettuato attraverso posta ordinaria per ovvi motivi di contenimento dei costi.

Si confida, che gli elementi sopra forniti siano esaustivi e si resta a disposizione per eventuali approfondimenti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con delega per il turismo: Bersani.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e gli affari regionali e della difesa. — Per sapere — premesso che:

al fine di conferire maggiore speditezza all'attività procedimentale della pubblica amministrazione e nel contempo rendere più penetrante ed incisiva l'attività di controllo della Corte dei conti, la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ha eliminato, tranne che per i casi tassativamente elencati, il controllo preventivo da parte della Corte stessa, trasformandolo in successivo, senza peraltro modificare alcunché in ordine al controllo preventivo, di natura essenzialmente amministrativo-contabile, della Ragioneria centrale;

quest'ultima, pur in assenza di una nuova specifica normativa che ne legittimi l'operato, ha ritenuto invece di dover naturalmente subentrare *in toto* nell'esercizio del potere di controllo preventivo di legittimità, già esercitato dalla Corte dei conti;

ciò costituisce un inutile e dannoso appesantimento del procedimento ammi-

nistrativo, in quanto tale sedicente controllo va ad affiancarsi al controllo successivo della Corte dei conti, istituito con la legge suddetta, nonché a quello attuato dal servizio di controllo interno, introdotto dal decreto legislativo n. 29 del 1993;

in tale ottica, la ragioneria centrale presso il Ministero della difesa, con perseveranza indubbiamente degna di miglior causa e con argomentazioni attinenti esclusivamente alla pura legittimità, non ammette al visto alcuni provvedimenti relativi ai concorsi per l'ammissione ai corsi-concorsi di formazione per dirigenti amministrativi, debordando quindi dai poteri che le sono assegnati dalla normativa vigente;

i temi del contendere ben potranno formare oggetto dell'attività di controllo della Corte dei conti in sede di controllo successivo, per cui l'iperattivismo della ragioneria centrale in questa fase si rileva, oltre che illegittimo, del tutto inutile e vessatorio nei confronti degli organismi di amministrazione attiva;

sono al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza degli organi preposti, che non risultano abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere il problema sopra esposto e che anzi sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi generali sopra evidenziati —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per ricondurre l'attività di controllo della ragioneria centrale nei limiti alla stessa assegnati dalla normativa vigente. (4-06609)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'attività di controllo svolta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

Al riguardo, si fa presente che le vigenti disposizioni in materia di contabilità prevedono un doppio controllo: uno interno svolto dal Ministero del tesoro-Ragioneria Generale dello Stato tramite le Ragionerie

Centrali — e l'altro esterno, attribuito alla Corte dei conti.

Il controllo delle Ragionerie Centrali è un controllo di legittimità finanziario ai sensi del regio decreto 25 marzo 1923, n. 599, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (cfr. in particolare articolo 27) del regio decreto-legge 26 giugno 1924 n. 1036 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che riguarda in via primaria gli atti del procedimento causativo della spesa.

Va, altresì, precisato che le attribuzioni e gli adempimenti amministrativo-contabili, previsti per le Ragionerie Centrali dalle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica, non sono state modificate né dal decreto legislativo n. 29 del 1993, che non ha introdotto innovazioni in merito all'attività di controllo esercitata dalle Ragionerie Centrali, né dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, che ha operato una riduzione dell'area di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Pertanto, in relazione a tali disposizioni che hanno limitato il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ne consegue che l'attività di controllo delle Ragionerie Centrali, che conferisce esecutività agli atti che determinano direttamente, o in via mediata per gli atti presupposti, oneri a carico del bilancio dello Stato, resta, nella materia in questione, l'unica attività di controllo preventivo.

Con riferimento al servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 470 del 1993, si precisa che a tale organismo è affidato l'accertamento della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle direttive del Ministro, nonché la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa.

Le Ragionerie centrali e gli Uffici centrali della Ragioneria, invece, esercitano il controllo di legittimità e finanziario sugli atti, sui contratti e sui provvedimenti dell'amministrazione mediante il visto del direttore

di ragioneria, ai sensi della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato (articoli 27 e 50 della legge di contabilità generale dello Stato e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994), nonché il controllo di merito, sotto il profilo della convenienza ed economicità finanziaria della gestione (regio decreto-legge n. 1036 del 1924 e decreto ministeriale del Tesoro 12 agosto 1924).

Pertanto, si ritiene che il controllo svolto dalla Ragioneria ed effettuato mediante l'esame di atti che determinano spese a carico del bilancio dello Stato rappresenti attualmente l'unica forma di garanzia dell'interesse pubblico.

Con specifico riferimento al provvedimento citato nell'interrogazione, si precisa che esso presentava irregolarità formali e sostanziali in relazione alle vigenti norme consorsuali.

In tale contesto si imponeva la modifica ovvero la completa riformulazione dell'atto assoggettato a rilievo. Il caso assumeva particolare rilevanza per i provvedimenti riguardanti i rapporti individuali di lavoro del personale; la loro generalizzata connotazione di atti immediatamente eseguibili e l'assenza del controllo della Corte dei conti rendevano necessario, ai sensi delle vigenti disposizioni, il riscontro e l'obbligo del rilievo della Ragioneria in sede di controllo.

Infine, per quanto concerne l'iter del procedimento, si richiamano le disposizioni recate dall'articolo 7, comma 8-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, fissano i termini ristrettissimi per il controllo di Ragioneria.

Il Ministro del tesoro: Ciampi.

TARADASH. — Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti e della navigazione. — Per sapere — premesso che:

dal 3 agosto 1996 la motonave *Princess* (matricola 168, Taranto) è bloccata nel porto di Tunisi dalle autorità tunisine con a bordo il proprio equipaggio, che da sette mesi non percepisce stipendi;

fino ad ora il Governo italiano non è intervenuto adeguatamente perché vi fosse una positiva soluzione del problema;

in tutti questi mesi l'equipaggio ed i familiari hanno vissuto in condizioni materiali e psicologiche drammatiche. Il comandante della nave ha in questo periodo subito ripetute aggressioni da parte di ignoti;

per fare luce sulla vicenda la Rai si è recata a Tunisi per realizzare un servizio giornalistico, ma le autorità non hanno concesso le necessarie autorizzazioni e il personale Rai è dovuto rientrare in Italia senza poter realizzare il servizio;

in questo contesto non solo rischiano di essere pregiudicati i diritti dell'equipaggio nei confronti dell'armatore, che ha per altro di fatto abbandonato la nave e l'equipaggio al proprio destino, ma rischia di essere messa in pregiudizio la sorte stessa di questi cittadini italiani in terra straniera —:

come intenda il Governo garantire il rientro in Italia della motonave *Princess* unitamente al proprio equipaggio, assicurando così il diritto a non abbandonare il « bene nave », unica garanzia dei propri crediti di lavoratori di mare e di cittadini italiani;

quali spiegazioni il Governo intenda dare per il trattamento subito dall'emittente concessionaria del servizio pubblico dalle autorità tunisine e quali provvedimenti intenda assumere in relazione all'episodio. (4-05921)

RISPOSTA. — L'Autorità consolare italiana in Tunisi ha proceduto, nel mese di agosto 1996, al sequestro cautelativo della motonave *Princess* a seguito della richiesta avanzata in tal senso da parte del comandante ed al fine di garantire i crediti vantati dall'intero equipaggio nei confronti dell'armatore.

Fin dall'insorgere della vicenda, la nostra Ambasciata a Tunisi ha provveduto ad assistere l'equipaggio, anche anticipando gli importi necessari all'acquisto di vettovaglie e gasolio, alla somministrazione a bordo

dell'energia elettrica ed alle riparazioni necessarie a mantenere in condizioni di ordinaria efficienza la nave, nonché le spese di viaggio di quei marittimi (dieci dei venticinque membri dell'equipaggio) che hanno accettato di rimpatriare. Tali anticipi hanno superato a tutt'oggi l'importo di 80 milioni di lire. Il comandante ed i marittimi rimasti a bordo hanno confermato all'Ambasciatore d'Italia in Tunisi l'intenzione di proseguire nell'azione avviata contro l'armatore, appellandosi all'articolo 350 del codice della navigazione che prevede il diritto degli stessi a restare a bordo fino alla completa soddisfazione delle proprie pretese creditizie.

La particolare forma di autotutela adottata dall'equipaggio e prevista dall'articolo 350 del codice navale deve ritenersi legittima anche perché, nella fattispecie, non sussistono i presupposti per l'autorizzazione allo sbarco su richiesta del comandante prevista dal 3° comma del medesimo articolo. Anche se legittima, la forma di autotutela adottata dai marittimi risulta superflua, poiché essi hanno già ottenuto il provvedimento cautelare a tutela dei propri crediti di lavoro ed essendo titolari di privilegio di secondo grado sulla nave ai sensi dell'articolo 552, comma 1, n. 2 del codice navale.

La vicenda della Princess è venuta a complicarsi ulteriormente negli ultimi mesi, a causa dei debiti maturati dalla nave nei confronti di un'agenzia marittima tunisina e per il mancato pagamento delle stesse spese portuali.

La nave è stata pertanto posta sotto sequestro conservativo su richiesta dei creditori, ai fini di sua vendita in Tunisia, anche alla luce del rifiuto opposto dal Mediocredito Toscano — principale creditore italiano dell'armatore — di finanziare un'operazione di rientro in Italia dell'imbarcazione, in assenza di precise garanzie da parte della Società Alimar.

Quanto alla sicurezza del natante e del suo equipaggio, si è potuto constatare — dopo una visita effettuata a bordo da un funzionario dell'Ambasciata d'Italia in Tunisi — che le Autorità portuali tunisine hanno provveduto ad adottare opportune misure di vigilanza.

Il 13 gennaio scorso si è svolta presso la Presidenza del Consiglio una riunione di coordinamento dedicata ad un esame delle diverse problematiche relative al caso della motonave Princess.

Nel corso dell'incontro sono stati considerati gli aspetti giuridici della vicenda e, in particolare, si è presa visione dei decreti emessi dall'Autorità consolare di Tunisi che, su istanza di membri dell'equipaggio, ha a suo tempo disposto il sequestro conservativo della motonave. È stata successivamente richiamata la pertinente normativa (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80) in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, la quale prevede il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti mediante il ricorso ad uno specifico Fondo di garanzia.

In proposito, i rappresentanti delle diverse amministrazioni intervenuti hanno convenuto sulla natura privatistica del contenzioso che oppone i membri dell'equipaggio alla Società armatrice, nonché la stessa ai soggetti tunisini che vantano crediti nei suoi confronti. Per tale ragione, ferma restando l'esigenza dell'assistenza consolare eventualmente necessaria ai marittimi imbarcati sulla Princess che a tutt'oggi hanno scelto di non rimpatriare, si è ritenuto che una composizione della vicenda possa essere utilmente individuata nell'ambito di una procedura civilistica per la quale le parti potranno richiedere il patrocinio presso il Foro di Tunisi, essendo di applicazione nel caso di specie la normativa tunisina.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Fassino.

TARADASH. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che il giudice Giuseppe Chicco, della Corte di Appello di Bologna, incaricato di redigere la motivazione della sentenza della strage di dodici studenti dell'Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, uccisi nel dicembre 1990 da un aereo militare precipitato sulla scuola, si è allontanato dall'ufficio per 15 giorni senza giustificazione, e di conseguenza sarebbe stato licenziato;

a seguito del licenziamento il giudice Giuseppe Chicco, di anni 50, ha potuto andare in pensione con trent'anni di anzianità, riscatto della laurea compreso;

la vicenda è venuta alla luce a seguito delle proteste degli avvocati di parte civile e delle famiglie delle vittime per il ritardo nella pubblicazione della motivazione e grazie all'intervento della senatrice Daria Bonfietti;

a seguito della scoperta di tale « imbroglio », il giudice Giuseppe Chicco ha dichiarato al quotidiano « *La Repubblica* » quanto segue: « vado in pensione seguendo un sistema che tanti giudici hanno adottato in questo periodo, niente di strano —:

quanti magistrati abbiano adottato tale procedura di « licenziamento-prepensionamento », che a giudizio del giudice Giuseppe Chicco, sarebbe pratica comune fra i magistrati;

se sia noto il nome ai questi magistrati;

se non ritenga tale comportamento indegno e meritevole non di premio ma di sanzione. (4-10376)

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, dal gennaio 1996 ad oggi, sono incorsi nella decadenza dall'impiego — ai sensi dell'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1953, n. 7 — 23 magistrati, 13 dei quali sono stati collocati a riposo per anzianità di servizio con trattamento di quiescenza. Presso il Consiglio superiore della magistratura sono pendenti altre due procedure.

A causa della decadenza dall'impiego, nei confronti dei magistrati in questione non possono essere utilmente adottate iniziative disciplinari.

Si allega un elenco nominativo dei 23 magistrati in questione.

ALLEGATO

	NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA
1	ANGELINO Gianmario	26.11.1957
2	BELVEDERE Luigi	25.09.1932
3	CICCHESE Roberta	25.07.1967
4	COLAVINCENZO Alessandro	01.09.1964
5	CONTI Alfonso Sebastiano	07.06.1959
6	CUOMO Carlo	05.02.1932
7	DE LUCA Vincenzo	07.07.1960
8	DE LUCIA Raffaele	13.04.1934
9	DI MAIO Cristiano	12.06.1968
10	GADDI Carlo	08.02.1961
11	GASPARRO Francesca	04.11.1961
12	GIAMPIETRO Pasquale	24.11.1942
13	IZZO Annunziata	17.10.1939
14	IZZO Carlo Guglielmo	29.07.1939
15	LAMBERTI Domenico	21.10.1962
16	LANZAVECCHIA Marco	03.03.1967
17	LICATA Mario Antonio	27.02.1941
18	MAISTO Afro	05.10.1949
19	MINERVINI Gaetano	17.05.1937
20	MONDELLO Fabio	26.12.1943
21	PREITE Francesco Antonio	22.10.1940
22	SAVIO Riccardo Giuseppe	07.04.1947
23	SPANU Salvatore	04.07.1934

Il Ministro di grazia e giustizia:
Flick.

TREMAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quando l'intendenza di finanza di Pescara rimborserà la somma di lire 1.308.408 al signor Agostino Di Matteo, nato il 18 febbraio 1956 a Roccamorice (Pescara) a titolo di maggior IRPEF versata per il periodo di imposta 1989, atteso che la stessa intendenza con lettera prot. n. 3182 Rep. 6° del 12 marzo 1993, riconosceva all'interessato il suo diritto.

(4-01509)

TREMAGLIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere premesso che:

per l'anno di imposta 1989 al contribuente signor Agostino Di Matteo veniva erroneamente fatto pagare un tributo Irpef, pari a lire 1.308.408. In data 27 luglio 1990 il contribuente presentava istanza di rimborso all'intendenza di finanza di Pescara;

con comunicazione del 20 gennaio 1993, protocollo n. 3/52432, il primo dirigente titolare, dottor Orlando De Mutiis, e il capo reparto riscossione contenzioso, Dottor G. Chiacchiarretta, del centro servizio delle imposte dirette di Pescara, informavano il signor Agostino Di Matteo che lo stesso centro servizi aveva provveduto a trasmettere il relativo parere, con numero di protocollo 1258;

con lettera raccomandata datata 12 marzo 1993, protocollo n. 3182, Rep. 6°, a firma dell'intendente dottor Antonio Russo, avente per oggetto: « Di Matteo Agostino - istanza rimborso Irpef, anno 1989 », si comunicata che: « esaminati gli atti e sentito il parere del centro servizio delle II.DD., l'istanza prodotta in data 27 luglio 1990 intesa ad ottenere il rimborso a titolo di maggiore Irpef versata per il periodo d'imposta 1989, può trovare accoglimento pari a lire 1.308.408, ciò in quanto risulta verificatasi l'inesistenza della relativa obbligazione tributaria. Alla esecuzione del relativo rimborso si procederà, unitamente alla liquidazione dei relativi interessi, appena possibile, compatibilmente con la di-

sponibilità dei fondi e con l'elevato numero di precedenti rimborsi del genere » —:

quando finalmente l'intendenza di finanza di Pescara rimborserà la somma di lire 1.308.408, unitamente ai relativi interessi, al signor Agostino Di Matteo, nato il 18 febbraio 1956 a Roccamorice (Pescara), a titolo di maggiore Irpef versata per il periodo di imposta 1989, atteso che la stessa intendenza, con lettera protocollo n. 3182, Rep. 6°, del 12 marzo 1993, comunicava all'interessato il suo diritto.

(4-08671)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde la S.V. onorevole chiede di sapere se l'Intendenza di finanza di Pescara ha provveduto a rimborsare la somma di lire 1.308.408 a titolo di maggiore imposta Irpef versata dal signor Agostino Di Matteo per il periodo d'imposta 1989.*

Risulta al riguardo che la Direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo — Sezione staccata di Pescara — ha riconosciuto l'esistenza del diritto al credito vantato dal contribuente ed in data 13 maggio 1997 ha emesso il decreto di rimborso (n. 11728) con cui ha disposto l'emissione degli ordinativi di pagamento.

Pertanto, in data 16 giugno 1997 sono stati emessi a favore del signor Agostino Di Matteo ordinativi di pagamento dell'importo di lire 1.305.500, a titolo di rimborso Irpef per l'anno di imposta 1989 e di lire 618.500 a titolo di interessi, ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Il Ministro delle finanze: Visco.

VENDOLA. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'ex stabilimento Sici (società italiana calce idrata), ubicato nel centro storico di Sovereto di Terlizzi (Bari), dismesso dagli stessi azionisti, attualmente dovrebbe essere demolito a vantaggio di alcuni impre-

sari edili, i quali intenderebbero costruire sul sito dell'ex stabilimento una serie di villette a schiera, il cui progetto risulta all'interrogante che abbia conseguito la relativa concessione edilizia;

alcuni studiosi locali che si occupano del recupero dei patrimoni archeologici della Puglia, sostengono che nella parte sottostante il sito dell'ex stabilimento vi sia un ex ospedale risalente all'epoca dei crociati e relative strutture annesse e connesse (frantoio, deposito, eccetera);

la sovrintendenza ai beni culturali di Bari è stata interessata dagli studiosi e non ha ancora fatto conoscere le proprie determinazioni —:

quali interventi intenda porre in essere affinché la sovrintendenza ai beni culturali e artistici di Bari svolga tutte le ricerche necessarie per fare luce sulla veridicità delle tesi degli studiosi locali, i quali, peraltro, al momento non sono autorizzati ad accedere al luogo su indicato, tenuto conto che le nuove costruzioni verrebbero edificate a confine con un sito di

notevole interesse storico e architettonico che comprende l'ospedale dei crociati, il monastero di clausura, il monastero dei gerosolimitani, la chiesa di San Marco (X secolo), la chiesa di Santa Maria di Sovereto (importante testimonianza di architettura romanico-pugliese con annessa torre di difesa risalente all'XI secolo e unica testimonianza culturale e architettonica della guerra iconoclastica) e tenuto conto che non è chiaro a chi spetti la competenza per rilasciare l'autorizzazione. (4-11069)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto, si rende noto che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia, interpellata al riguardo, ha comunicato che, per la salvaguardia paesistico-architettonica dell'area dell'ex stabilimento Sici, è in corso la procedura di vincolo ai sensi delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 1° giugno 1939, n. 1089.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Veltroni.